

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	12
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	30
DIFESA (IV)	»	31
FINANZE (VI)	»	32
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	42
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	47
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	53
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	61
AFFARI SOCIALI (XII)	»	68
AGRICOLTURA (XIII)	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	159

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	<i>Pag.</i> 162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	» 163
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 164

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

AUDIZIONI

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, Daniele PESCO, indi della vicepresidente della V Commissione della Camera dei deputati, Stefania PRESTIGIA-COMO, e del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Fabio MELILLI.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Daniele PESCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'ar-

articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele PESCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Gianna FRACASSI, *vice segretario generale della CGIL*, Ignazio GANGA, *segretario confederale della CISL*, Domenico PROIETTI, *segretario confederale della UIL*, e Luigi ULGIATI, *vice segretario generale dell'UGL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Stefano FASSINA (LEU), Paolo TRANCASSINI (FDI) e Stefania PRESTIGIACOMO (FI), nonché il senatore Daniele PESCO, *presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica*, ai quali replicano Gianna FRACASSI, *vice segretario generale della CGIL*, Ignazio GANGA, *segretario confederale della CISL*, Domenico PROIETTI, *segretario confederale della UIL*, e Fiovo BITTI, *dirigente confederale della UGL*.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, introduce l'audizione.

Carlo BONOMI, *presidente di Confindustria*, che interviene da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Alessandro CATTANEO (FI), Stefano FASSINA (LEU) e Stefania PRESTIGIACOMO (FI), nonché i senatori Antonio MISIANI (PD), Fiammetta MODENA (FIBP-UDC), Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az), che interviene da remoto, e Daniele PESCO, *presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica*, ai quali replica Carlo BONOMI, *presidente di Confindustria*.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 11.45.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Fabio MELILLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato politico dell'ANCI alla finanza locale*, che interviene da remoto, Michele DE PASCALE, *presidente dell'UPI*, che interviene da remoto, e Davide Carlo CAPARINI, *assessore della regione Lombardia e coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, che interviene da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Fiammetta MODENA (FIBP-UDC), alla quale replicano Gaetano ARMAO, *vicepresidente della Regione Siciliana*, che interviene da remoto, e Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato politico dell'ANCI alla finanza locale*.

Fabio MELILLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Fabio MELILLI, indi del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, Daniele PESCO.

La seduta comincia alle 20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare e sulla web-TV della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Ca-

mera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco.

(Svolgimento e conclusione).

Fabio MELILLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Daniele FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Luigi GALLO (M5S), Paolo TRANCASSINI (FDI), Claudio BORGHI (LEGA), Stefano FASSINA (LEU), Ubaldo PAGANO (PD), Vanessa CATTOI (LEGA) e Ylenja LUCASELLI (FDI), nonché i senatori Daniele MANCA (PD), Antonio SACCONI (FIBP-UDC), Nicola CALANDRINI (FdI), che interviene da remoto, Fiammetta MODENA (FIBP-UDC) e Daniele PESCO, *presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica*, ai quali replica Daniele FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Fabio MELILLI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle tematiche relative all'accoglienza dei profughi ucraini 6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle tematiche relative all'accoglienza dei profughi ucraini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI:

Sugli esiti della missione svolta a Parigi in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (24-25 febbraio 2022)	7
ALLEGATO 1 (Relazione di sintesi)	8
ALLEGATO 2 (Dichiarazione congiunta dei copresidenti)	10

COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sugli esiti della missione svolta a Parigi in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (24-25 febbraio 2022).

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che lo scorso 24 e 25 febbraio si è svolta, a Parigi, la Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa

comune (PSDC), a cui ha preso parte insieme alla collega Ermellino, componente della III Commissione e al Presidente della III Commissione, onorevole Piero Fassino, che ha partecipato da remoto.

Anche a nome del Presidente Fassino, riferisce, quindi, sugli esiti della Conferenza (*vedi allegato 1*) e deposita la dichiarazione congiunta dei copresidenti adottata al termine della Conferenza (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni prendono atto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Sugli esiti della missione svolta a Parigi in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (24-25 febbraio 2022).

RELAZIONE DI SINTESI

Il 24 e 25 febbraio si è svolta a Parigi la Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), a cui hanno preso parte il Presidente Fassino, da remoto, il sottoscritto e la collega Ermellino, in presenza.

La Conferenza è stata preceduta il 24 febbraio dalla consueta riunione informale del cosiddetto GroupMED, ridenominato Gruppo MED 7, dove ci si è confrontati sulle nuove sfide che interessano il Mediterraneo e i Paesi che su di esso affacciano. Nell'occasione, Pierre Razoux, *Direttore dell'Institut Fondation méditerranéenne d'études stratégiques* (FMES), ha svolto una relazione sulle tensioni e gli sviluppi geopolitici che interessano l'area, ponendo l'accento sulla crescente importanza che sarà assunta dalle strutture portuali e dalle vie di comunicazione marittima, considerando la previsione di un raddoppio – da qui a venti anni – del volume del commercio marittimo e la crescente importanza strategica dei collegamenti sottomarini per il trasporto dell'energia. Proprio queste nuove opportunità rendono il Mediterraneo al centro, da un lato, di un nuovo processo di sviluppo e di crescita, dall'altro, di nuove tensioni e conflitti, soprattutto nella sponda Sud-Orientale.

Il 25 febbraio si è svolta, quindi, la Conferenza, il cui programma è stato riformulato in ragione dello scoppio della guerra tra l'Ucraina e la Federazione delle Repubbliche russe.

Dopo i saluti istituzionali iniziali, ha avuto luogo una prima sessione speciale sulla situazione in Ucraina, nella quale è intervenuto l'Ambasciatore del Paese ucraino in Francia, *Vadym Omelchenko*. Il Presi-

dente della Commissione Affari Esteri e di Difesa del Senato francese ha presentato, quindi, una proposta di dichiarazione finale che è stata, poi, votata dai partecipanti alla Conferenza (*vedi Allegato*). Sono, poi, seguiti interventi da parte di ogni delegazione dei Parlamenti nazionali che hanno espresso la loro posizione nei confronti della grave crisi in atto, esprimendo una sostanziale unità nel condannare l'accaduto e nell'auspicare una soluzione che possa portare alla pace.

Ha, poi, svolto un intervento il Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo, David McAllister, sottolineando la necessità che l'Europa si doti di strumenti di politica estera e di difesa comuni, rafforzi i meccanismi di decisione e di pronta capacità di intervento e crei le necessarie sinergie in termini di investimenti.

Nella seconda sessione si è svolta una riflessione sulla risposta che l'Unione europea è chiamata a fornire in relazione alla crisi in Ucraina. Hanno svolto singoli interventi, il Generale Eric Autellet, Maggiore Generale di Stato Maggiore della Difesa, Alice Guitton, Responsabile delle relazioni strategiche ed internazionali del Ministero della difesa e Jean-Dominique Giuliani, Presidente della Fondazione Robert Shuman.

Infine, nell'ultima sessione di lavoro, dedicata all'azione che l'Unione europea può svolgere a supporto dell'integrità territoriale dell'Ucraina, è intervenuta la rappresentante dell'opposizione democratica della Bielorussia, Sviatlana Tsikhanouskaya, la quale ha fornito un quadro aggiornato della situazione del suo Paese, anche in ordine alla necessità che vengano garantiti i diritti e le libertà democratiche.

Concludo, rilevando come la partecipazione alla Conferenza in presenza ha reso possibile constatare dal vivo, nella drammaticità del momento, un'unità di intenti e di vedute molto forte a dimostrazione di come l'Unione europea sia comunità di comuni valori e principi. La consapevo-

lezza, sottolineata più volte durante gli interventi, è che i cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi richiedono al più presto la realizzazione di una maggiore autonomia in politica estera e di difesa comune dell'Europa, sia sul versante decisionale che sul versante operativo.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione svolta a Parigi in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (24-25 febbraio 2022).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI COPRESIDENTI



**DIMENSION
PARLEMENTAIRE**

**20° Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di
sicurezza comune e la politica di sicurezza e difesa comune
(PESC/PSDC)**

25 febbraio 2022

Dichiarazione

Noi, rappresentanti delle Commissioni Affari esteri e Difesa di tutti i Parlamenti nazionali dell'Unione Europea e del Parlamento europeo,

1. Condanniamo con la massima fermezza l'aggressione militare russa in Ucraina, in flagrante violazione dei principi riconosciuti dalla comunità internazionale e degli impegni assunti dalla Russia.
2. Esprimiamo la massima solidarietà alle legittime autorità dell'Ucraina e al Popolo ucraino.
3. Affermiamo con forza il nostro sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno delle frontiere internazionalmente riconosciute.
4. Chiediamo alla Federazione Russa un ritiro immediato e senza condizioni delle forze militari dispiegate in Ucraina.
5. Condanniamo l'assenso dato dal Parlamento russo all'invasione dell'Ucraina e la strumentalizzazione dell'istituzione parlamentare ai fini di conquiste territoriali.
6. Esortiamo le istanze parlamentari delle organizzazioni multilaterali a condannare l'invasione dell'Ucraina e le azioni della Federazione Russa.
7. Sottolineiamo la responsabilità dei dirigenti della Federazione Russa nello scoppio e nelle conseguenze di questo conflitto.

8. Chiediamo all'Unione europea di imporre sanzioni politiche, economiche, commerciali e finanziarie di un'ampiezza senza precedenti nei confronti della Federazione Russa, applicabili senza indugi e stabilite in coordinamento con i nostri partner e alleati.
9. Chiediamo all'Unione europea di fornire un sostegno massiccio e costante al governo e al Popolo dell'Ucraina, mobilitando tutti i mezzi necessari, in particolare quelli di natura economica e umanitaria, e di coordinarsi con i partner e alleati per ampliare questo sostegno, plaudendo al contempo alla rapidità con la quale è stato recentemente approvato dall'Unione europea un prestito di 1,2 miliardi di euro in favore dell'Ucraina.
10. Auspichiamo che l'Unione europea si organizzi nel più breve tempo possibile per accogliere nelle migliori condizioni i rifugiati ucraini che questa guerra rischia di provocare.
11. Esprimiamo, in questo contesto, la nostra unità, il nostro attaccamento incrollabile ai valori comuni europei e la nostra determinazione di rafforzare la solidarietà nei confronti degli Stati membri situati alle frontiere esterne dell'Unione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, dell'Associazione Mobilitazione Generale Avvocati e dell'Associazione dei giuristi siciliani, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato	12
Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandra Stella, avvocato civilista, di Silverio Sica, avvocato penalista, e di Michele Dionigi, professore di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « Aldo Moro » di Bari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato	12

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamento presentato dai relatori</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative e subemendative approvate</i>)	27
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	28

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, dell'Associazione Mobilitazione Generale Avvocati e dell'Associazione dei giuristi siciliani, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandra Stella, avvocato civilista, di Silverio Sica, avvocato penalista, e di Michele Dionigi, professore di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « Aldo Moro » di Bari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interven-

gono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca.

La seduta comincia alle 21.10.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, preliminarmente constata che non vi sono obiezioni alla richiesta pervenuta per le vie brevi di attivazione dell'impianto a circuito chiuso, che quindi dispone.

Avverte che prima della seduta: il rappresentante del gruppo Forza Italia, onorevole Zanettin, ha ritirato le proposte subemendative, a sua prima firma, 0.9.43.30, 0.29.21.11, 0.30.11.21, 0.30.11.9, 0.30.11.20, 0.30.11.10, 0.31.4.22, 0.31.4.23, 0.31.4.12, 0.31.4.9, 0.31.4.8, 0.31.4.11, 0.2.73.66, 0.2.73.64, 0.2.73.68, 0.16.11.17, 0.19.10.20, 0.19.10.21, 0.31.4.10, 0.33.2.2, 0.33.2.3, 0.35.3.3, nonché il subemendamento Siracusano 0.16.11.20; il gruppo Partito democratico ha ritirato le proposte subemendative: Bordo 0.3.34.33, 0.16.11.16, 0.19.10.18, 0.19.10.28, 0.19.10.30, 0.19.10.27, 0.19.10.19 e 0.31.4.7 e Bazoli 0.9.43.34, 0.16.11.24, 0.24.5.16 e 0.30.11.11; il gruppo MoVimento 5 Stelle ha ritirato le proposte emendative: Businarolo 2.16, 10.3 e 21.1, D'Orso 2.17, 8.04, 10.23 e 37.4 e Cataldi 39.1 e 39.2, nonché le proposte subemendative Sarti 0.2.73.6, 0.3.34.5, 0.10.24.5, 0.16.11.2 e

0.28.5.3, Ascari 0.2.73.8, Ferraresi 0.3.34.2, Scutellà 0.3.34.4, 0.21.6.5, 0.22.4.4, 0.24.5.2, 0.25.8.2, 0.28.5.4, 0.29.21.2, 0.31.4.3 e 0.33.2.1, e Di Sarno 0.4.13.14 e 0.30.11.1; la rappresentante del gruppo Coraggio Italia, onorevole Parisse, ha ritirato le proposte subemendative D'Ettore 0.2.73.61, 0.12.13.12, 0.12.13.13 e 0.19.10.17. Avverte altresì che i relatori hanno presentato la proposta subemendativa 0.8.1.12 (*vedi allegato 1*).

Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha interrotto i propri lavori sull'emendamento Varchi 0.2.73.55 su cui aveva chiesto di intervenire l'onorevole Ferri.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di porre in distribuzione l'elenco delle proposte emendative e subemendative ritirate dai presentatori. Ritiene che di conseguenza sopravvivano le proposte emendative e subemendative che non sono state esplicitamente ritirate e che pertanto restano da lei sottoscritte. A tale proposito fa presente che resta impregiudicata la questione da lei sottoposta alla Giunta per il Regolamento e rispetto alla quale non cambia la posizione già espressa.

Mario PERANTONI, *presidente*, assicura che l'elenco delle proposte emendative e subemendative ritirate verrà posto in distribuzione.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede che venga messo in distribuzione anche il testo del subemendamento 0.8.1.12 presentato dai relatori, per consentire a tutti di valutarne il contenuto.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa notare al collega Colletti che il testo del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori è già stato messo in distribuzione.

Cosimo Maria FERRI (IV) interviene sull'ordine dei lavori, al fine di rammentare che la questione avanzata nella seduta di ieri dalla collega Bartolozzi, con riguardo alla sottoscrizione tardiva di proposte emendative successivamente ritirate, è stata dalla stessa sottoposta, tramite il presidente di

turno dell'Assemblea, all'attenzione del Presidente della Camera e della Giunta per il Regolamento. Nel rammentare che tale questione è stata sollecitata anche da un suo personale intervento in Assemblea, chiede se sia intervenuta una qualche comunicazione da parte del Presidente della Camera.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del Presidente della Camera sulla questione richiamata.

Cosimo Maria FERRI (IV) chiede quindi di sospendere la seduta fino a quando non sarà pervenuta la risposta del Presidente della Camera.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ribadire che fino a questo momento non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del Presidente della Camera, fa presente che la questione sarà nuovamente affrontata quando e se tale comunicazione arriverà.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) interviene sull'ordine dei lavori, con l'obiettivo di contribuire al buon andamento della seduta, evitando una successiva sospensione. Pone pertanto un quesito relativo alla formulazione del testo del subemendamento 0.8.1.12 dei relatori che sopprime la parte principale dell'emendamento 8.1 del Governo, mantenendo esclusivamente la parte conseguenziale. Nel considerare anomalo il fatto che, a seguito della soppressione della parte principale, resti in vita solo la parte conseguenziale, si domanda se tale sia l'effettiva volontà dei relatori oppure se si sia trattato di un errore di stesura del testo.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente al collega Colletti che la questione verrà approfondita al momento opportuno, quando si passerà all'esame delle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 8. Chiede quindi all'onorevole Ferri se intenda confermare la richiesta di intervento sul subemendamento Varchi 0.2.73.55, avanzata nella seduta precedente.

Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente che il tema posto dal subemendamento 0.2.73.55 della collega Varchi è molto importante, oltre che particolarmente sentito all'interno della magistratura, dal momento che è volto ad evitare una corsia preferenziale nel conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi a soggetti che siano stati precedentemente collocati fuori ruolo. Ritiene infatti che allo stato la cosiddetta riforma Cartabia si configuri come un intervento in favore dei magistrati collocati fuori ruolo, che svolgono le funzioni di capi di gabinetto, capi dipartimento e capi degli uffici legislativi dei ministeri. Rileva come nessuno parli del conflitto di interessi dei soggetti che circondano la Ministra e che si occupano di quelle stesse disposizioni da cui potrebbero trarre beneficio. Precisa pertanto che il subemendamento Varchi 0.2.73.55 interviene in materia di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi anche nei confronti di quei capi di gabinetto i quali percepiscono un compenso di 260 mila euro lordi annui che la riforma in esame ha inteso mantenere, essendo stata respinta la proposta della collega Bartolozzi sul divieto di cumulo. Sottolinea inoltre che il subemendamento in questione è volto a limitare la discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura, ricordando come alcuni magistrati al rientro dal collocamento fuori ruolo siano stati privilegiati nel conferimento degli incarichi mentre altri, forse perché avevano collaborato con Ministri non graditi, sono stati bloccati nell'avanzamento di carriera. Ritiene pertanto del tutto ragionevole porre un limite a tale situazione, stabilendo una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti. A suo parere occorre porsi il problema dei magistrati che svolgono funzioni di collaborazione con l'Esecutivo in ruoli apicali e che presentano quindi una situazione ancora più delicata di quella dei loro colleghi che sono stati eletti in Parlamento. Ritiene in conclusione indispensabile evitare le attuali disparità di trattamento tra magistrati, a seconda del motivo del loro collocamento fuori ruolo.

Maria Carolina VARCHI (FDI) esprime la convinzione che sul subemendamento a sua prima firma 0.2.73.55 il Governo avrebbe dovuto quanto meno astenersi dall'esprimere un parere contrario, rimettendosi alla Commissione. A suo parere si tratta di un clamoroso caso di conflitto di interessi del Ministero della Giustizia, che ospita il maggior numero di magistrati collocati fuori dal ruolo. Considera pertanto legittimo che si affronti il tema del rientro in ruolo di tali magistrati, evitando che essi usufruiscano di una corsia preferenziale nel conferimento di incarichi diretti e semidirettivi. Nel sottolineare che il subemendamento a sua prima firma è perfettamente congruente con le intenzioni dichiarate nei convegni e negli incontri pubblici da tutti coloro che si sono sempre detti favorevoli ad una disciplina del conferimento fuori ruolo, ribadisce la convinzione che tra i componenti la Commissione vi sia un timore reverenziale nell'affrontare il tema. Ritenendo che il subemendamento a sua prima firma non sia scandaloso né configuri in alcun modo un delitto di lesa maestà, chiede che esso venga messo in votazione, augurandosi che i colleghi di Commissione si ravvedano.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede di intervenire.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente alla collega Bartolozzi che è già intervenuta sul subemendamento Varchi 0.2.73.55 nel corso della seduta di ieri. Le consente comunque di intervenire brevemente.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel confermare che il suo intervento sarà breve, fa presente che voterà in senso favorevole sul subemendamento 0.2.73.55 della collega Varchi, oltre che per le ragioni da quest'ultima brillantemente esposte, anche per un ulteriore motivo. Evidenzia infatti come la questione sia ancor più cogente dopo l'approvazione, nel corso della seduta di ieri, del subemendamento 0.1.26.15 dei relatori, che riformulando al ribasso il testo di una sua proposta subemendativa, ha inteso esten-

dere la disciplina del collocamento fuori ruolo anche ai magistrati amministrativi e contabili. Fa presente infatti che il conflitto di interessi si porrà a maggior ragione per quei magistrati amministrativi che, una volta rientrati in ruolo dopo aver ricoperto l'incarico di capo di gabinetto presso un Ministero o presso la Presidenza del Consiglio, potrebbero doversi esprimere sul medesimo atto che essi stessi hanno provveduto a redigere. Nel rammentare a titolo esemplificativo la facilità di carriera con cui un magistrato collocato fuori ruolo presso l'allora Ministro Orlando è successivamente diventato capo della Procura di Napoli ed è in corsa attualmente per la Direzione Nazionale Antimafia, invita i colleghi a votare in senso favorevole, rivolgendosi in particolare agli esponenti del gruppo di Forza Italia.

Franco VAZIO (PD) ruba solo pochi istanti al dibattito in corso, ritenendo indispensabile una premessa di carattere generale. Nel rammentare che il provvedimento in esame affronta un tema assai delicato, quale è quello della struttura e del funzionamento di un organo costituzionale, fa presente che sono ben accetti tutti gli interventi, come quelli della collega Bartolozzi, volti ad evidenziare le eventuali criticità del testo. A suo parere occorre tuttavia mettere un punto fermo a determinati interventi che infangano il lavoro di tanti soggetti i quali non possono essere accusati di conflitto di interesse o tacciati di deviare dalle funzioni istituzionali per il solo motivo che non siedono tra questi banchi. Nel far presente a tale proposito che si tratta di funzionari dello Stato che forniscono il loro contributo anche al lavoro parlamentare, rivolge a tutti il monito a riportare la discussione in un alveo corretto, come la Commissione Giustizia ha sempre dimostrato di saper fare.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento Varchi 0.2.73.55, non condivide alcune delle considerazioni svolte dal collega Vazio, secondo il quale funzionari pubblici non possono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse. Al

riguardo segnala come nel corso di questa legislatura alcuni capi di gabinetto, magistrati fuori ruolo, si sono trovati a scrivere provvedimenti ovvero emendamenti su argomenti che avrebbero potuto influire sulla loro carriera. In particolare ritiene che il subemendamento in esame sia importante proprio per scongiurare il rischio che si utilizzino posizioni di potere per finalità di carriera. Preannuncia quindi il suo voto favorevole su un emendamento che, se approvato, risulterebbe certamente a favore di tutti i magistrati. Invita quindi i colleghi parlamentari a valutare positivamente il contenuto della proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Varchi 0.2.73.55.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede ai relatori come intendano procedere nel prosieguo dei lavori del provvedimento.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, propone alla Commissione di procedere con le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 2.

Pierantonio ZANETTIN (FI) chiede che venga accantonato il subemendamento a sua prima firma 0.2.73.67 al fine di poterne meglio valutare la proposta di riformulazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, concordi i relatori e il Governo subemendamento Zanettin 0.2.73.67 deve intendersi accantonato.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel comprendere le ragioni dell'accantonamento testé disposto dalla presidenza, osserva come la proposta di riformulazione vada in senso nettamente contrario rispetto alle finalità del testo originario del subemendamento. Ritiene, al riguardo, che ove si trattasse di un nuovo testo, dovrebbe essere consentita la possibilità di presentare subemendamenti.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come la riformulazione del subemendamento Zanettin 0.2.73.67 in realtà sia un nuovo emendamento dal momento che viene riscritta la lettera *c*) dell'emendamento 2.73 del Governo. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno che i relatori presentassero un subemendamento a loro firma in luogo della riformulazione del subemendamento Zanettin 0.2.73.67.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiarisce che, a seguito dell'accantonamento, la proposta di riformulazione dell'emendamento Zanettin 0.2.73.67 non è ora all'esame della Commissione.

Catello VITIELLO (IV) accetta la proposta di riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.73.70 che salvaguarda la possibilità di implementare l'organico della magistratura prevedendo una corsia preferenziale per i magistrati che scelgono di rimanere in servizio.

La Commissione approva il subemendamento Vitiello 0.2.73.70 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge il subemendamento Annibali 0.2.73.74.

Catello VITIELLO (IV) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.2.73.75 volto a prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre un unico organo di autogoverno a prescindere dalla funzione esercitata dai magistrati.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo a sostegno del subemendamento Vitiello 0.2.73.75, dichiara di condividere la finalità di semplificazione dell'assetto della magistratura anche mediante la previsione di un unico organo di autogoverno per la magistratura amministrativa, tributaria e contabile. Al riguardo, nel ricordare la proposta di legge del collega Verini presentata nella scorsa legislatura, ritiene che la riorganizzazione in tale direzione consentirebbe anche una maggiore trasparenza e

semplicità dell'assetto della magistratura più comprensibile per i cittadini.

Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo sempre a sostegno del subemendamento Vitiello 0.2.73.75, ritiene che la questione di un unico organo di autogoverno della magistratura richiami la questione di una riforma costituzionale. In proposito ricorda la proposta di legge presentata dal collega Violante che prevedeva l'istituzione di una Alta corte della magistratura. Evidenzia, più in generale, come la riforma scelta dalla ministra Cartabia sia in realtà una mini riforma che certamente non lascerà il segno ma che al contrario potrebbe rivelarsi una riforma del tutto inutile, anche meno incisiva della precedente riforma Castelli.

La Commissione respinge il subemendamento Vitiello 0.2.73.75

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Sarti 0.2.73.12, ritiene che esso costituisca l'esempio emblematico della distonia tra la riforma Cartabia e il testo della riforma Bonafede che prevedeva la valutazione dei magistrati attraverso un sistema di punteggi. Nel giudicare tale citato sistema assai preferibile rispetto al sistema dei giudizi previsto dalla riforma Cartabia, si chiede come possa il Movimento 5 Stelle assumere, al riguardo, una posizione che certamente non è coerente con i contenuti del testo originario della riforma Bonafede. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sul subemendamento Sarti 0.2.73.12.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.2.73.12, chiarisce che la finalità è quella di prevedere, nell'ambito della valutazione dei magistrati, un sistema di punteggi nella valutazione del criterio dell'anzianità. Al riguardo ritiene che avrebbe preferito certamente votare il testo originario della riforma Bonafede in quanto il nuovo sistema, per come è concepito, potrebbe risultare foriero di numerosi contenziosi.

Maria Carolina VARCHI (FDI) dichiara di non comprendere se il subemendamento Sarti 0.2.73.12 comporti o meno il ritorno al meccanismo dei punteggi, previsto dall'originario progetto di riforma del Ministro Bonafede, poi sostituito dalla previsione dei giudizi nel progetto della Ministra Cartabia. Chiede, su tale profilo, ai relatori chiarimenti circa la contraddizione tra la proposta emendativa in esame, sulla quale è stato espresso parere favorevole, e le altre norme del provvedimento.

Cosimo Maria FERRI (IV) esprime il proprio rammarico per il fatto che di fronte a questioni serie, come quella posta dalla deputata Varchi, non vi siano un confronto e un dibattito adeguati. Rileva anch'egli come il subemendamento in esame introduca una norma che si pone in contraddizione rispetto al resto del progetto di riforma e stigmatizza il fatto che, a fronte di tali rilevi, non venga data alcuna spiegazione.

Venendo al merito della proposta emendativa, ricorda come il tema della valutazione dell'anzianità sia stato lungamente dibattuto nella magistratura e come, originariamente, il conferimento degli incarichi avesse luogo essenzialmente in virtù dell'anzianità. Sottolinea come tale criterio sia stato successivamente superato ma come ciò abbia prodotto l'effetto di promuovere il carrierismo all'interno della magistratura.

Rileva come il subemendamento in esame vada, a suo avviso, nella giusta direzione, in quanto esso è volto a limitare la discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura, la cui composizione viene ridisegnata dal provvedimento in esame, a suo avviso a beneficio delle correnti. Osserva come il ricorso al criterio dell'anzianità limiti il potere delle correnti e sottolinea gli aspetti contraddittori delle proposte della Ministra Cartabia, in quanto non è chiaro se si intenda privilegiare il criterio dell'anzianità o i criteri discrezionali.

Stigmatizza, infine, il fatto che su tali temi, nonostante la loro delicatezza, non sia consentito un dibattito adeguato.

La Commissione approva il subemendamento Sarti 0.2.73.12 (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede al deputato Ferri se intenda accettare la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.2.73.73, avanzata dai relatori.

Cosimo Maria FERRI (IV) dichiara di non accettare la riformulazione proposta dai relatori, in considerazione del fatto che l'introduzione di criteri discrezionali, di per sé condivisibile, diviene preoccupante a fronte del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura che determinerà l'aumento del peso delle correnti. Denuncia il rischio che vengano penalizzati i magistrati che non partecipano alla vita associativa delle correnti e che svolgono silenziosamente il loro lavoro e rileva come con il testo proposto dai relatori si rischi di aumentare pericolosamente il potere delle correnti.

Mario PERANTONI, *presidente*, prende atto che, a seguito della mancata accettazione della proposta di riformulazione, i relatori ed il Governo esprimono parere contrario sul subemendamento Ferri 0.2.73.73.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), richiamando le osservazioni precedentemente svolte dalla deputata Varchi sul subemendamento Sarti 0.2.73.12, sottolinea come il Governo e la maggioranza stiano procedendo in modo confuso, in quanto il predetto subemendamento Sarti 0.2.73.12, approvato con il parere favorevole dei relatori e del Governo, prevede l'attribuzione di punteggi, mentre la riformulazione proposta del subemendamento Ferri 0.2.73.73 prevede, al contrario, il ricorso a giudizi in luogo di punteggi. Osserva come, qualora la riformulazione fosse stata accettata ed approvata, si sarebbe determinata l'impossibilità di dare attuazione alla riforma e sarebbe stato necessario un intervento correttivo.

Stigmatizza le modalità disordinate con le quali si stanno svolgendo i lavori e chiede

una riflessione, quantomeno sulle proposte emendative oggetto di riformulazione, al fine di evitare l'approvazione di norme contraddittorie.

Maria Carolina VARCHI (FDI) sottolinea come il deputato Ferri, non accettando la riformulazione proposta, abbia evitato alla maggioranza di incorrere nell'approvazione di una norma contraddittoria rispetto ad altre norme contenute nel provvedimento in esame. Denuncia l'assenza di una visione generale e sottolinea come su un provvedimento di tale delicatezza abbia avuto luogo una trattativa mercantile, che ha portato a un compromesso al ribasso. Nel ribadire il giudizio fortemente negativo del suo gruppo su tale modo di procedere, dichiara il voto favorevole sul subemendamento Ferri 0.2.73.73.

La Commissione respinge il subemendamento Ferri 0.2.73.73.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede alla deputata D'Orso se intenda accogliere la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.2.73.11, avanzata dai relatori.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara di accettare la riformulazione proposta, apprezzando lo sforzo di mediazione rispetto alla formulazione originaria, volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma alla valutazione dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) contesta che la riformulazione proposta sia una mediazione e rileva come essa, al contrario, costituisca una riscrittura *ex novo* della proposta emendativa. Sottolinea come con tale riscrittura venga sostanzialmente riproposta la formulazione originaria della norma sulla quale il subemendamento incide. Sottolinea come non si tratti di una riformulazione ma di un nuovo testo in ordine al quale è necessaria, a suo avviso, la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) dichiara il voto contrario sul subemendamento D'Orso 0.2.73.11, come riformulato. Sottolinea come avrebbe viceversa espresso voto favorevole sul testo originario della proposta emendativa in esame e osserva come la riformulazione abbia sostanzialmente riproposto la norma oggetto della proposta emendativa del Governo. Ritiene inaccettabile che i commissari siano raggirati in tal modo dai relatori e osserva come sarebbe stato più corretto da parte dei relatori medesimi esprimere un parere contrario.

Maria Carolina VARCHI (FDI) sottolinea come la riformulazione della proposta emendativa in esame vada in senso contrario rispetto al testo originario della proposta medesima, in quanto rafforza addirittura la previsione che il subemendamento in esame intendeva circoscrivere. Giudica assurdo che un gruppo della maggioranza rivendichi addirittura come un successo una riformulazione che va in senso contrario rispetto al testo originario del subemendamento.

Ritiene opportuno investire la Giunta per il Regolamento della questione, affinché si pronunci sull'ammissibilità di una riformulazione che stravolge la proposta emendativa alla quale si riferisce e che rafforza una previsione che la proposta emendativa intendeva sopprimere. Chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame, in attesa che la Giunta per il Regolamento e il Presidente della Camera si esprimano. Ribadisce di ritenere inaccettabile la prassi di stravolgere gli emendamenti attraverso le riformulazioni e chiede ai relatori chiarimenti su tale modo di procedere.

Cosimo Maria FERRI (IV) osserva come la proposta emendativa in esame attenga al tema della valutazione dell'attività svolta dai magistrati collocati fuori ruolo rispetto a quella svolta dai magistrati negli uffici giudiziari. Sottolinea come la proposta di riforma del Ministro Bonafede fosse volta a valorizzare l'attività dei magistrati all'interno degli uffici giudiziari, che spesso si

sono visti superati, nell'attribuzione degli incarichi, da magistrati che avevano svolto la propria attività fuori ruolo.

Osserva come in epoca più risalente il Consiglio superiore della magistratura fosse orientato a non valorizzare il periodo fuori ruolo, ma come tale orientamento si sia successivamente modificato in favore di magistrati che avevano svolto gli incarichi di capi di gabinetto e di capi degli uffici legislativi. Osserva, infine, come il testo della norma, risultante dalla riformulazione, rischi di essere poco chiaro.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Verini, insiste nel chiedere la votazione del subemendamento D'Orso 0.2.73.11, come riformulato.

La Commissione approva il subemendamento D'Orso 0.2.73.11 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta era stato espresso parere favorevole sul subemendamento Varchi 0.2.73.57, a condizione che fosse riformulato.

Maria Carolina VARCHI (FDI), apprezzando l'intenzione dei relatori di riformulare il subemendamento 0.2.73.57 a sua prima firma, chiede chiarimenti sul senso della riformulazione proposta che, a prima vista, appare peggiorativa rispetto al testo originario.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO chiarisce che nel testo originario del subemendamento Varchi 0.2.73.57 si prevede che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini del candidato siano accertate sulla base degli esiti delle verifiche ispettive su tutte le pregresse esperienze del candidato, mentre nel testo riformulato vengono presi in considerazione, ai medesimi fini, gli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolto o ha svolto funzioni direttivo o semidirettive. Si attribuisce pertanto importanza all'attività svolta nell'ambito dell'ufficio, anziché all'attività genericamente

svolta dal singolo magistrato in tutta la sua carriera.

Maria Carolina VARCHI (FDI) accetta la proposta di riformulazione del subemendamento 0.2.73.57 a sua prima firma, pur segnalando che il testo da lei proposto aveva un carattere più esteso, perché la valutazione si riferiva a tutta la carriera del magistrato, mentre nel testo riformulato si verifica solo quella parte della carriera svolta negli uffici che il magistrato ha ricoperto. Giudica in ogni caso un passo avanti la riformulazione proposta, che, anche se di minore ampiezza, si muove nella giusta direzione.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), pur apprezzando maggiormente il testo originario del subemendamento Varchi 0.2.73.57, concorda con la proponente nel giudicare comunque positivamente la riformulazione proposta dai relatori.

Osserva però che limitare il giudizio all'attività svolta negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive comporta che tutta la restante attività precedente svolta dal magistrato – anche nel caso in cui questa possa essere valutata negativamente – non rivesta alcuna influenza sull'attribuzione di incarichi. Ritiene tale scelta non del tutto corretta.

Evidenzia inoltre che, volendo valutare l'attività pregressa dei magistrati, sarebbe opportuno approvare l'emendamento Zanettin 3.31, riferito all'articolo 3.

Preannuncia comunque il proprio voto favorevole sul subemendamento Varchi 0.2.73.57, come riformulato.

Catello VITIELLO (IV) critica la riformulazione del subemendamento Varchi 0.2.73.57, che risulta del tutto priva di portata normativa nei casi in cui il candidato non abbia mai svolto in precedenza alcuna funzione direttiva o semidirettiva. Ritiene che sarebbe meglio non approvare il citato subemendamento nella riformulazione proposta, che costituisce un modo sbagliato di legiferare.

Cosimo Maria FERRI (IV) osserva che i magistrati che hanno svolto incarichi direttivi o semidirettivi vengono comunque valutati al termine del quadriennio. In proposito segnala che sarebbe opportuno potenziare il ruolo degli Ispettorati, la cui attività non è da intendere in senso punitivo, ma come un'attività ordinaria e con frequenza annuale, da utilizzare per la progressione dei candidati più meritevoli. Sarebbe quindi opportuno investire maggiormente sull'attività ispettiva, dotandola di un più ampio organico.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede ulteriori chiarimenti sul significato della riformulazione del subemendamento Varchi 0.2.73.57. Ritiene infatti che il testo originario facesse riferimento a verifiche da effettuare in seguito alla presentazione della candidatura da parte di un magistrato. Il testo riformulato lascia intendere che il Consiglio superiore della magistratura possa valutare il candidato solo se siano già state fatte ispezioni negli uffici dove ha svolto la propria funzione direttiva o semidirettiva. Chiede quindi se il testo riformulato faccia riferimento a verifiche già svolte oppure ancora da svolgere.

La Commissione approva il subemendamento Varchi 0.2.73.57 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente*, segnala l'impossibilità di procedere alla votazione dell'emendamento 2.73 del Governo, in quanto non è stato concluso l'esame dei subemendamenti ad esso riferiti. Restano infatti ancora accantonati gli identici subemendamenti Sarti 0.2.73.13, Annibaldi 0.2.73.71, Vitiello 0.2.73.76 e Ferro 0.2.73.80, nonché il subemendamento Zanettin 0.2.73.67.

Chiede quindi ai relatori come intendano proseguire l'esame del provvedimento.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Verini, propone di proseguire con l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 5 a 9.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come fosse stato convenuto di concludere l'esame dei subemendamenti riferiti all'articolo 2, che risultano ancora accantonati. Rammenta inoltre come siano state sollevate obiezioni in merito alla corretta definizione – riformulazioni o nuovi emendamenti – da attribuire ad alcune proposte dei relatori e che pertanto non sia opportuno procedere senza aver preventivamente risolto tali questioni.

Si dichiara comunque disponibile a ripartire dall'articolo 1, mentre non intende passare dall'articolo 2, senza peraltro averlo concluso, all'articolo 5. Nel caso in cui ciò non sia possibile, propone di sospendere la seduta e convocare un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mario PERANTONI, *presidente*, evidenzia che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolto nella giornata odierna non è stata presa alcuna decisione in merito all'ordine di esame degli articoli.

Maria Carolina VARCHI (FDI) si dichiara sorpresa dalla richiesta di passare all'esame dell'articolo 5, che reca norme di coordinamento tra la riforma Cartabia e il diritto vigente. Si chiede infatti come si possa affrontare la questione del coordinamento del diritto vigente rispetto a una nuova disciplina, che ancora non è del tutto definita.

Pertanto, se i relatori e il Governo non sono ancora in grado di completare l'esame dell'articolo 2, propone almeno di proseguire, in maniera logica e coerente, con l'esame dell'articolo 3 o di interrompere la seduta in attesa del completamento dell'attività istruttoria da parte dei relatori e del Governo.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel far presente che risulta ancora accantonato l'emendamento Varchi 1.10 e che pertanto non è stato concluso l'esame dell'articolo 1, sottolinea che l'articolo 5, al cui esame i relatori hanno testé preannunciato di voler passare, detta criteri per il coordinamento

delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in attuazione della delega di cui al medesimo articolo 1. Ritiene pertanto che sia impossibile poter procedere all'esame dell'articolo 5 prima di aver concluso quello relativo all'articolo 1. A suo avviso sarebbe quindi più opportuno rinviare i lavori della Commissione alla giornata di domani per dare modo ai relatori ed al Governo di confrontarsi.

Walter VERINI (PD), *relatore*, rammenta preliminarmente che il provvedimento in discussione è di grande complessità e che sullo stesso la Commissione ha svolto un ingente numero di audizioni. Ricorda, inoltre, che al disegno di legge in esame, presentato dal Ministro Bonafede, l'attuale Ministro della Giustizia ha presentato numerosi emendamenti, frutto del lavoro di una Commissione ministeriale istituita dal Ministro stesso e che su tali emendamenti sono state svolte ulteriori audizioni, all'esito delle quali i parlamentari hanno presentato i propri subemendamenti. Ribadisce quindi la bontà della proposta formulata dal collega Saitta in merito all'esame delle proposte emendative e subemendative riferite agli articoli da 5 a 9, sottolineando come sia necessario temperare l'esigenza di consentire alla Commissione di esprimersi compiutamente sul provvedimento con quella di consentire all'Assemblea di avviarne l'esame il 19 aprile prossimo. Per tale ragione, sottolinea che, d'intesa con il Governo, si è convenuto che la Commissione proceda nell'esame del provvedimento fino alle 24 della giornata odierna per concluderlo entro domani. Ribadendo come i relatori siano già pronti a formulare i propri pareri su tutte le proposte emendative e subemendative presentate, reitera l'intenzione dei relatori di passare ad esaminare intanto quelle riferite agli articoli da 5 a 9.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel far presente che Italia Viva, attraverso il suo capo gruppo onorevole Annibali, ha dato la propria disponibilità a lavorare con buon senso e buona volontà nella giornata odierna fino alle ore 24, stigmatizza come invece il Go-

verno non sia pronto a fornire i propri pareri su un provvedimento sul quale la Commissione, come ricordato dal relatore stesso, ha svolto audizioni oltre un anno fa. Nel condividere il rilievo del collega Colletti che ha fatto notare come l'articolo 5 sia una norma di coordinamento, ritiene grave che il Governo, che non è ancora in grado di formulare i pareri su tutti gli emendamenti, faccia in qualche modo pressione per terminare prima possibile l'esame in sede referente del provvedimento. Chiede quindi che la Ministra Cartabia intervenga in Commissione per rispondere alle richieste avanzate dal suo gruppo e per giustificare i motivi per i quali il Governo non ha ancora provveduto ad esaminare compiutamente le proposte emendative e subemendative presentate. Nell'evidenziare come anche molte delle proposte di riformulazione presentate non si sono rilevate efficaci, ritiene particolarmente grave la modalità con la quale il dicastero della Giustizia sta affrontando l'esame del provvedimento.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel sottolineare come spesso accada nel corso dei lavori parlamentari, che si accantonino delle parti di provvedimento e che si proceda con l'esame di articoli successivi, ritiene che la Commissione debba procedere con i propri lavori.

Eugenio SAITTA (M5S), nel replicare ai colleghi in merito alle perplessità manifestate in ordine al passaggio all'esame dell'articolo 5, rammenta che le uniche due proposte emendative ad esso riferite sono state ritirate. Anche a nome dell'altro relatore, onorevole Verini, con riferimento alle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 6, esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Scutellà 0.6.2.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula quindi parere contrario sui subemendamenti Varchi 0.6.2.6 e Bartolozzi 0.6.2.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 del Governo. In merito agli emendamenti e ai subemendamenti riferiti all'articolo 7, esprime parere contrario sui subemendamenti Bartolozzi

0.7.5.7, 0.7.5.9 e 0.7.5.10, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Paolini 0.7.5.3. Formula parere contrario sul subemendamento Bartolozzi 0.7.5.4 e parere favorevole sull'emendamento del Governo 7.5. Con riferimento alle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 8, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.8.12.1 dei relatori, esprime parere favorevole sul subemendamento Annibali 0.8.1.9, purché riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato 3*) ed esprime parere contrario sul subemendamento Maschio 0.8.1.7. Formula infine parere favorevole sull'emendamento 8.1 del Governo. Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sul subemendamento Bazoli 0.9.43.33, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), parere favorevole sull'emendamento del Governo 9.43 e parere contrario sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 9.32. Formula, quindi, parere favorevole sull'emendamento Costa 9.1, purché riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato 3*) ed esprime parere contrario sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 9.34 e parere favorevole sull'emendamento Morrone 9.29, purché riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione degli emendamenti 6.2, 7.5, 8.1 e 9.43 del Governo.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza che prima di procedere all'esame degli emendamenti sui quali è stato espresso parere favorevole purché riformulati, sia concesso ai commissari del breve tempo per verificare il contenuto di tali riformulazioni, evidenziando come in molti casi più che di riformulazioni si tratti di vere e proprie riscritture.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), accetta la riformulazione proposta dai relatori del subemendamento a sua prima firma 0.6.2.1.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ritiene che la riformulazione del subemendamento Scutellà 0.6.2.1 costituisca un passo indietro rispetto alla formulazione originaria dello stesso. Sottolinea infatti che l'articolo 6 del disegno di legge in esame, relativo all'Ufficio del massimario, prevedeva, oltre al dimezzamento del numero dei magistrati in servizio al massimario, anche che a tale ufficio potessero essere designati soltanto i magistrati con almeno la terza valutazione di professionalità, con almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requiranti di primo o di secondo grado. A suo avviso l'emendamento del Governo 6.2 consente ai magistrati di accedere al massimario con soli 8 anni di servizio e permette al primo presidente della Corte di cassazione di applicare la metà dei magistrati addetti a tale ufficio per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità, purché questi abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità ed abbiano una anzianità di servizio a tale ufficio non inferiore a due anni. Sottolinea come il subemendamento della collega Scutellà rispetto alla proposta di riformulazione pretendeva un maggior rigore e non comprende quindi le ragioni per le quali la stessa abbia accettato quindi una riformulazione peggiorativa.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel sottolineare come l'emendamento del Governo 6.2 preveda che facciano parte della pianta organica della Corte di Cassazione 67 magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, evidenzia che il testo predisposto dal Ministro Bonafede ne indicava soltanto 37. Rilevando la carenza di magistrati all'interno degli uffici giudiziari di merito, si domanda per quali ragioni il Governo ritenga necessario un innalzamento così ingente del numero della pianta organica dei magistrati presso il massimario. Nel prendere atto che l'Esecutivo con il provvedimento in esame sta distruggendo meccanismi che funzionavano correttamente, sottolinea di non condividere la modalità con cui si sta procedendo nel riformare l'ordinamento giudiziario.

Maria Carolina VARCHI (FDI), rilevando come con l'emendamento del Governo 6.2 di fatto si raddoppi il numero dei magistrati destinati all'Ufficio del massimario e del ruolo, chiede sulla base di quali valutazioni tecniche e di quali dati il Ministro abbia predisposto tale emendamento e quale sia la necessità di procedere in questa direzione. Nello stigmatizzare il fatto che i relatori abbiano testé presentato una serie di riformulazioni « alla cieca » sulle quali non vi è stata la possibilità di effettuare le opportune valutazioni da parte dei commissari, invita il presidente a svolgere il proprio ruolo in maniera tale da consentire alla Commissione di lavorare compiutamente. A suo avviso le modalità con le quali si sta procedendo all'esame di un provvedimento così importante infatti sono inconcepibili. In particolare, stigmatizza la circostanza che si continui da più parti ad invocare la necessità di procedere speditamente con i lavori, ricordando che l'avvio dell'esame in Assemblea è previsto per il 19 aprile prossimo, quasi che un eventuale ritardo dipendesse dalle opposizioni, quando in realtà sono il Governo e la maggioranza a non essere pronti. Chiede quindi di conoscere le ragioni per le quali si aumenta il numero dei magistrati preposti all'Ufficio del massimario quando invece tutti i tribunali necessitano di un incremento di organico. Ritenendo che le modalità con le quali si sta svolgendo il dibattito non siano rispettose del ruolo dell'opposizione, fa presente che il suo gruppo non è più disposto a tollerare tale situazione. Invita quindi il presidente a far rispettare le prerogative della Commissione e delle opposizioni, condividendo anche le tempistiche dell'esame. Nel ricordare che permane l'accantonamento di una proposta emendativa a sua firma riferita all'articolo 1, sottolinea come la Commissione stia procedendo all'esame del provvedimento in maniera confusa. In proposito ritiene che la presidenza debba prendere atto del fatto che non sarà possibile concludere l'esame del provvedimento entro il 19 aprile prossimo per responsabilità del Governo e dei relatori. Invita quindi il presidente a sospendere la seduta fino a quando l'esecutivo non sia in

grado di fornire le risposte alle domande che gli vengono rivolte e di fare chiarezza.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il subemendamento Scutellà 0.6.2.1.

Maria Carolina VARCHI (FDI), sottolineando come abbia formulato delle richieste in qualità di rappresentante di un gruppo in Commissione, ritiene che la presidenza non possa indire la votazione prima che le vengano fornite gli opportuni chiarimenti. Stigmatizza quindi la modalità di procedere nei lavori utilizzata dal presidente.

Mario PERANTONI, *presidente*, sottolinea come, se il rappresentante del Governo ed i relatori non hanno ritenuto di dover replicare all'intervento della collega Varchi, non lo possa fare per loro. Evidenzia quindi che il suo compito è quello, dopo aver preso atto che non vi sono altri interventi, di procedere con le votazioni.

La seduta, sospesa alle 23.35, è ripresa alle 23.40.

Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta di chiarimento formulata dalla collega Varchi al fine di comprendere meglio l'aumento dell'organico destinato all'Ufficio del massimario. Al riguardo riterrebbe opportuno che il Governo fornisse elementi informativi più precisi sull'attuale consistenza dell'Ufficio e sulle eventuali carenze di organico.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, con riferimento all'intervento della collega Varchi, la invita a considerare anche il nuovo comma 4 previsto dalla riformulazione del subemendamento Scutellà 0.6.2.1 che prevede che a ciascun collegio non possa essere applicato più di un magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo. Al riguardo precisa che la logica sottesa è quella di fare fronte alle note carenze strutturali di organico.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) ricorda come quello della carenza di organico della magistratura rappresenti un problema cronico che andrebbe fronteggiato con nuovi concorsi e con lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive. Esprime quindi rammarico per la risposta fornita dal rappresentante del Governo che in altri tempi si è fatto promotore di ben altre battaglie. In particolare ritiene che la soluzione proposta dal Governo rappresenti un intervento assai limitato, operato oltretutto nell'ambito di una legge delega, rispetto ad un problema grave che è in discussione da anni. Ribadisce come la soluzione non possa essere quella di utilizzare i magistrati assegnati all'Ufficio del massimario giudicando pertanto assai poco convincente la risposta del Governo.

La Commissione approva il subemendamento Scutellà 0.6.2.1 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del subemendamento Scutellà 0.6.2.1, devono ritenersi preclusi i successivi subemendamenti Varchi 0.6.2.6 e Bartolozzi 0.6.2.2.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) chiede alla presidenza di rivalutare l'annunciata preclusione del proprio subemendamento 0.6.2.2 che, a suo giudizio, risulterebbe precluso solo per la parte relativa alla valutazione di professionalità e non per la parte che interviene sul requisito dell'anzianità di servizio richiesta.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito di una rivalutazione, la presidenza porrà in votazione i subemendamenti Varchi 0.6.2.6 e Bartolozzi 0.6.2.2 esclusivamente con riferimento alla parte relativa all'anzianità di esercizio delle funzioni richiesta.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) ringrazia la presidenza per la precisazione in ordine ai subemendamenti preclusi, ribadendo che anche su tale questione il testo delle riforme Bonafede era certamente migliore.

In particolare osserva come i previsti otto anni di effettivo esercizio delle funzioni, richiesti dall'emendamento del Governo, non possono assolutamente ritenersi sufficienti per acquisire l'esperienza qualificata richiesta per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio del massimario. Più in generale dichiara di non comprendere la posizione assunta dal Gruppo del Movimento 5 Stelle rispetto al testo della riforma Cartabia, invitando i colleghi ad un supplemento di riflessione rispetto a questioni assai rilevanti come quella ora in discussione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente preliminarmente il subemendamento a sua prima firma 0.6.2.6 riguarda esclusivamente la modifica dell'anzianità di servizio richiesta, che passa da otto a dodici anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. Dichiara a tale proposito di non comprendere le motivazioni che sono alla base del parere contrario, considerato che il suo subemendamento si limita ad incrementare di soli quattro anni l'anzianità richiesta per essere designati all'Ufficio del massimario. Ritiene infatti che un'anzianità di dodici anni sia più aderente al previsto requisito della terza valutazione, anche avuto riguardo alla media delle carriere dei magistrati italiani, e che pertanto la sua proposta non costituisca uno stravolgimento dell'emendamento del Governo. Ribadisce pertanto la richiesta ai relatori di spiegare le ragioni del parere contrario, a meno che la motivazione non risieda nel fatto che il subemendamento reca le firme di deputati dell'opposizione che, in quanto tali, non hanno preso parte all'ampio mercato delle trattative in corso. Nel ritenere che, se così fosse, il lavoro svolto fin qui dal Governo risulterebbe squalificato, dichiara di non ritirare il subemendamento a sua prima firma 0.6.2.6 e chiede che venga posto in votazione.

Cosimo Maria FERRI (IV) rileva in primo luogo l'importanza del tema, dal momento

che l'Ufficio del massimario costituisce il cuore dell'attività della suprema Corte, di cui andrebbe valorizzata la funzione nomofilattica a garanzia della certezza del diritto. Nel ritenere che la riforma della Ministra Cartabia sia animata da una sorta di conformismo giudiziario, evidenzia al contrario l'esigenza di evitare l'appiattimento sulla decisione del giudice di merito, valutando nel contempo se l'Ufficio del massimario si debba limitare ad un'attività di studio o se invece possa fornire un supporto anche alla funzione giudicante. Rilevato che molti degli addetti al massimario si occupano di questioni tributarie, ritiene che la riflessione sulla vocazione dell'ufficio si renda ancor più necessaria in ragione dell'impostazione che si deciderà di dare alla preannunciata riforma della giustizia tributaria. Con riguardo alla contrarietà all'innalzamento da otto a dodici anni dell'anzianità richiesta, sostituendosi ai relatori, fa presente che con la previsione del Governo si vuole consentire anche ai magistrati collocati fuori ruolo di accedere all'Ufficio del massimario. Nel rilevare che la riforma della Ministra Cartabia sembra voler favorire i soggetti collocati fuori ruolo, mortificando al contrario i loro colleghi che si dedicano all'attività giudiziaria, ritiene che si debba avere il coraggio di rivendicare il proprio ruolo e di difendere con chiarezza i propri obiettivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Varchi 0.6.2.6 e Bartolozzi 0.6.2.2, limitatamente alle parti non precluse.

Mario PERANTONI, *presidente*, come concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, essendo da poco superate le ore 24, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 00.05 del 13 aprile 2022.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

SUBEMENDAMENTO PRESENTATO DAI RELATORI

ART. 8.

All'emendamento 8.1 del Governo sopprimere la parte principale.

0.8.1.12. I Relatori.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, che sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una Corte d'appello per almeno quattro anni;

0.2.73.70. *(Nuova formulazione) Vitiello, Annibali, Ferri.*

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

0.2.73.12. *Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.*

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, lettera h), sostituire le parole: pre-suppongano particolare attitudine allo stu-

dio e alla ricerca giuridica con le seguenti: comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

0.2.73.11. *(Nuova formulazione) D'Orso.*

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive.

0.2.73.57. *(Nuova formulazione) Varchi, Maschio, Lucaselli.*

ART. 6.

All'emendamento 6.2 del Governo, comma 1, capoverso « Art. 115 », apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: seconda valutazione con le seguenti: terza valutazione;

2) al comma 3, sostituire le parole: terza valutazione con le seguenti: quarta valutazione;

3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo.

0.6.2.1. *(Nuova formulazione) Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.*

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**ART. 6.**

All'emendamento 6.2 del Governo, comma 1, capoverso « Art. 115 », apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: seconda valutazione con le seguenti: terza valutazione;*

2) *al comma 3, sostituire le parole: terza valutazione con le seguenti: quarta valutazione;*

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo.

0.6.2.1. *(Nuova formulazione)* Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

ART. 8.

All'emendamento 8.1 del Governo, parte consequenziale, capoverso « Art. 8-bis », comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 2 sono riservati ai

magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva. ».

0.8.1.9. *(Nuova formulazione)* Annibali, Ferri, Vitiello.

ART. 9.

All'emendamento 9.43 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 25-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: L'illecito con le seguenti: La condanna e le parole: dall'irrevocabilità dell'accertamento con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: L'illecito con le seguenti: La condanna e sostituire le parole: dalla sua irrevocabilità con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile.*

0.9.43.33. *(Nuova formulazione)* Bazoli.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) alla lettera gg) le parole: « fuori dei casi consentiti » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti » e dopo le parole: « grave ed inescu-

sabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'aver indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi determinanti »;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) all'articolo 12, comma 4, dopo le parole: « particolare gravità » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei casi in cui ai fatti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg) sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale ».

9.1. *(Nuova formulazione)* Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

« *l-bis)* l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;

l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera *l-bis* ».

9.29. *(Nuova formulazione)* Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di attivisti e difensori dei diritti umani in Egitto (*Svolgimento e conclusione*) 30

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI
NEL MONDO**

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza
della presidente Laura BOLDRINI.*

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di attivisti e difensori dei diritti umani in Egitto.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Dopo un breve intervento di Annunziata MARINARI, *coordinatrice di campagne per Amnesty International Italia*, Ramy SHAATH e Céline LEBRUN, *attivisti e difensori dei*

diritti umani in Egitto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Erasmo PALAZZOTTO (PD), Paolo FORMENTINI (LEGA) e Laura BOLDRINI, *presidente*, a più riprese.

Ramy SHAATH e Céline LEBRUN, *attivisti e difensori dei diritti umani in Egitto*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
ERRATA CORRIGE	41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Ricorda quindi che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalle ore 9 di mercoledì 20 aprile prossimo e che pertanto la Commissione

Finanze dovrà esprimere il parere di competenza entro la giornata di domani o, al più tardi, entro la mattina di martedì 19 aprile.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza – DEF 2022 (Doc. LVII, n. 5).

Il documento è accompagnato da un Annesso, contenente la relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012 e allo stato da tre allegati contenenti rispettivamente il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (Allegato I); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Allegato II) e la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni CONSIP, di cui all'articolo 2, comma 576, della legge n. 244 del 2007 (Allegato III).

Evidenzia che, considerata l'ampiezza delle tematiche affrontate dal DEF, in questa sede si limiterà ad una sintetica illustrazione degli aspetti generali del documento, nonché dei principali profili di specifica rilevanza per la Commissione Finanze.

Al fine di richiamare il contesto decisionale in cui si inserisce il Documento, ricorda preliminarmente che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del DEF, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF.

Sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati.

Quanto alla struttura del DEF, questa è disciplinata dall'articolo 10 della legge di contabilità, nel quale si dispone che sia composta di tre sezioni e di una serie di allegati.

In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. La sezione espone gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sottosectori della PA, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. Ciò anche ai fini di dar conto del rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di

medio termine – OMT, qualora si sia verificato uno scostamento dall'obiettivo medesimo. La sezione contiene, inoltre, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.

La seconda sezione, Analisi e tendenze della finanza pubblica riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA; le informazioni sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, al debito delle amministrazioni pubbliche ed al relativo costo medio, nonché all'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati; le informazioni, infine, sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.

Passando quindi a illustrare più compiutamente il contenuto del DEF, evidenzia che la Sezione I si articola in 6 capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e alla politica di bilancio, al quadro macroeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico, sensitività e sostenibilità delle finanze pubbliche, alle azioni intraprese e alle linee di tendenza, nonché agli aspetti istituzionali delle finanze pubbliche.

Sintetizzando in brevi termini il contenuto dei capitoli da I a VI, segnala preliminarmente che nel 2021 l'Italia ha conseguito un forte recupero del prodotto interno lordo cresciuto del 6,6 per cento in

termini reali, e un notevole miglioramento della finanza pubblica.

Tuttavia già negli ultimi mesi del 2021 il ritmo di crescita del PIL è stato rallentato dalla quarta ondata dell'epidemia da COVID-19, da carenze di materiali e componenti, nonché dall'impennata dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, che peraltro avevano già registrato forti aumenti a partire dalla tarda primavera. Nel primo bimestre di quest'anno gli indicatori del ciclo internazionale si sono indeboliti, pur rimanendo moderatamente positivi. Il forte impulso inflazionistico proveniente dall'energia e dalle materie prime ha anche causato una revisione al rialzo delle aspettative di mercato sulla futura politica monetaria della Banca Centrale Europea – BCE con la conseguenza che i tassi di interesse hanno registrato aumenti significativi e il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ampliato. Su questo già complesso quadro economico, a fine febbraio si è inserito l'attacco militare della Russia all'Ucraina che ha influito notevolmente sull'aumento dei prezzi delle materie prime e, in particolare, del gas naturale e del petrolio, che hanno raggiunto un nuovo massimo l'8 marzo.

L'effetto più evidente di queste dinamiche è la crescita dell'inflazione (del 6,7 al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi, mentre l'inflazione « di fondo » ha raggiunto il 2 per cento).

Va inoltre considerato che la pandemia da COVID-19 non può dirsi ancora conclusa e, sebbene gli alti tassi di vaccinazione e l'impatto limitato di ricoveri e terapie intensive hanno consentito di porre fine allo stato di emergenza il 31 marzo 2022, essa continua a produrre effetti economici non positivi nel quadro già incerto sopra delineato.

Sono invece moderatamente positivi i dati di finanza pubblica registrandosi a fine 2021 la discesa dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione al 7,2 per cento (migliorando rispetto sia alle previsioni del DEF che della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza – NADEF 2021) sia quelli del 2022,

in cui si è registrata una riduzione del fabbisogno di cassa.

La previsione macroeconomica tendenziale. Partendo da una stima ISTAT di crescita del PIL reale nel 2021 più elevata di quanto previsto a settembre nella NADEF, pari al 6,6 per cento (rispetto al 6 per cento), la previsione tendenziale per il 2022 si attesta al 2,9 per cento rispetto al 4,7 per cento della NADEF. La revisione al ribasso dipende essenzialmente dalle variabili esogene sopra descritte che incidono negativamente sul commercio estero e che comportano un taglio alla previsione di crescita reale per il 2022 di almeno 1,4 punti percentuali. L'impatto sul PIL italiano delle riduzioni di esportazioni verso la Russia vede una perdita stimata di PIL dello 0,2 per cento nel 2022 e di un ulteriore 0,1 per cento nel 2023, che prevede una crescita al 2,3 per cento. Dal lato delle importazioni i primi effetti si sono verificati sul prezzo dei prodotti siderurgici vietati dalle sanzioni UE. Migliora invece il PIL per la diversa distribuzione temporale delle spese connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR con un impatto positivo per 0,2 punti percentuali circa. L'aumento significativo dell'inflazione porta tuttavia la crescita del PIL nominale al 6 per cento contro il 6,4 per cento previsto dalla NADEF.

Anche per gli anni successivi i fattori sopra descritti comportano una leggera ridefinizione delle previsioni rispetto alla NADEF: la previsione per il 2024 è quasi invariata (1,8 per cento contro 1,9 per cento), mentre la previsione per il 2025 è posta all'1,5 per cento, anche in base al consueto approccio di far convergere la previsione a tre anni verso il tasso di crescita potenziale dell'economia italiana.

Per quanto riguarda la finanza pubblica nello scenario tendenziale la previsione dell'indebitamento netto a legislazione vigente per il 2022 è rivista al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NADEF, dal 5,6 per cento al 5,1 per cento del PIL. Tale miglioramento è principalmente ascrivibile a maggiori entrate tributarie, contributive e altre entrate correnti, che più che compensano stime più elevate di spesa corrente e

in conto capitale rispetto alla NADEF. La pressione fiscale calcolata secondo i criteri della contabilità nazionale è attesa scendere dal 43,5 per cento del 2021 al 43,1 per cento del PIL quest'anno. Inoltre, correggendo i dati per tenere conto della classificazione di svariati sgravi fiscali e contributivi come misure di spesa, la pressione fiscale effettiva è in realtà più bassa e scende in misura lievemente maggiore, dal 41,7 dell'anno scorso al 41,2 di quest'anno.

Con riferimento a tali previsioni sono sviluppati alcuni scenari di rischio, tra i quali ricorda in questa sede quello che ipotizza possibile rialzo dei prezzi del gas connesso alla guerra in Ucraina, ipotizzando un embargo del gas russo nel 2022 e nel 2023 e due scenari alternativi: un primo scenario in cui la diversificazione degli approvvigionamenti produca risultati attesi e uno più negativo in cui si produca una carenza di gas naturale. Sono inoltre delineati scenari di rischio relativamente all'andamento del mercato dei cambi e in relazione allo *spread* tra i titoli pubblici BTP e i BUND tedeschi.

Con riferimento agli scenari di rischio relativi ai prezzi del gas, nella migliore delle ipotesi il calo del PIL indotto dall'embargo sarebbe – rispetto al valore tendenziale – di 0,8 e 1,1 punti di PIL per i due anni 2022 e 2023 e sarà recuperato integralmente nel 2024. Nella peggiore delle ipotesi la caduta del PIL rispetto allo scenario tendenziale sarebbe di 2,3 punti percentuali nel 2022 e di 1,9 nel 2023, ma, in tal caso, vi sarebbero interventi di mitigazione più forti di quelli descritti nello scenario programmatico. In tal caso vi sarebbe inoltre un recupero maggiore nel 2024 (+1,9 per cento) e nel 2025 (+2,3 per cento) che compenserebbe i cali dei due anni precedenti.

Nello scenario programmatico, alla luce dell'abbassamento della previsione di indebitamento netto tendenziale al 5,1 per cento del PIL sopra indicata, il Governo ha deciso di confermare l'obiettivo di rapporto tra deficit e PIL del Documento Previsionale di Bilancio (5,6 per cento del PIL) e di utilizzare il risultante margine di 0,5 punti percentuali di PIL (circa 9,5 miliardi) per

finanziare un nuovo provvedimento, che dovrà essere emanato nel mese di aprile e che sarà diretto innanzi tutto a ripristinare i Fondi di bilancio temporaneamente defianziati a parziale copertura del decreto-legge n. 17 del 2022, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, e per 4,5 miliardi per finanziare ulteriori interventi diretti volti a:

l'incremento dei fondi per le garanzie sul credito;

l'aumento delle risorse necessarie a coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche;

ulteriori interventi per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia;

ulteriori misure che si rendano necessarie per assistere i profughi ucraini e per alleviare l'impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane;

continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario alla pandemia e i settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica.

L'impatto sul PIL di tale intervento è stimato pari a 0,2 punti nel 2022 e 0,1 nel 2023 con una crescita del PIL stimata quindi nel quadro programmatico pari al 3,1 per cento nel 2022 e del 2,4 per cento nel 2023. Vengono inoltre confermati gli obiettivi di indebitamento netto del 2023 e 2024 rivisti in chiave migliorativa nella NADEF e nel Documento Programmatico di Bilancio 2022 dell'anno scorso, ovvero 3,9 per cento del PIL nel 2023 e 3,3 per cento del PIL nel 2024. Per il 2025 il nuovo obiettivo di deficit è posto pari al 2,8 per cento del PIL. Le differenze fra scenario programmatico e tendenziale sono comunque limitate giacché il differenziale di deficit è più ampio nel 2022 ma si riduce nel prossimo triennio fino a sostanzialmente annullarsi nel 2025.

Quanto alla finanza pubblica il *deficit* della pubblica amministrazione scenderà dal 5,6 per cento previsto per il 2022 fino al 2,8 per cento del PIL nel 2025. Il rapporto debito/PIL nello scenario programmatico diminuirà al 147 per cento nel 2022 e poi via via fino al 141,4 nel 2025.

Con riferimento all'indebitamento netto a legislazione vigente della pubblica amministrazione è sceso al 7,2 per cento del PIL, dal 9,6 per cento del 2020. In termini assoluti, l'indebitamento netto è stato di 128,3 miliardi, un livello inferiore di 30,7 miliardi rispetto al 2020. Grazie alla sostenuta crescita del prodotto in termini nominali (7,2 per cento), il rapporto tra debito pubblico e PIL a fine 2021 è sceso al 150,8 per cento, dal picco del 155,3 per cento toccato nel 2020.

Gli interventi normativi introdotti con la legge di bilancio per il 2022, il decreto-legge fiscale, misure emergenziali aggiuntive rese necessarie ad inizio 2022 dalla quarta ondata di diffusione del Coronavirus e quelle introdotte per mitigare l'impatto sulle famiglie e le imprese derivante dall'incremento dei prezzi energetici e il cosiddetto decreto energia oltre agli interventi finanziati col PNRR portano nel 2022, il rapporto deficit/PIL a legislazione vigente al 5,1 per cento, un livello inferiore di circa 0,5 punti percentuali rispetto all'obiettivo del 5,6 per cento già rivisto al ribasso lo scorso autunno.

L'obiettivo per l'anno in corso era stato, infatti, fissato al 5,9 per cento del PIL nel precedente Programma di Stabilità. Negli anni successivi, il rapporto deficit/PIL tendenziale segnerà ulteriori riduzioni, collocandosi al 3,7 per cento nel 2023, al 3,2 per cento nel 2024 e al 2,7 per cento nel 2025.

Il *deficit* primario segnerà ulteriori ridimensionamenti, scendendo allo 0,6 per cento del PIL nel 2023, per poi attestarsi allo 0,2 per cento del PIL nel 2024. Nel 2025 è previsto un avanzo primario a legislazione vigente dello 0,2 per cento del PIL. La spesa per interessi passivi subirà un aumento in termini nominali nell'anno in corso, cui seguiranno progressive riduzioni nel 2023 e 2024.

Il gettito tributario a legislazione vigente in rapporto al PIL è atteso scendere progressivamente nell'anno in corso e nei tre successivi, passando dal 29,1 per cento del 2022 al 28,4 per cento nel 2025. Il trend riflette, fra l'altro, la revisione dell'IRPEF operata dalla legge di bilancio per il 2022, la quale comporta un alleggerimento del carico fiscale per tutti i contribuenti, con conseguente aumento del reddito disponibile e riduzione del cuneo fiscale sul fattore lavoro, in linea con le raccomandazioni della Commissione.

Le imposte indirette in rapporto al PIL sono previste rimanere al 14,5 per cento nel 2022, salire al 14,7 per cento nel 2023 come effetto dell'attesa ripresa economica, e quindi tornare a scendere fino al 14,5 per cento nel 2025.

Dal lato della spesa pubblica, il sentiero di riduzione dell'incidenza della spesa totale primaria sul PIL prevede un calo dal 52 per cento registrato nel 2021 al 50,1 per cento del PIL nell'anno in corso, fino al raggiungimento del 46,6 per cento nel 2025. La spesa corrente primaria seguirà un andamento simile.

A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio:

DDL in materia di disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

DDL delega riforma fiscale (A.C. 3343);

DDL delega riforma giustizia tributaria;

DDL riordino settore dei giochi;

DDL su revisione organica degli incentivi alle imprese e per le imprese del Mezzogiorno;

DDL su disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire l'aggregazione tra imprese.

Passando alle principali azioni intraprese dal Governo vengono innanzi tutto ricordate le misure assunte con la legge di bilancio per il 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale. Sono in particolare ricordate la revisione dell'IRPEF, l'abrogazione dell'IRAP per le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni, il differimento al 1° gennaio 2023 della decorrenza delle imposte sul consumo dei manufatti in plastica ad uso singolo (cosiddetta *plastic tax*) e sul consumo delle bevande edulcorate confezionate (cosiddetta *sugar tax*). Ricorda inoltre le disposizioni che, recependo anche gli orientamenti della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2021, pongono a carico dello Stato gli aggi sulle attività di riscossione fiscale. E, con riferimento agli interventi adottati nel 2022, i crediti d'imposta alle imprese e ai cittadini per compensare in parte l'aumento dei costi di energia elettrica e gas, e le riduzioni temporanee delle accise su benzina e gasolio.

La sezione II si articola anch'essa in sette parti aventi ad oggetto: 1. la sintesi del quadro macroeconomico, 2. il conto economico delle pubbliche amministrazioni, 3. l'analisi dei principali settori di spesa, 4. il conto di cassa del settore pubblico, 5. la parte relativa alle risultanze del bilancio dello Stato nella quale è sintetizzato l'andamento delle entrate tributarie e non tributarie, 6. la consistenza del debito delle amministrazioni pubbliche e del settore statale e, infine 7. le risorse destinate alla coesione territoriale e i fondi nazionali addizionali.

Con riferimento all'andamento degli incassi dello Stato nel 2021, riportata nella sezione II, esse sono state, nel complesso, pari a 497.925 milioni (453.877 milioni nel 2020), con una variazione positiva di 44.048 milioni determinata, principalmente, dall'andamento particolarmente favorevole del gettito delle imposte indirette.

Con riferimento all'IRPEF, evidenzia, complessivamente, un aumento degli incassi (+7.312 milioni) nel 2021 rispetto a quanto registrato nel precedente anno. La variazione positiva riguarda la quasi totalità delle componenti del tributo, con par-

ticolare rilievo per le ritenute sui redditi da lavoro dei dipendenti privati (+6.427 milioni), i versamenti in acconto per autotassazione (+1.007 milioni) e quelli derivanti dalle ritenute d'acconto per redditi da lavoro autonomo (+987 milioni). Di contro, le ritenute sui redditi da lavoro dei dipendenti pubblici evidenziano una riduzione di gettito per 1.065 milioni rispetto al 2020.

I versamenti dell'IRES registrano una flessione pari a 1.621 milioni rispetto al precedente esercizio, riconducibile principalmente alla contrazione dei versamenti dovuti per saldo e acconto per autotassazione (-1.710 milioni, complessivi); di segno inverso, invece, la dinamica del gettito derivante dai ruoli e dall'attività di accertamento e controllo (+95 milioni, complessivi).

Gli incassi relativi alle ritenute sui redditi da capitale registrano un incremento di gettito (+2.253 milioni).

Relativamente alle altre imposte dirette l'incremento di gettito (+2.115 milioni) è da attribuire, principalmente, all'aumento delle entrate derivanti dalle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze sui redditi delle persone fisiche, e di quelle sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni.

Il comparto delle imposte indirette ha registrato un andamento particolarmente positivo (+29.912 milioni), quale conseguenza di un incremento generale delle relative categorie di imposta.

Relativamente agli incassi delle imposte sugli affari, all'andamento particolarmente positivo (+25.276 milioni) ha contribuito principalmente la dinamica del gettito dell'IVA (+22.555 milioni). Anche le restanti imposte sugli affari presentano una dinamica positiva. In particolare, incrementi di gettito sono registrati per i versamenti relativi alle imposte di registro, di bollo e sostitutiva (+1.402 milioni), per l'imposta sulle assicurazioni (+307 milioni) e per le imposte sulle successioni e donazioni (+358 milioni).

Gli incassi delle imposte sulla produzione evidenziano un aumento (+2.535 milioni) che ha interessato, in misura parti-

colare, l'accisa sui prodotti energetici (+2.435 milioni).

Il gettito relativo alla categoria Lotto, lotterie ed attività di gioco ha registrato un marcato incremento (+1.931 milioni), determinato dall'aumento di gettito proveniente dal gioco del lotto e superenalotto (1.958 milioni); in lieve contrazione, invece, le altre entrate della categoria (-27 milioni), nelle quali sono ricompresi gli incassi derivanti dal prelievo unico erariale sugli apparecchi di gioco, che confermano l'andamento negativo (-168 milioni) dovuto alle limitazioni di gioco imposte per il protrarsi della situazione emergenziale.

Le imposte relative ai generi di monopolio si contraddistinguono per una crescita del relativo gettito, seppure modesta (+170 milioni).

Per quanto riguarda il 2022 per le imposte dirette, la stima degli incassi attesi è caratterizzata da un generale aumento, per complessivi 18.247 milioni. Si stimano significativi incrementi di gettito per l'IRPEF (+5.206 milioni), l'IRES (+4.613 milioni) e per le altre imposte dirette (+9.216 milioni); di contro, è prevista una flessione degli incassi derivanti dalle ritenute sui redditi di capitale (-788 milioni) rispetto ai risultati positivi che le hanno caratterizzate nel corso del 2021. Per le imposte indirette si stima un andamento complessivamente più favorevole rispetto al 2021 (+17.355 milioni), in particolare per la categoria degli Affari, per effetto dell'andamento positivo di gettito previsto per l'IVA (+13.508 milioni) e per le altre imposte ricomprese nella medesima categoria. Un contenuto incremento di gettito è atteso per le principali imposte sulla produzione, quali le accise sugli olii minerali (+33 milioni) e le accise sul gas metano (+61 milioni). Per la categoria del lotto e delle attività di gioco, si stima un significativo recupero degli incassi rispetto ai risultati conseguiti nel 2021 (+2.877 milioni). In lieve flessione, al contrario, gli incassi relativi alle entrate da monopoli (-36 milioni).

La sezione III contiene il Programma nazionale di riforma.

Nel documento si dà preliminarmente conto del fatto che, seppure gli interventi

predisposti nel PNRR siano relativamente recenti, i cambiamenti degli scenari internazionali e di contesto sono stati così rilevanti da rendere necessario un aggiornamento della strategia di riforma alla luce delle mutate condizioni di contesto.

In particolare sono evidenziati nella parte introduttiva i settori connotati dall'assunzione di nuove iniziative. Oltre a quelli più strettamente connessi all'emergere della crisi ucraina (riferiti alla politica energetica con particolare riguardo all'esigenza di accelerare la transizione ecologica ed il correlato problema dello sviluppo delle filiere produttive legate alla transizione ecologica) sono segnalati lo sviluppo di una politica industriale per i settori di punta, quali i *chips* e l'auto elettrica e una strategia di miglioramento dell'istruzione e della formazione, di rafforzamento dei dottorati e della ricerca universitaria, di promozione delle discipline STEM e del riallineamento delle competenze con le esigenze del sistema produttivo.

Quanto alle iniziative del Governo nei settori di competenza della nostra Commissione il Governo ricorda come una priorità essenziale sia rappresentata dalla riforma della giustizia tributaria che costituisce un impegno che il Governo considera prioritario tanto che, per rispettare le scadenze concordate con la Commissione (il 2022), ipotizza di intervenire con disposizioni di immediata applicazione, anziché ricorrere alla legge delega.

Con riguardo alla tematica della riforma fiscale, attualmente all'esame della nostra Commissione, il Governo, dopo aver precisato che la delega fiscale non rientra nell'ambito operativo del PNRR, sottolinea che gli interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale in essa contenuti possono concorrere a realizzare gli obiettivi generali di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo già indicati nelle Raccomandazioni all'Italia.

Oltre a ciò il Governo ripercorre i principi di riforma attuati nella legge di bilancio per il 2022, con particolare riguardo alla riforma dell'IRPEF diretta a rimuovere gli effetti distorsivi sull'offerta di lavoro

associati all'andamento irregolare delle aliquote marginali effettive, ridurre la pressione fiscale per un'ampia platea di contribuenti e concentrare i benefici sui redditi medi. Quanto agli effetti della riforma, unitamente all'introduzione dell'Assegno unico universale, il Governo sottolinea l'effetto della riduzione della disuguaglianza anche fra territori.

Quanto all'impatto sul PIL le due riforme determinano un impatto positivo e crescente sul PIL, pari a 0,2 punti percentuali nel primo anno e in aumento fino a 0,5 punti percentuali nel quarto anno.

Il secondo aspetto analizzato dal Governo concerne la riforma della riscossione e le misure di stimolo della *compliance* e dirette al contrasto della elusione e della evasione fiscale.

Con la legge di bilancio per il 2022 sono state infatti introdotte modifiche alla *governance* del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate – Riscossione, prevedendo, tra l'altro, che quest'ultima sia sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo della prima.

Una particolare sottolineatura merita il riferimento alla natura indefettibile e pervasiva della digitalizzazione del sistema fiscale dalla fase di adempimento a quella del controllo che porterà ad una modernizzazione dei rapporti tra Amministrazione e cittadini e ad un pieno utilizzo delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie attraverso la promozione dell'interoperabilità delle banche dati.

Sul piano europeo e internazionale sarà assicurato il potenziamento della cooperazione amministrativa attraverso lo scambio di informazioni tra giurisdizioni fiscali per contrastare efficacemente e tempestivamente l'evasione.

Sono inoltre ricordate la riforma in senso di promozione ambientale della tassazione anche attraverso la rimozione e rimodulazione di sussidi fiscali ambientalmente dannosi e l'implementazione degli strumenti di attuazione dell'accordo « *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy* »

sottoscritto a ottobre 2021 sotto la Presidenza italiana del G20, grazie al quale è stata introdotta una tassazione minima globale del 15 per cento sui profitti delle multinazionali.

Per quanto riguarda il settore bancario e finanziario il documento dà conto (nella parte del quadro macroeconomico) dello stato soddisfacente del nostro sistema bancario che nei primi nove mesi del 2021, ha registrato un raddoppio del valore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, soprattutto a seguito della riduzione delle svalutazioni sui prestiti.

Le principali tendenze per il settore privato rilevate nel corso del 2021 sono sostanzialmente confermate dall'analoga dinamica tracciata dalle rilevazioni più recenti a inizio del 2022. I dati preliminari per il mese di gennaio, diffusi dalla Banca d'Italia, mostrano una debole crescita su base tendenziale dei prestiti alle imprese (+0,9 per cento), a fronte della sostenuta espansione dei prestiti alle famiglie (+4 per cento). Le politiche accomodanti adottate per favorire il credito e gli investimenti continuano inoltre a contenere l'andamento dei tassi d'interesse mentre l'andamento dei crediti deteriorati a fine 2021 è notevole portando ad una diminuzione delle sofferenze del 24,3 per cento.

Sono inoltre riportate le iniziative contenute nel PNRR per favorire lo sviluppo del nostro sistema bancario e finanziario alla luce della maggiore solidità del sistema, alla riduzione delle sofferenze e all'espansione del credito a famiglie e imprese sopra descritta.

Sotto il profilo delle riforme il Governo sottolinea la necessità di ampliare i canali di raccolta del capitale privato alternativi a quello bancario (soprattutto per le *start-up* e le PMI) e di rafforzare la capitalizzazione delle imprese. Tra gli interventi assunti o da assumere in questa direzione oltre alla semplificazione della normativa sui PIR, intervenuta nel 2019, sono ricordati quelli che in attuazione del PNRR sono diretti a promuovere lo sviluppo di canali di finanziamento alternativi (revisione e rifinanziamento del Fondo per l'internazionalizzazione delle imprese, interventi a supporto

di *start-up* e *venture capital* attivi in settori legati alla transizione ecologica). Viene infine sottolineata anche in questo settore l'importanza della digitalizzazione.

In tal senso viene ricordata l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto n. 10 del 30 aprile 2021, che dota l'Italia di una *regulatory sandbox*, uno spazio protetto dedicato alla sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Si tratta di un progetto tra i più innovativi del settore, che consentirà agli operatori *FinTech* di testare soluzioni innovative, potendo beneficiare di un regime semplificato, transitorio, e in costante dialogo con le autorità di vigilanza: CONSOB, IVASS e Banca d'Italia.

Il DEF riporta infine alcuni approfondimenti in particolare, per quanto di interesse della Commissione, con riguardo al contrasto all'evasione fiscale.

A tal proposito il Governo rappresenta che nel corso del 2021 sono stati riscossi complessivamente dall'Agenzia delle entrate 13,8 miliardi dall'attività di promozione della *compliance* (propensione all'adempimento spontaneo dei contribuenti) e dall'attività di controllo, di cui 8,1 miliardi derivano dai versamenti diretti su atti emessi dall'Agenzia, circa 1,7 miliardi sono il risultato dell'attività di promozione della *compliance* e 4 miliardi rappresentano le somme recuperate a seguito di riscossione coattiva. I risultati del 2021, in analogia con quelli del 2020 (12,7 miliardi), sono stati condizionati dagli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19 e dagli interventi normativi adottati nel corso dell'anno dal legislatore per sostenere le attività economiche.

Nel DEF si sottolinea che le ultime stime sull'evasione fiscale e contributiva, pubblicate nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (Aggiornamenti anni 2014-2019), mostrano comunque una dinamica di netto miglioramento della *tax compliance* e confermano l'efficacia delle azioni di contrasto all'evasione fiscale adottate negli anni più recenti. Per il periodo 2014-2019, il valore medio del *tax gap* complessivo (misurazione del divario – *gap* – tra le imposte e

i contributi effettivamente versati e quelli che i contribuenti avrebbero dovuto versare in un regime di perfetto adempimento degli obblighi tributari e contributivi) si attesta a circa 105,2 miliardi di euro, di cui 93,5 miliardi si riferiscono alle entrate tributarie e 11,6 miliardi alle entrate contributive sottratte al bilancio pubblico. Confrontando il dato del 2019, ultimo anno preso a riferimento per la stima, con quello del 2014 si nota una riduzione complessiva in termini assoluti di circa 10 miliardi di evasione fiscale (99.273 rispetto ai 109.268), ovvero di oltre il 9 per cento. Sempre analizzando il dato del 2019, emerge che l'evasione tributaria e contributiva si è ridotta di 3,1 miliardi di euro rispetto al 2018 (-3 per cento).

A questo risultato ha contribuito in misura significativa la riduzione dell'evasione tributaria per 3,5 miliardi (-3,9 per cento rispetto al 2018), mentre l'evasione contributiva ha mostrato un aumento di circa 429 milioni (+3,5 per cento rispetto al 2018). Tra le principali voci di imposta si è registrata una contrazione assai marcata dell'evasione IVA (pari a circa 4 miliardi di euro), che è passata da circa 31,8 miliardi di euro nel 2018 a quasi 27,8 miliardi di euro nel 2019.

Lo stesso andamento positivo risulta confermato dalla propensione al *gap* delle entrate tributarie (ovvero l'indicatore costruito come rapporto tra l'ammontare del *tax gap* e l'ammontare complessivo del gettito teorico o potenziale). Nel periodo 2014-2019 la propensione al *gap* diminuisce dal 22,1 per cento al 18,4 per cento (-3,7 punti percentuali), con un miglioramento significativo nel corso dell'ultimo biennio (si è registrata infatti una riduzione di 1,6 punti percentuali nel 2018 rispetto al 2017 e di ulteriori 0,9 punti percentuali nel 2019 rispetto al 2018). In linea con gli andamenti in termini assoluti, l'andamento della propensione è strettamente legato alla riduzione della propensione al *gap* IVA, pari a quasi 7 punti percentuali nel periodo considerato, di cui 6,2 punti percentuali nell'ultimo biennio d'imposta (riduzione di 2,9 punti percentuali nel 2019 e 3,3 punti percentuali nel 2018).

Il Governo ricorda che tra gli obiettivi quantitativi sottoposti a monitoraggio per tutta la fase di attuazione del PNRR, nell'ambito delle misure correlate alla « Riforma dell'Amministrazione fiscale », è stata inclusa la riduzione del *tax gap*. Il valore obiettivo dell'indicatore prevede che la propensione all'evasione calcolato per tutte le imposte, escluse le imposte immobiliari e le accise, si riduca nel 2024 rispetto al 2019 del 15 per cento del valore di riferimento nel 2019 (Missione 1, Componente 1 del PNRR, M1C1-121). È previsto uno *step* intermedio (M1C1-116) che assicurerà che la medesima propensione all'evasione sia inferiore nel 2023 rispetto al 2019 del 5 per cento del valore di riferimento del 2019.

Nel testo si rappresenta, altresì, che gli orientamenti di politica fiscale per il prossimo triennio saranno caratterizzati in misura prioritaria proprio dall'attuazione del PNRR. In particolare, la Missione 1, Componente 1, del PNRR, nell'Asse 5 concernente le « Misure di bilancio strutturali – fiscalità e spesa pubblica », include una serie di riforme che, sul versante delle entrate, sono volte a migliorare la struttura di prelievo, incentivare la *tax compliance* e contrastare l'evasione fiscale.

Nel quadro di questa strategia complessiva, la Riforma 1.12, « Riforma dell'Amministrazione Fiscale », correlata all'Asse 5, prevede che saranno adottate diverse misure per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali, tra cui la creazione della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata per il rilascio della dichiarazione precompilata IVA; il miglioramento della qualità della banca dati per le comunicazioni per l'adempimento spontaneo (cosiddette lettere di *compliance*); la riforma dell'attuale legislazione per garantire sanzioni amministrative effettive contro gli esercenti privati che rifiutino il pagamento elettronico; il completamento del processo di pseudonimizzazione e analisi dei *big data* funzionali a rendere più efficaci l'analisi del rischio e le selezioni dei contribuenti da sottoporre a controllo.

A tale proposito, il Governo avvierà un riesame delle possibili azioni per ridurre l'evasione fiscale nella forma dell'omessa fatturazione nei settori più esposti. In questa ottica, nel DEF si sottolinea che l'aspetto prioritario nel contrasto all'evasione da omessa fatturazione è l'analisi del rischio, che, tramite l'utilizzo efficiente e massivo delle informazioni e delle tecnologie disponibili, potrebbe consentire di ridurre il livello di asimmetria informativa in cui si trova ad operare l'Amministrazione finanziaria. Tali azioni si baseranno, tra l'altro, sul potenziamento delle tecniche innovative di analisi dei dati, sulla valutazione del rischio di non *compliance* e sul monitoraggio dei comportamenti di soggetti a elevata pericolosità fiscale, anche grazie all'utilizzo di *software* specialistici che consentono l'applicazione di metodologie quali il *machine learning*, il *text mining*, la *network analysis*.

Si riserva di formulare in una prossima seduta una proposta di parere sul provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, invita la relatrice a inviare la proposta di parere ai commissari non appena questa sarà pronta.

Indi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 775 del 6 aprile 2022, a pagina 256, prima colonna, trentunesima riga, dopo la parola: « contestazioni » sopprimere le parole: « da parte ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e Petizione n. 84) di rappresentanti di: ANAC, General SOA, Rete professioni tecniche, Alleanza delle cooperative italiane, UPI, Utilitalia, Union SOA, Autostrade per l'Italia, ANCE 42

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio. Atto n. 376 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 44

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2022.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e Petizione n. 84) di rappresentanti di: ANAC, General SOA, Rete professioni tecniche, Alleanza delle cooperative italiane, UPI, Utilitalia, Union SOA, Autostrade per l'Italia, ANCE.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.05 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. —

Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.35.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che, figurando il provvedimento nel calendario dell'Assemblea a partire dalla giornata di mercoledì 20 aprile prossimo, se vi saranno le condizioni, la Commissione renderà il parere di competenza entro la giornata di domani.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), *relatore*, rileva che anche quest'anno l'esame del DEF cade in un momento storico caratterizzato, dopo la crisi pandemica degli ultimi due anni, da una gravissima crisi geopolitica che sta determinando, in aggiunta ai fattori di crisi preesistenti, ulteriori profonde tensioni a carico dell'economia mondiale tali da condizionare le previsioni macroeconomiche per il nostro Paese, che pure si è avviato lo scorso anno sul sentiero di una decisa ripresa.

Entrando nel merito dei profili di competenza della VIII Commissione, segnala anzitutto che non risultano presenti nel DEF 2022 trasmesso alle Camere la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (cosiddetto allegato Kyoto), di cui all'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009; il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, previsto dall'articolo 10, comma 10-*bis*, della medesima legge e il cosiddetto «allegato infrastrutture», predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge n. 196/2009.

Quanto ai contenuti del Documento all'esame della Commissione, nel Programma Nazionale di Riforma il Governo segnala che la riforma degli appalti pubblici rappresenta lo strumento attraverso il quale procedere ad un drastico miglioramento dell'assetto istituzionale nazionale in materia di appalti, sia in termini di semplificazione della normativa, sia in termini di rafforzamento della professionalità delle stazioni appaltanti pubbliche, e che tale riforma risponde all'esigenza – sottolineata nella Raccomandazione del Consiglio all'Italia del 2021 – di accrescere gli investimenti pubblici, dando priorità agli investimenti sostenibili e favorevoli alla crescita economica.

In proposito, nel PNRR si evidenzia come il mercato degli appalti pubblici abbia un impatto sostanziale sul PIL: nel 2020 (ultimo dato disponibile) esso ha registrato un valore complessivo pari a 178,8 miliardi di euro, con un aumento del 78 per cento rispetto al 2016, sebbene nello stesso anno si sia registrato un incremento pari sol-

tanto all'1,7 per cento, contro il +27,2 per cento del 2019 (rispetto al 2018).

Il Documento elenca, quindi, le misure urgenti di semplificazione (attuare in particolare con il decreto-legge n. 77 del 2021) già introdotte ai fini dell'attuazione del PNRR e ricorda che la più organica riforma del settore dei contratti pubblici è stata avviata con la presentazione alle Camere da parte del Governo di un disegno di legge delega, attualmente all'esame della nostra Commissione, la cui approvazione costituisce un obiettivo del PNRR da conseguire entro il primo semestre 2022, mentre i decreti legislativi dovranno essere emanati entro il 31 marzo 2023.

Vengono quindi riepilogati gli obiettivi della delega, tra i quali: ristabilire chiarezza, unitarietà e semplicità alla disciplina di settore; ridurre il numero e riqualificare le stazioni appaltanti (stimate attualmente in circa 32.000); digitalizzare le procedure di appalto; incentivare l'utilizzo delle procedure flessibili, quali il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione; ridurre i tempi di gara, di stipula dei contratti e di realizzazione delle opere pubbliche.

Sempre in tema di contratti pubblici, il PNRR pone inoltre in risalto, in un'ottica di valutazione di impatto, che la semplificazione in materia di contratti pubblici – da leggere congiuntamente agli effetti di quella relativa alla riforma della concorrenza – potrà incidere sul sub-indicatore relativo alla velocità decisionale, che misura il tempo medio tra la ricezione delle offerte e l'aggiudicazione di un contratto, con un impatto sul PIL rispetto allo scenario di base pari a 1,7 punti percentuali nel lungo periodo.

Quanto alle politiche in materia di transizione ecologica, il Governo ricorda che è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali in materia. In tale ambito, a marzo 2022, il CITE ha approvato il Piano per la transizione ecologica (PTE) che fornisce un quadro per la transizione ecologica italiana, coordina le

politiche ambientali, individua gli obiettivi e le aree di intervento e accompagna le misure del PNRR.

Viene ricordato che il PTE, in linea con il pacchetto europeo «*Fit for 55*», porta l'obiettivo nazionale di emissioni al 2030 intorno a 256 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Per raggiungerlo, si ipotizza uno sforzo ulteriore nelle politiche di risparmio energetico, soprattutto nei settori dei trasporti e dell'edilizia, e un'elettrificazione del sistema dell'energia primaria, facendo in modo che l'energia elettrica provenga, nel 2030, per il 72 per cento da fonti rinnovabili, fino a sfiorare livelli prossimi al 95-100 per cento entro il 2050. Il Governo ricorda che il drammatico evolversi della situazione geopolitica internazionale e il conseguente aumento dei prezzi energetici hanno peraltro reso necessario, con misure recentissime, aumentare la produzione di gas nazionale (l'intento è di arrivare a 5 miliardi di metri cubi annui) per ridurre le importazioni (al momento quasi il 40 per cento del gas naturale consumato in Italia è importato dalla Russia) e alleggerire i costi. Per raggiungere tali obiettivi sarà necessario ricorrere all'integrazione di più leve, quali: il passaggio da combustibili fossili ai combustibili ricavati da fonti rinnovabili come idrogeno, bioenergie e carburanti sintetici; l'elettrificazione e il ricorso a cattura e stoccaggio della CO₂ residua; nonché la leva fiscale, per spostare il carico fiscale dal lavoro alle attività più inquinanti/dannose per l'ambiente.

Per la messa in sicurezza e la valorizzazione delle aree a rischio idrogeologico, si ricorda che nell'ambito del PNRR sono previste azioni per un totale di 8,5 miliardi di euro, con interventi che riguardano misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, per la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, la semplificazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto, nonché l'approvazione del Piano operativo per la realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio.

Il Documento in esame sottolinea, inoltre, che le strategie di adattamento al cam-

biamento climatico riguardano anche l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche e che l'opera di potenziamento avviata con il PNRR andrà proseguita anche dopo il 2026, al fine di completare, entro il 2040, gli interventi nelle principali infrastrutture idriche.

Particolare attenzione è poi dedicata al processo di adozione in corso da parte dell'Italia della Strategia nazionale 2030 per la tutela della biodiversità, agli obiettivi in materia di economia circolare fissati nel PNRR e ai programmi di rigenerazione urbana e contrasto al disagio abitativo, con specifico riferimento al PINQUA e ai Piani urbani integrati.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Vannia GAVA si riserva di intervenire in una prossima seduta.

Rossella MURONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio.

Atto n. 376.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rossella MURONI, *presidente*, dopo aver ricordato che il termine assegnato alla Commissione per l'espressione dei pareri scade il 18 aprile 2022, in sostituzione del relatore, onorevole Morassut, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento in esame.

Esso trae origine dalla considerazione della forte disomogeneità della rete stradale così come risultante dal processo di regionalizzazione, operato ai sensi della cosiddetta « legge Bassanini » (legge n. 59 del 1997), cui ha fatto seguito la concreta individuazione, dal punto di vista amministrativo, della rete autostradale e stradale nazionale recata dal decreto legislativo n. 461 del 1999. Per oltre il 50% delle strade è dunque avvenuto il passaggio delle funzioni dall'ANAS agli enti territoriali, con l'opzione, per le stesse Regioni, di trasferire alle Province la gestione operativa e manutentiva.

Le modifiche della rete nazionale, ai sensi della legge n. 120 del 2010, possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in Conferenza Stato Regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il processo di revisione si è avviato nella scorsa legislatura, anche su stimolo di risoluzioni parlamentari, nel solco di una preliminare interlocuzione con il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di un articolato e approfondito confronto in sede tecnica con le regioni e con gli enti territoriali interessati.

La revisione non riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, per le quali il trasferimento di strade è effettuato sulla base di quanto previsto dai rispettivi statuti. Peraltro le regioni Sicilia e Sardegna negli anni scorsi non hanno perfezionato il trasferimento delle strade statali non inserite nella rete stradale di interesse nazionale.

Con riguardo alle regioni italiane a statuto ordinario (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria) il provvedimento di riclassificazione è già stato

adottato, essendosi raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata già nel 2017. Il relativo DPCM, adottato nel febbraio del 2018, previo parere delle Commissioni parlamentari, ha previsto la riclassificazione di oltre 3.600 km e la declassificazione di 592,4 km. In questa legislatura con i DPCM 21 novembre 2019, previo esame in questa Commissione, sono stati altresì adottati i decreti di riclassificazione riferiti alle reti stradali di Piemonte, nonché di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana (per quest'ultima era stato riaperto il tavolo tecnico, in quanto interessata da due strade di confine con l'Emilia Romagna).

Lo schema in esame modifica le tabelle relative alla rete stradale di interesse nazionale e regionale approvate con il citato DPCM del febbraio 2018. La relazione illustrativa specifica che l'aggiornamento di tali tabelle si è reso necessario a seguito della richiesta della Regione Lazio, « di riclassificare a strada di interesse nazionale ulteriori 2 tronchi della S.S.V. Sora-Cassino, di competenza della provincia di Frosinone, integrando la riclassificazione della tratta della S.R. Sora-Cassino, dal km 21+400 al km 34+800, di competenza regionale, già riclassificata con il suddetto DPCM 20 febbraio 2018 ».

Sullo schema di decreto è stato sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso nell'adunanza del 10 maggio 2021. In quella sede, si è preso atto della documentazione predisposta dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, secondo cui « la richiesta della Regione Lazio si ritiene accoglibile in quanto consentirebbe di completare l'itinerario di collegamento tra la A25 ad Avezzano e la A1 a Cassino già in parte statizzato con il D.P.C.M. 20 febbraio 2018 con cui erano stati riclassificati i tratti in gestione alla Regione. In tale circostanza erano rimasti esclusi dalla riclassificazione, erroneamente, i due tratti gestiti dalla provincia di Frosinone di cui alla presente richiesta ».

Conclusivamente, il Consiglio superiore ha quindi dato parere favorevole, in quanto la classificazione « può rientrare, secondo

quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera A- sub c), del vigente Codice della strada, tra i "diretti e importanti collegamenti tra strade statali". Ciò stante, la Sezione ritiene che, nel dare corso ai necessari provvedimenti attuativi nei trasferimenti tra Amministrazioni, in analogia a quanto già precisato in occasione di precedenti pareri, si dovrà provvedere, contestualmente all'aggiornamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale delle Strade, anche al trasferimento, da parte delle Amministrazioni cedenti (ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992) al Gestore per conto dello Stato, dello stato di consistenza dell'infrastruttura con sistematico riferimento alle informazioni contenute nel Catasto delle Strade (...)».

Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 dispone la sostituzione della tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e di interesse regionale della regione Lazio con quelle recate dagli Allegati A e B.

Inoltre, conferma la proprietà dei comuni in relazione alle tratte di attraversamento dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché le modalità con le quali si potrà procedere alle eventuali rettifiche dei contenuti delle citate tabelle, al completamento delle operazioni di consegna.

L'articolo 2 disciplina le modalità con le quali si provvede all'esercizio delle funzioni conferite dal DPCM in argomento.

L'articolo 3 subordina l'operatività del trasferimento dei tratti di strada da riclassificare alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna.

Al riguardo, lo stesso Consiglio superiore richiama alcuni passaggi del docu-

mento ministeriale sottoposto al suo esame, nei quali si pone in evidenza come la « devoluzione » della rete stradale abbia messo in difficoltà gli enti locali non attrezzati a gestire le nuove funzioni, producendo altresì una differenziazione dei modelli gestionali e una « regionalizzazione » di parte del sistema stradale, non finalizzata all'obiettivo di « creare maglie stradali adeguate in termini logistici ». Da tali considerazioni discende che « diventa ancor più indispensabile ed urgente procedere ad un riordino più razionale della rete stradale, nell'ambito di un processo generale ed organico di messa a punto degli strumenti di pianificazione e programmazione dei trasporti » facendo riferimento agli obiettivi del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT).

Nelle premesse del parere reso da tale organo si legge altresì: « l'obiettivo dichiarato è quello di poter raggiungere migliori condizioni di efficienza, funzionalità e sicurezza della così ridisegnata rete stradale di interesse nazionale. Si è dell'avviso che la centralizzazione della gestione del patrimonio infrastrutturale, potrà produrre, nel medio-lungo termine, una maggiore efficienza anche in termini di spesa pubblica ».

La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Vannia GAVA si riserva di intervenire in una prossima seduta.

Rossella MURONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL sulla situazione di TIM e sui suoi riflessi sulla realizzazione dell'infrastruttura nazionale di rete in fibra	47
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. (Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 109 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	52
-----------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL sulla situazione di TIM e sui suoi riflessi sulla realizzazione dell'infrastruttura nazionale di rete in fibra.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 13.05.

Documento di economia e finanza 2022.

(Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati).

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, riferisce sinteticamente sui contenuti della parte del DEF che interessa le competenze della Commissione Trasporti.

Per quanto riguarda digitalizzazione e infrastrutture per le comunicazioni avanzate, nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) il Governo espone, oltre che un aggiornamento della strategia di riforma e lo scenario macroeconomico, una serie di

risposte di politica pubblica alle principali sfide del Paese.

In questo contesto, una parte è dedicata alla trasformazione digitale dell'Italia nel solco delle azioni dei Paesi membri dell'Unione europea fino al 2030. Si tratta, infatti, di attuare il cosiddetto « 2030 *Digital Compass* », adottato dalla Commissione europea nel 2021, che individua obiettivi che si concentrano in quattro aree: *skills* (capacità); *infrastructures* (infrastrutture); *business* (impresa); *e-Government* (amministrazione digitale).

Nell'ambito di tali aree, gli obiettivi sono: consentire lo sviluppo di competenze digitali in almeno l'80 per cento della popolazione adulta; creare infrastrutture digitali sostenibili, sicure ed efficaci, con particolare riferimento alla connettività misurabile in gigabit e alla copertura del 5G; accompagnare la trasformazione digitale delle imprese attraverso il trasferimento dei dati sul *cloud* e la gestione dei *big data*; digitalizzare i servizi pubblici.

Il Governo ricorda che l'evoluzione digitale dei Paesi membri è verificata con 11 parametri ricompresi nel DESI (*Digital Economy and Society Index*), il quale mostra il ritardo dell'Italia nei confronti di altri Paesi membri.

È per questo che, peraltro, nel maggio 2020 l'Italia ha adottato la propria Strategia nazionale per le competenze digitali, cui ha fatto seguito l'iniziativa multilaterale Repubblica Digitale. Quest'ultima, all'inizio del 2022, aveva già promosso iniziative in favore di: 2 milioni di studenti, 85 mila lavoratori del settore pubblico e 230 mila lavoratori del settore privato.

Agli obiettivi del *Digital Compass* si sono poi affiancati quelli del PNRR, il quale appresta un'ampia gamma di misure rivolte alla popolazione in generale, alla pubblica amministrazione, al sistema d'istruzione e al mercato del lavoro.

In particolare, nella Missione 1, Componente 1, sono previsti 195 milioni per bandi per il cosiddetto servizio civile digitale, volto a dare attuazione ai predetti obiettivi. Si tratta di un aspetto non strettamente attinente alle competenze della nostra Commissione, ma comunque con-

nesso con lo sviluppo delle infrastrutture digitali del Paese e con gli obiettivi di aumentarne la connettività. Il Governo, infatti, interpreta il rafforzamento delle capacità digitali dei cittadini come una strada parallela a quella dello sviluppo delle reti a banda larga e per i servizi 5G.

Sempre a proposito della transizione digitale, il Governo sottolinea l'importanza della *cyber-security*, dell'istituzione della relativa Agenzia nazionale e dell'amministrazione del cosiddetto Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Un altro capitolo delle politiche pubbliche esposte in questa parte del Programma Nazionale di Riforma attiene alla transizione ecologica e alla mobilità sostenibile. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito un apposito Comitato interministeriale (CITE), di cui fanno parte anche i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo Economico e della transizione ecologica. Il CITE, nel mese di marzo 2022, ha approvato il Piano per la transizione ecologica, nel quale sono individuati gli obiettivi per accompagnare l'attuazione delle misure della Missione 2 del PNRR.

Per quanto riguarda decarbonizzazione e neutralità climatica, il Piano per la transizione ecologica, a sua volta, si coordina con il pacchetto europeo « *Fit for 55* », il cui primo scopo è quello di abbattere, entro il 2030, 256 milioni di tonnellate di anidride carbonica di emissioni. A tal fine, si ipotizza uno sforzo ulteriore nel risparmio energetico, soprattutto nel settore dei trasporti e dell'edilizia e nell'elettrificazione del sistema dell'energia primaria.

Il Governo dà poi conto anche delle linee d'intervento da attuare entro il 2026, secondo gli obiettivi del PNRR.

Quanto, in particolare, alla mobilità sostenibile, esso rammenta che, fino al 2019 – ultimo anno pre-COVID –, il settore dei trasporti era responsabile di un quarto delle emissioni carboniche italiane, quasi interamente (92,6 per cento) ascrivibile al trasporto su gomma; all'interno di questo, tre quarti passeggeri e un quarto merci. Viceversa, le ferrovie contribuiscono alle emissioni solo per lo 0,15 per cento.

È per questo che il Governo ribadisce l'obiettivo di una transizione modale da gomma a ferro, sia per i passeggeri che per le merci, con un ulteriore potenziamento del trasporto pubblico locale e con la spinta sull'efficienza energetica mediante la sperimentazione di soluzioni complementari all'elettrificazione, quali l'idrogeno verde, i biocarburanti e i combustibili sintetici.

Anche qui, il Governo ricorda gli investimenti inseriti nelle diverse Componenti delle Missioni 2 e 3 del PNRR. Tra i capisaldi di tali Missioni vi sono: l'ammodernamento del parco mezzi del TPL; il rafforzamento della funzione del *mobility manager*; il potenziamento del sistema ferroviario con gli investimenti per l'Alta Velocità; l'ulteriore sviluppo dell'intermodalità e della logistica integrata.

Il Governo sottolinea anche l'importanza delle risorse stanziare con il decreto-legge n. 59 del 2021 sul Fondo complementare al PNRR, che concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi.

L'Appendice II al PNR contiene, poi, tavole di approfondimento che riepilogano lo stato di attuazione delle Linee guida della Commissione europea, dando conto del progresso verso gli obiettivi stabiliti suddivisi per centro di responsabilità (CSR). In questo senso, le tavole riportate elencano le misure previste, la loro descrizione e il loro stato.

Da questo punto di vista, la grande maggioranza di misure attinenti al settore della digitalizzazione, delle comunicazioni e dei trasporti è stata implementata o adottata.

Rileva infine che non risulta trasmesso alle Camere il cosiddetto « Allegato Infrastrutture », che riveste un'importanza fondamentale per la Commissione, trattandosi del documento programmatico deputato ad illustrare la politica del Governo in materia di infrastrutture e trasporti, sulla cui base il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua le scelte in materia di infrastrutture e di mobilità del Paese.

Ove il documento non venisse tempestivamente presentato, si tratterebbe del terzo anno consecutivo in cui il Parlamento esamina il DEF in assenza di questo atto.

Ricorda che nel 2020, a causa della emergenza da COVID-19, il DEF era stato presentato alle Camere in una versione ridotta, con le previsioni di finanza pubblica limitate al periodo 2020-2021 e rinviando ad un momento successivo la presentazione del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli allegati, che sono stati poi comunque oggetto di esame.

Anche lo scorso anno il DEF è stato esaminato dalle Camere in assenza dell'« Allegato Infrastrutture », in quanto il Governo aveva ritenuto di rinviarne la presentazione successivamente all'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte della Commissione europea.

In quell'occasione la Commissione aveva tuttavia espresso, in data 21 aprile 2021, un parere favorevole con una condizione che richiedeva la tempestiva trasmissione alle Camere dell'« Allegato Infrastrutture », in modo da consentirne l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Pur riconoscendo che non si tratta dunque del primo caso, manifesta forti perplessità quanto all'espressione del parere sul DEF in assenza dell'« Allegato Infrastrutture »: i precedenti che si sono prodotti sono sempre stati connessi a eventi eccezionali e di enorme impatto, quali la pandemia e poi il PNRR, che hanno impedito l'analisi contestuale dei due atti. Negli anni passati, continua, la Commissione ha accettato tale stato di cose, esaminando nel 2020 l'Allegato in un momento successivo, ma ora questo non può più accadere perché si è tornati alla normalità. Rileva come il Governo abbia certamente una visione chiara delle infrastrutture e dei grandi investimenti; appunto per questo esprime il disappunto proprio e dei colleghi, avanzando alla Presidenza la richiesta di acquisire quanto prima la disponibilità di tale rilevantisimo documento.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) afferma di condividere in pieno le osservazioni appena svolte dal relatore. Il Documento di economia e finanza 2022 contiene in dettaglio gli obiettivi che in quello del 2021 erano solo indicati sotto forma di linee guida, in ambiti rilevantissimi per le competenze della Commissione quali il digitale

e la mobilità sostenibile. A fronte di questo, dichiara, l'assenza dell'« Allegato Infrastrutture » le appare una mancanza inaccettabile e priva di qualsiasi giustificazione.

Raffaella PAITA, *presidente*, afferma di aver contattato nella giornata di ieri il Governo, e che in precedenza analoga sollecitazione era partita anche dagli uffici; il Governo ha risposto promettendo o una nota in cui avrebbe chiarito le modalità di trasmissione dell'Allegato entro la fine del mese, o la partecipazione alla seduta di un proprio rappresentante che fornisse le medesime spiegazioni. Purtroppo, nessuno dei due comportamenti si è tuttora verificato.

Esprime quindi l'intenzione di inviare una lettera formale al Governo, garantendo il voto della Commissione solo se arriveranno impegni precisi circa le modalità di trasmissione dell'Allegato in tempi certi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia.

Nomina n. 109.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata da ultimo nella seduta del 6 aprile 2022.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nel corso del dibattito sono state formulate da parte del relatore e dei membri della Commissione diverse richieste di chiarimento al Governo in ordine alla proposta di nomina in esame. Costata tuttavia l'assenza del rappresentante del Governo.

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, afferma di aver già formulato le questioni principali da porre al Governo nel corso della seduta del 6 aprile. Visto peraltro che la Commissione si dovrebbe esprimere in tempi molto ridotti, chiede alla Presidente come essa dovrebbe procedere nel corso della seduta di domani e se sia prevista la partecipazione del rappresentante del Governo.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara di condividere il punto di vista del relatore; aggiunge che nella seduta di domani sarà difficile esprimere un voto stante il fatto che i chiarimenti richiesti al Governo non sono ancora giunti. Solleciterà comunque la presenza di quest'ultimo.

Diego DE LORENZIS (M5S), avanza due perplessità relativamente alla nomina in oggetto. In primo luogo, osserva, anche se il Governo rispondesse nella giornata di domani alle richieste di chiarimento sarebbe impossibile votare subito perché i commissari dovrebbero valutare il contenuto di tali risposte.

In secondo luogo evidenzia alcuni punti relativi alla procedura: si domanda innanzitutto cosa accadrebbe nel caso in cui i Ministeri tenuti ad esprimere il concerto non lo abbiano fatto. Dovrebbe, a suo avviso, intervenire il Consiglio dei ministri con proprio provvedimento a sanare l'assenza di tale concerto. A questo punto si porrebbe il problema del soggetto titolato ad adottare il provvedimento, chiedendosi chi dovrebbe adottarlo in concreto, se il Presidente del Consiglio, un sottosegretario con delega o una figura amministrativa. Afferma di ritenere necessario il chiarimento di questi dubbi.

Raffaella PAITA, *presidente*, rispondendo al collega De Lorenzis, afferma che l'espressione del concerto appare propedeutica alla trasmissione della richiesta di parere: qualora non vi fosse si tratterebbe di un problema serio. Quanto alla eventuale delibera del Consiglio dei ministri volta a sanare tale situazione, si tratta di un atto interno del Governo ed è il Governo a decidere come emanarla. In ogni modo, vista la

presenza di tante incertezze, suggerisce di rinviare il dibattito alla seduta di domani.

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, propone di richiedere al Governo le risposte entro la giornata di oggi, in modo da formulare un parere in tempo utile per la seduta di domani.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, in sostituzione del relatore Sozzani, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 24 del 2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (C. 3533).

Il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 interviene sulle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, eliminando gradualmente a partire dal 1° aprile le restrizioni attualmente in vigore. Ciò in

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, che terminerà appunto il 31 marzo 2022.

Il decreto-legge n. 24 del 2022 si compone di 15 articoli e 2 allegati. Esso interviene in numerosi ambiti: sulle ordinanze di protezione civile, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, da adottarsi al fine di adeguare all'evolversi della pandemia le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico; sull'istituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, in luogo del Commissario straordinario; sul potere di ordinanza del Ministro della salute quanto a ingressi nel territorio nazionale e linee guida e protocolli, connessi sempre alla pandemia; sulla disciplina in materia di isolamento e autosorveglianza; sugli obblighi vaccinali; sulla gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo; sulla disciplina di sanzioni e controlli; sulla proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e dei contratti in favore di medici specializzandi; sulla raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2, infine, e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali.

Ai fini delle competenze della Commissione si segnalano gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto.

L'articolo 6, al comma 5, infatti, elimina l'obbligo di esibizione del cosiddetto super *green pass* (certificazione da guarigione o vaccino) sui mezzi di trasporto, consentendo il solo *green pass* cosiddetto « base » (certificazione da guarigione, vaccino o test negativo nelle ultime 48 ore), fino al 30 aprile 2022.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 775 di mercoledì

6 aprile 2022, a pagina 266, prima colonna, ultima riga, le parole: « nella seduta del 30 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « nella seduta del 29 marzo ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 15.45.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

Fa presente che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC).

Il Documento si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri

dell'UE, il cd. Semestre europeo e viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma vanno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

Il Documento di economia e finanza 2022 include anche il Programma nazionale di Riforma (PNR) (Sezione III del documento).

A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, tra cui, nell'ambito delle competenze della Commissione, si ricordano i disegni di legge: « Su revisione organica degli incentivi alle imprese e potenziamento; razionalizzazione, semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno »; disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire l'aggregazione tra imprese; di revisione del decreto legislativo 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale); Legge annuale sulla concorrenza 2021.

Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2022 riflette un quadro economico fortemente condizionato dall'incertezza sull'evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina e dal conseguente aumento

dei prezzi delle materie prime e dalle oscillazioni osservate nei mercati finanziari.

Prima del conflitto – sottolinea il DEF – l'economia italiana era attesa in forte ripresa anche nel 2022, grazie al miglioramento del quadro sanitario, alle politiche fiscali espansive e alle condizioni finanziarie favorevoli. Tuttavia, già sul finire dell'anno erano emersi segnali di indebolimento della ripresa.

Nel complesso, tuttavia, l'economia italiana ha registrato una ripresa del PIL nel 2021 superiore alle aspettative, pari al 6,6 per cento. I dati congiunturali dei primi mesi dell'anno in corso, precedenti all'insorgere del conflitto, già segnalavano un indebolimento della crescita, condizionata dall'aumento dei contagi da Covid-19, determinato dalla variante Omicron, e dalle maggiori pressioni inflazionistiche, con l'indice IPCA in aumento del 6,2% in febbraio. Dopo l'incremento congiunturale dello 0,6 per cento della crescita registrato dal PIL nel quarto trimestre del 2021, ci si attende ora una contrazione del PIL dello 0,5 per cento nel primo trimestre di quest'anno, attribuibile principalmente a una contrazione del valore aggiunto dell'industria.

Per il secondo trimestre si prevede una moderata ripresa della crescita del PIL, trainata principalmente dai servizi, che beneficerebbero delle riaperture a partire dalla primavera, con la fine dello stato di emergenza.

Tuttavia, il DEF segnala che, nonostante si stimi anche un rimbalzo della produzione industriale a febbraio, nell'indagine Istat di marzo le aspettative delle imprese manifatturiere su ordinativi e produzione denotano un netto peggioramento, il che denota rischi al ribasso per il secondo trimestre.

Il DEF 2022, in particolare, mette in evidenza l'andamento negativo della produzione industriale che, dopo la flessione di dicembre (-1,1% rispetto al mese precedente), ha registrato una forte caduta a gennaio (-3,4% rispetto a dicembre), che porta l'indice destagionalizzato a collocarsi 1,9 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-crisi pandemica. Anche per i servizi, dopo il calo congiunturale di inizio anno

sulle vendite al dettaglio, l'Istat rileva a marzo un consistente peggioramento sugli ordini e sulle vendite per le imprese dei servizi di mercato e del commercio al dettaglio, in linea con il peggioramento generale del clima di fiducia degli operatori a seguito del conflitto in Ucraina.

Per quel che concerne la domanda estera, il DEF sottolinea un recupero a inizio anno delle esportazioni del 5,3%, per i flussi commerciali sia all'interno dell'Unione Europea sia al di fuori, mentre le importazioni si sono ridotte del 2,0% m/m per effetto della debolezza della domanda interna e dal calo degli acquisti dall'area UE.

A fronte di questi andamenti congiunturali dovuti al peggioramento del quadro internazionale, le prospettive di crescita dell'economia appaiono oggi più deboli e assai più incerte di quanto ipotizzato a settembre ed anche a inizio anno.

La previsione tendenziale di crescita in termini reali del PIL per il 2022 viene rivista al 2,9 per cento, al ribasso di 1,8 punti percentuali rispetto al 4,7 per cento prospettato nello scenario programmatico della NADEF del settembre scorso.

Anche la previsione del PIL per il 2023 scende in confronto alla NADEF, al 2,3 per cento rispetto al 2,8 per cento previsto a settembre, a seguito anche delle ripercussioni delle tensioni economiche ed internazionali in corso; mentre per il 2024 si prevede solo una lieve riduzione, dall'1,9 per cento all'1,8 per cento rispetto alla previsione della NADEF.

La previsione per il 2025 viene posta all'1,5 per cento, seguendo l'approccio secondo cui il tasso di crescita su un orizzonte a tre anni converge verso il tasso di crescita 'potenziale' dell'economia italiana. Quest'ultimo, ipotizzando l'attuazione del programma di investimenti e riforme previsto dal PNRR, è cifrato all'1,4 per cento.

Passando agli aspetti di maggiore interesse della Commissione, in diverse parti del documento di economia e finanza viene sottolineato che la situazione mondiale attuale determina molte incertezze e incognite, per cui le previsioni macroeconomiche sono caratterizzate da notevoli rischi al ribasso.

In particolare, il settore dell'energia rappresenta l'ambito in cui a partire dall'estate scorsa si sono verificati i cambiamenti più rilevanti della situazione europea e globale. A partire dalla tarda primavera del 2021, il prezzo del gas naturale ha registrato forti aumenti, anche in confronto all'andamento del prezzo del petrolio. Alla ripresa della domanda mondiale di gas si sono accompagnate carenze di offerta, dovute non solo ad eventi climatici e a incidenti tecnici, ma anche a fattori geopolitici, e, più recentemente, all'attacco militare all'Ucraina da parte della Federazione Russa.

Sul fronte economico, il primo elemento di rischio per il nostro Paese è pertanto costituito dalla possibile interruzione degli afflussi di gas naturale dalla Russia, che nel 2021 hanno rappresentato il 40 per cento delle nostre importazioni. Il documento parla di un inatteso *shock* di offerta in cui il nostro Paese si trova altamente esposto sia perché il gas pesa per il 31 per cento dei consumi nazionali di energia e il 57 per cento dell'energia elettrica è prodotta da centrali termiche, prevalentemente a gas, sia perché la Russia è il primo Paese fornitore dell'Italia (rappresentando il 40 per cento dell'*import* italiano di gas nel 2021).

Il documento rileva come sia plausibile ipotizzare che un completo blocco del gas russo causerebbe ulteriori aumenti dei prezzi, che influirebbero negativamente sul PIL e spingerebbero ulteriormente al rialzo l'inflazione. In tale scenario, la crescita media annua del 2022 potrebbe scendere sotto il 2,3 per cento ereditato dal 2021.

A livello programmatico e parzialmente operativo, la risposta alla salita del prezzo del gas e alla crisi ucraina si basa sulle seguenti azioni prioritarie: accelerazione dell'installazione di capacità produttiva di energia elettrica da fonti rinnovabili, per ridurre rapidamente la produzione delle centrali termiche; rilancio della produzione nazionale di gas naturale e di biometano; diversificazione delle fonti di importazione attraverso un maggior utilizzo dei gasdotti meridionali e un aumento delle importazioni di GPL anche tramite il potenziamento della capacità di rigassificazione; riduzione dei consumi di gas attra-

verso l'efficientamento termico degli edifici, la promozione di una riduzione della temperatura negli ambienti interni e un maggior ricorso alle pompe di calore.

Per quanto riguarda la possibile diversificazione dei rifornimenti, il documento sottolinea che i principali *competitor* della Russia sul mercato italiano sono l'Algeria, unico paese a mostrare valori comparabili con quelli russi (4,5 miliardi di euro, pari al 22,8% dell'*import* settoriale italiano), l'Azerbaïjan, il Qatar (1,8 miliardi di euro ciascuno) e la Libia (circa 600 milioni di euro). Il problema energetico ovviamente ha natura continentale, seppure poi ogni Paese ha delle peculiarità nel proprio assetto energetico.

La Commissione europea ha pubblicato una propria comunicazione, intitolata REPowerEU4, in cui richiama la necessità di azioni immediate per coordinare l'approvvigionamento di gas dei Paesi UE, l'efficiente circolazione del gas disponibile e la politica di stoccaggio del gas, oltre ad invitare gli Stati membri a contenere i consumi di energia tramite il potenziamento dell'efficienza energetica degli edifici e misure di risparmio, per esempio sulla temperatura degli ambienti interni. La Commissione propone anche di rivisitare in chiave migliorativa i meccanismi di funzionamento del mercato del gas e di quello elettrico, senza pregiudicare i principi di trasparenza e concorrenzialità su cui essi poggiano. Il documento sintetizza le prospettive del settore ribadendo che l'obiettivo principale nella risposta all'attuale crisi energetica è di accelerare la transizione ecologica assicurando al contempo le forniture di gas, che costituiscono il ponte verso un'economia decarbonizzata e sostenibile, e migliorando i meccanismi di funzionamento e la trasparenza dei mercati dell'energia.

Tali azioni sarebbero ancor più essenziali se l'Europa si orientasse verso l'estensione delle sanzioni al settore dell'energia. Il documento contiene anche un focus specifico alle sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Russia, da cui emerge la crescente portata delle stesse a partire dal 2014.

Il documento sottolinea come già dallo scorso anno il repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici ha suscitato l'adozione di misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica.

In particolare, gli interventi sono stati pari, in termini di indebitamento della PA, a 5,3 miliardi nel 2021 e a 14,7 miliardi per il primo semestre di quest'anno, quando si sono aggiunte misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le 'energivore', e a beneficio del settore dell'autotrasporto. Per effetto di tali misure l'aumento della bolletta energetica pagata da imprese e famiglie nel primo semestre si riduce di almeno un quarto rispetto a uno scenario senza gli interventi del Governo.

Il documento sottolinea che il contenimento dei costi ha avuto anche una importante connotazione sociale. Infatti, le misure adottate a vantaggio delle famiglie che beneficiano del 'bonus sociale elettrico' hanno riguardato circa 6 milioni di piccole e medie imprese (con utenze a bassa tensione fino a 16,5kW) e circa 29 milioni di clienti domestici.

Per quanto riguarda il gas, le azioni di contenimento hanno riguardato circa 2,5 milioni di famiglie, beneficiarie del 'bonus gas'. Si segnala peraltro che con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, la soglia ISEE per usufruire del bonus è stata portata da 8.265 euro superiore a 12.000 euro, aumentando pertanto il numero delle famiglie che fruiscono delle misure di contenimento delle bollette.

Il Governo sta anche operando per una risposta più ampia e strutturale alla crisi energetica, sia con azioni a livello nazionale che con l'attiva partecipazione alla formulazione delle politiche europee. Sul fronte nazionale, di concerto con le imprese del settore, è in corso uno sforzo di ampliamento e diversificazione degli approvvigionamenti di gas tramite un maggior ricorso alle forniture attraverso i gasdotti meridionali, nonché di aumento delle importazioni di GPL e della capacità di rigassificazione. Sarà inoltre promosso un incremento della produzione nazionale di gas naturale e di biometano.

Sul fronte dello sviluppo delle fonti rinnovabili, peraltro, lo snellimento della normativa settoriale è frutto anche della politica di decarbonizzazione portata avanti nel quadro del contesto europeo, da ultimo aggiornato con il cosiddetto pacchetto *Fit for 55*. A questo proposito, il documento richiama il Piano per la Transizione Ecologica (PTE), che, in linea con il pacchetto europeo *Fit for 55*, impegna i Paesi dell'Unione europea a una produzione elettrica basata pressoché esclusivamente eliminando l'uso del carbone entro il 2025, con l'obiettivo di provenire nel 2030 per il 72 per cento da fonti rinnovabili e arrivare a livelli prossimi al 95-100 per cento entro il 2050.

Il documento fa presente che « pur lasciando aperta la possibilità di possibili sviluppi tecnologici e della crescita del ricorso a fonti rinnovabili (quali l'eolico *off-shore*, il moto ondoso, l'idroelettrico o le fonti geotermiche) si punterà molto sul fotovoltaico ».

La rivoluzione del sistema energetico andrà inoltre accompagnata da una sostanziale decarbonizzazione del comparto industriale. Altri segmenti della politica di decarbonizzazione sono dati dalle politiche di risparmio energetico, soprattutto nei settori dei trasporti e dell'edilizia e un'elettrificazione del sistema dell'energia primaria, che nella prospettiva di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette nel 2050 dovrà superare il 50 per cento. Il documento ribadisce che la situazione di crisi non fa venir meno, ma anzi rafforza, l'impegno ad attuare efficacemente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui la transizione ecologica è il capitolo più corposo in termini di investimenti programmati. In questo senso, l'erogazione da parte della Commissione dei fondi relativi al 2021 rappresenta un apprezzabile risultato.

Per quanto riguarda le azioni di politica industriale si segnala che l'inflazione globale ha continuato a crescere. La componente energetica ha influito per oltre la metà dell'inflazione complessiva registrata nei mesi autunnali. Le tensioni geopolitiche prima e il conflitto in Ucraina hanno esteso

la volatilità dei prezzi a tutte le materie prime.

Incrementi rilevanti si sono registrati anche nel settore alimentare, in particolare per il grano, per il mais e per il cotone. Anche il segmento dei metalli ha subito forti rialzi, soprattutto il prezzo del nickel, molto importante nella siderurgia e per le batterie, ma anche quelli del ferro, dell'alluminio e del palladio.

Il documento evidenzia che nell'ambito del generale rialzo dei prezzi delle materie prime si è determinata una carenza di prodotti d'importanza cruciale nelle moderne filiere industriali quali i semiconduttori. Ne ha risentito soprattutto l'industria dell'automotive, che soffre non solo di un'insufficiente disponibilità di componenti elettroniche e dell'incertezza percepita dai consumatori circa la tempistica di dismissione delle auto tradizionali, ma anche delle difficoltà di riconversione della filiera dell'auto convenzionale.

Per questo, sono stati destinati nuovi fondi al sostegno dell'industria dell'auto (sia dal lato delle vendite di veicoli non inquinanti che da quello del supporto all'innovazione e alla riconversione della filiera produttiva) e di sostegno agli investimenti dell'industria dei semiconduttori. In questo senso le norme previste nel decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, appena esaminato dalle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

Più in generale, sono state ripetutamente adottate misure per un innalzamento del potenziale di crescita dell'economia. Per gli investimenti pubblici sono stati stanziati fondi per oltre 320 miliardi, affiancando alle risorse previste con il PNRR quelle del Fondo complementare e quelle reperite con la legge di bilancio per 2022. Parallelamente, sono stati estesi gli incentivi agli investimenti privati e, in particolare, gli incentivi alla ricerca. Sono stati inoltre creati nuovi strumenti di sostegno alla ricerca di base e applicata.

Queste misure rischiano di perdere efficacia ove perdurasse legata ai noti fattori politici ed economici internazionali, per cui il documento paventa il rischio che la crescita annua risulti inferiore a quella deri-

vante dal trascinarsi del risultato del 2021.

Per quanto attiene al tema della concorrenza, il documento sottolinea i benefici che un ambiente concorrenziale favorevole porterebbe all'economia nazionale, con regole che incoraggino le imprese e tutelino i consumatori. Nell'ambito del documento, le politiche sulla concorrenza si intrecciano con la riforma del codice degli appalti.

Il documento stesso ritiene che l'azione riformatrice su questi due fronti porterebbe ad un impatto sul PIL rispetto allo scenario di base pari a 1,7 punti percentuali nel lungo periodo. Per effetto dell'aumento della concorrenza e della semplificazione dei contratti pubblici si riscontra soprattutto un aumento degli investimenti, che nel lungo periodo aumenterebbero di circa 3,6 punti percentuali.

Il gap concorrenziale che caratterizza le dinamiche del sistema produttivo italiano rispetto al resto dell'Unione europea è stato sottolineato più volte dalla Commissione.

Sul fronte normativo, è stato di recente adottato il decreto legislativo Gli interventi che il Governo e le Autorità di regolazione hanno operato negli ultimi anni per correggere questi squilibri hanno avuto natura sia settoriale, sia organica. Per quanto riguarda gli interventi strutturali, un passo avanti importante è stato compiuto con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Il decreto è entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

Anche nel PNRR la promozione della concorrenza assume un ruolo strategico, ispirandosi ad una logica di reciproco rafforzamento: da un lato la riforma della concorrenza (*'riforma abilitante'*) rappresenta una precondizione per la corretta attuazione degli investimenti; dall'altro, gli investimenti e le misure previste fungeranno a loro volta da vettori virtuosi per il miglioramento dell'ambiente economico.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza, per ora approvata solo nel 2015, dovrà riprendere la sua ciclicità. Il PNRR, infatti, l'Italia ha assunto l'impegno che la sua cadenza annuale venga rispettata.

Una prima serie di misure in materia concorrenziale è stata inclusa nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (DDL) per il 2021, mentre altre verranno considerate nelle leggi annuali per gli anni successivi.

Il disegno di legge annuale per il 2021, attualmente in esame al Senato, interviene con misure specifiche nei principali ambiti individuati dal PNRR: realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche (reti di telecomunicazioni, rilascio di concessioni per la gestione di porti); rimozione di barriere all'entrata nei mercati (concessioni di grande derivazione idroelettrica e di distribuzione del gas naturale); concorrenza e valori sociali (razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, incluso il trasporto pubblico locale e *in-house providing*; sistema di accreditamento in ambito sanitario, rifiuti); rafforzamento dei poteri di *antitrust enforcement* e dei poteri di regolazione settoriale (modifiche ai poteri dell'AGCM per il controllo delle concentrazioni); vigilanza del mercato e conformità dei prodotti.

Al disegno di legge originario si è aggiunto con apposita iniziativa emendativa il tema delle concessioni demaniali su aree marittime, più volte sollecitato per rispetto della Direttiva Bolkestein. In base a questa modifica, le concessioni in essere continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023: al termine di questo periodo esse verranno assegnate tramite gara, fatta eccezione per le concessioni assegnate a seguito di procedure selettive.

Il PNRR prevede poi che nella legge annuale per il 2022 siano comprese norme finalizzate ad assicurare la tempestiva attuazione dei piani di sviluppo della rete per l'energia elettrica, mentre in quella per il 2023 dovranno trovare spazio disposizioni in materia di concessioni autostradali, che prevedano gare competitive per gli affidamenti, fatti salvi i presupposti europei per

in-house, che rafforzino i divieti di proroga e di rinnovo automatico e potenzino i controlli pubblici sull'esecuzione delle opere realizzate dai concessionari, in connessione con le previsioni introdotte nel nuovo codice dei contratti pubblici.

In materia di vendita di energia elettrica, il Piano prevede di completare entro il 2023 l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori.

Relativamente al settore del turismo, il documento sottolinea la vocazione turistica dell'Italia, il primo paese per luoghi riconosciuti come patrimonio dell'umanità (58 dei 1154 siti Unesco sono italiani, oltre alle attrazioni naturalistiche). La pandemia ha purtroppo avuto un effetto drammatico sul settore, con una riduzione del giro di affari del 51 per cento nel 2020, passando da 236 miliardi a 116 miliardi. L'impatto sul Pil nazionale è sceso al 7 per cento rispetto al 13,1 per cento del 2019.

Nel 2021 il turismo ha mostrato segni di ripresa, senza recuperare però i livelli del 2019. Le misure di sostegno attuate hanno un valore stimato di oltre 2 miliardi.

Per una strategia di medio termine, si punta sull'aggiornamento, previsto nel 2022, del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (PST) quinquennale, con uno studio delle ricadute che l'emergenza sanitaria ha avuto sul comparto del turismo e un rilancio di un turismo sostenibile basato su risorse digitali, sugli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla inclusività e la riqualificazione del lavoro e delle imprese, con lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio e delle specificità territoriale una più avanzata formazione dell'accoglienza, dell'attrazione e dell'organizzazione turistica.

Le azioni previste nel PNRR sono già state attuate sotto il profilo normativo. Si ricordano il credito di imposta per il miglioramento delle strutture ricettive (500

milioni), il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, a valere sul fondo rotativo imprese (180 milioni); il credito di imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei *tour operators* (98 milioni); l'avvio del *tourism digital hub* (TDH).

Il PNRR prevede anche la riforma dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, attualmente all'esame del Senato.

Per quanto riguarda gli ambiti della ricerca e dell'innovazione, gli orientamenti europei contenuti nella Comunicazione sull'analisi annuale della crescita sostenibile 2022 evidenziano come la garanzia di una prosperità futura per i cittadini dell'UE dipenderà in modo cruciale dall'incremento della produttività e dell'innovazione, attraverso una combinazione di riforme e investimenti sia pubblici che privati in grado di sostenere la competitività e la creazione di posti di lavoro. A questo riguardo, la Comunicazione individua quali ambiti da considerare in via prioritaria il green, il digitale, i semi-conduttori, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze specie a livello delle PMI e delle *startups*.

Con specifico riferimento all'Italia, l'European Innovation Scoreboard 2021 qualifica il nostro Paese come « innovatore moderato », caratterizzato sia da punti di forza che di debolezza: una ricerca pubblica di qualità, ma con risorse umane e finanziarie sottodimensionate; la ricerca privata in crescita, con una specializzazione, però, non omogeneamente distribuita fra i territori e fra i settori; ottime performance dal punto di vista del numero dei soggetti ed enti innovatori, dell'impatto sull'impiego della ricerca e sulla sostenibilità ambientale; risultati meno buoni, fra l'altro, sotto il profilo della diffusione delle competenze digitali.

Ad ogni modo, sebbene gli investimenti in ricerca e sviluppo siano più bassi degli altri Paesi europei (1,47 per cento del PIL nel 2019, contro il 2,1 dell'area UE e il 2,5 dell'area OCSE, secondo dati ISTAT), l'Italia spicca per la produzione di pubblicazioni scientifiche, che rientrano nel 10 per cento più citato a livello mondiale. In tale contesto, il PNR 2022 delinea due princi-

pali strumenti strategici per riguadagnare alla ricerca la centralità nell'agenda delle politiche pubbliche.

Il primo è il Programma Nazionale per Ricerca 2021-2027, approvato dal CIPE nel 2020, finalizzato alla valorizzazione dei giovani ricercatori, al consolidamento della ricerca fondamentale e all'incentivazione della ricerca interdisciplinare, alla promozione della dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca, alla circolazione di conoscenza tra ricerca e sistema produttivo. Il Programma è alimentato da risorse di bilancio del Ministero per l'università e la ricerca, fondi strutturali e di investimento europei, fondi nazionali destinati alla Politica di Coesione e programmi europei a gestione diretta (Horizon Europe, InvestEU, Europa digitale, Erasmus+, Europa Creativa, LIFE) per un valore complessivo, nell'arco dei sette anni, di circa 14,5 miliardi.

Il secondo strumento è il PNRR, principalmente (sebbene non esclusivamente) nella Missione 4 « Istruzione e ricerca ». La componente « Dalla ricerca all'impresa » – operando in una logica sinergica rispetto al Programma Nazionale per la Ricerca – stanziava 11,4 miliardi di euro per investimenti da effettuare fra il 2022 e il 2026, con l'obiettivo di creare e rafforzare le connessioni funzionali fra ricerca e impresa, semplificare la gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-private e attribuire agli Enti pubblici di ricerca (EPR) un ruolo baricentrico nel sistema. Il raggiungimento dell'obiettivo passa per tre linee d'intervento: potenziare le attività di ricerca di base e industriale, con uno stanziamento di 6,91 miliardi, investendo sui giovani ricercatori (ad oggi ce ne sono 6,3 su ogni 1000 occupati contro l'8,9 della media UE) e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale; rafforzare la propensione all'innovazione del mondo produttivo, incoraggiando un uso sistemico dei risultati della ricerca e favorendo la creazione di reti di collaborazioni internazionali. Alle misure di sostegno diretto alle imprese si accompagna una azione di riorganizzazione, ra-

zionalizzazione e rafforzamento delle strutture che offrono servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi qualificanti di trasferimento tecnologico; creare le condizioni abilitanti allo sviluppo delle attività di ricerca e innovazione, agendo su: dotazione infrastrutturale (anche favorendo l'apertura delle infrastrutture di ricerca al mondo produttivo); sviluppo di competenze (dottorati) dedicate a specifiche esigenze delle imprese (in particolare nelle tematiche del green e del digitale); strumenti finanziari destinati a sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione delle PM. Uno degli strumenti chiave in questo ambito è rappresentato dalla creazione di un Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (a cui sono dedicati 1,58 miliardi). Il Fondo dovrà facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualità e il settore economico, favorendo l'innovazione. In particolare, la misura finanzia fino a 30 progetti infrastrutturali (esistenti o di nuovo finanzia-

mento) con un research manager per ogni infrastruttura. È inoltre prevista l'integrazione delle risorse del Fondo Nazionale per l'Innovazione – lo strumento gestito da CDP per sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia – per ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie del Fondo, finanziando investimenti privati in grado di generare impatti positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia sull'economia nazionale. Ciò consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni (partecipazione media pari a 1,2 milioni). Infine, si intende investire (600 milioni) per l'introduzione di dottorati innovativi che rispondano ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovano l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese stesse.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio 61

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 61

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2022.

Audizione del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.20.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo

Romina MURA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Lacarra, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere alla V Commissione (Bilancio) il parere di propria competenza sul Documento di economia e finanza 2022, che, insieme con l'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. L'aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione, da adottare con il voto della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Il Documento di economia e finanza 2022 definisce la cornice economica e finanziaria e gli obiettivi di finanza pubblica per il prossimo triennio.

Il Documento, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile, e trasmesso al Parlamento il 7 aprile, tiene conto del peggioramento del quadro economico determinato da diversi fattori, in particolare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, l'andamento dei tassi d'interesse e la minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia. Tali fat-

tori sono oggi tutti meno favorevoli di quanto fossero in occasione della pubblicazione della Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) nello scorso settembre.

In tale scenario, la previsione tendenziale di crescita del prodotto interno lordo (PIL) per il 2022 scende dal 4,7 per cento programmatico della NADEF al 2,9 per cento, quella per il 2023 dal 2,8 per cento al 2,3 per cento. Il disavanzo tendenziale della pubblica amministrazione è indicato al 5,1 per cento per quest'anno; scende successivamente fino al 2,7 per cento del PIL nel 2025. Gli obiettivi per il disavanzo contenuti nella NADEF sono confermati: il 5,6 per cento nel 2022, in discesa fino al 2,8 per cento nel 2025. Vi è quindi un margine per misure espansive (0,5 punti percentuali di PIL per quest'anno, 0,2 punti nel 2023 e 0,1 punti nel 2024 e nel 2025).

Nella premessa al Documento si evidenzia che, utilizzando tali margini finanziari, il Governo predisporrà un nuovo decreto-legge per ripristinare alcuni fondi che erano stati utilizzati a copertura del recente decreto-legge n. 17 del 2022, integrare le risorse destinate a compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche a fronte della dinamica del prezzo dell'energia e delle materie prime, intervenire ancora per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Si appronteranno inoltre strumenti per sostenere le imprese più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia e a tale scopo si rifinanzierà anche il fondo di garanzia per le PMI. Infine, ulteriori risorse saranno messe a disposizione per fornire assistenza ai profughi ucraini.

Per effetto di questi interventi, la crescita programmatica sarà lievemente più elevata di quella tendenziale, soprattutto nel 2022 e nel 2023 (rispettivamente 3,1 per cento e 2,4 per cento), con riflessi positivi sull'andamento dell'occupazione. Il rapporto debito/PIL nello scenario programmatico diminuirà quest'anno al 147 per cento, dal 150,8 per cento del 2021, per calare poi progressivamente fino al 141,4 per cento nel 2025.

Nel Documento si fa presente inoltre che la decisione di confermare gli obiettivi programmatici di disavanzo fissati in un

quadro congiunturale più favorevole testimonia l'attenzione dell'Esecutivo verso la sostenibilità della finanza pubblica. Anche in questo momento difficile, in cui la finanza pubblica è chiamata a rispondere a molteplici esigenze di natura sia congiunturale sia strutturale, si conferma la sostenibilità dei conti pubblici. Le proiezioni di più lungo termine mostrano, infatti, che il progressivo miglioramento del saldo di bilancio negli anni successivi al 2025 e la piena attuazione del programma di riforma delineato nel PNRR consentiranno di portare il rapporto debito/PIL al disotto del livello precedente alla crisi pandemica (134,1 per cento) entro la fine del decennio. Al contempo, per il Governo resta imprescindibile continuare ad operare per promuovere una crescita economica più elevata e sostenibile. Già lo scorso anno, con ripetuti interventi il Governo ha posto le basi per un innalzamento del potenziale di crescita dell'economia. Per gli investimenti pubblici sono stati stanziati fondi per oltre 320 miliardi, affiancando alle risorse previste con il PNRR quelle del Fondo complementare e quelle reperite con la legge di bilancio per 2022. Sono stati estesi nel tempo, per dare maggiore certezza della programmazione temporale, gli incentivi agli investimenti privati e, in particolare, gli incentivi alla ricerca. Sono stati inoltre creati nuovi strumenti di sostegno alla ricerca di base e applicata. La riforma dell'IRPEF e il taglio dell'IRAP determinano una riduzione degli oneri fiscali su famiglie e imprese che potrà avere effetti positivi sull'occupazione e sul mercato del lavoro. Inoltre, l'attuazione della riforma dell'Assegno unico e universale per i figli, il potenziamento della rete di asili nido, le misure di vantaggio per i giovani che acquistano casa sono esempi della più ampia azione che il Governo sta conducendo a favore delle famiglie e della natalità, anche alla luce delle tendenze demografiche.

Gli obiettivi programmatici del Documento si fondano su uno scenario in cui l'economia rallenta fortemente ma registra comunque una crescita annua significativa. I margini di bilancio derivanti dalla conferma degli obiettivi fissati nella NADEF

saranno utilizzati per sostenere ulteriormente il sistema produttivo, le famiglie e per realizzare gli investimenti programmati.

Il Documento inoltre evidenzia che i tanti problemi contingenti da fronteggiare non devono distogliere l'attenzione dagli obiettivi di medio e lungo termine. Va data piena attuazione al PNRR e a tutte le iniziative necessarie per innalzare e rendere più sostenibile la crescita dell'economia italiana, accrescendo gli investimenti in capitale umano e fisico, l'occupazione e il tasso di aumento della produttività.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione lavoro, il Documento riporta, in primo luogo, gli interventi adottati in materia di lavoro per fronteggiare la crisi conseguente alla pandemia da COVID-19, in linea, in particolare, con la Raccomandazione n. 3 del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2021 e con il *considerando* n. 3 ad essa collegato, in base al quale, quando le condizioni epidemiologiche ed economiche lo avessero consentito, le misure di emergenza avrebbero dovuto essere gradualmente eliminate, contrastando al contempo l'impatto della crisi sul mercato del lavoro.

Le azioni intraprese nel corso del 2021 nell'ottica della suddetta raccomandazione hanno riguardato in particolare: la diminuzione del ricorso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19; l'eliminazione dal 1° luglio 2021 del divieto di licenziamento per le grandi imprese del settore manifatturiero e delle costruzioni (tranne per il comparto tessile, dell'abbigliamento e della pelletteria). Da novembre 2021 il divieto di licenziamento è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2021 solo per le imprese utilizzatrici dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

Tra le misure utilizzate nel periodo dell'emergenza sanitaria il Governo ricorda il Reddito di cittadinanza (RdC), che la legge di bilancio 2022 ha rifinanziato fino al 2029, riducendo al contempo da tre a due il numero massimo delle offerte di lavoro che il beneficiario può ricevere ai fini della accettazione. Il Documento sottolinea che il

RdC ha fornito sostegno per chi non ha un lavoro, ma ha incontrato più difficoltà ad agire come meccanismo per l'individuazione di un nuovo impiego. Secondo dati INPS, infatti, il 70 per cento dei beneficiari che hanno iniziato a percepire il Reddito tra aprile e giugno del 2019 nel secondo semestre del 2021 era ancora destinatario della misura.

Per quanto riguarda le politiche per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sia l'OCSE nel 2021 sia la Commissione europea con la Raccomandazione n. 2 del 2019 avevano sollecitato l'Italia ad aumentare la componente occupazionale e a garantire un'efficace integrazione tra politiche attive del lavoro e politiche sociali.

Il Governo ricorda nel Documento i progressi registrati sui suddetti aspetti, sottolineando in particolare che nel 2021: è proseguita la crescita degli occupati, soprattutto della componente dei contratti a termine (365.000 su circa 597.000); il numero di contratti attivati ha quasi raggiunto il livello di crescita che ci sarebbe stato se l'evoluzione della domanda di lavoro si fosse mantenuta, anche durante l'emergenza sanitaria, sugli stessi ritmi del periodo 2018-2019; si è registrato un aumento delle assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni, fino a superare i livelli del 2019.

Inoltre, tra le misure contenute nella legge di bilancio 2022 che vanno nella suindicata direzione, il Documento riporta: l'estensione dell'esonero contributivo, già previsto per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani fino a 36 anni, anche alle imprese che assumono i lavoratori di imprese in crisi, a prescindere dall'età; il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale per il 2022 per i contratti di apprendistato di primo livello; l'incremento del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere; il riconoscimento di ulteriori tre mesi di indennità di maternità per alcune categorie di lavoratrici; il riconoscimento di un anno di decontribuzione per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato; l'incremento della dotazione del Fondo nuove competenze per il 2022; la previsione, sino al 2029, di un esonero contri-

butivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (la cosiddetta «Decontribuzione Sud»); il riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali attraverso l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro e l'incremento degli importi della NASpI, limitando il meccanismo del *décalage*.

Malgrado tali miglioramenti, il Documento evidenzia che per parte della popolazione – in particolar modo quella costituita da donne, giovani e stranieri – permangono difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

Il Governo ricorda altresì che, se l'Italia attuasse le raccomandazioni della Commissione, si potrebbe raggiungere l'obiettivo del Piano di azione del Pilastro europeo dei diritti sociali, in base al quale almeno il 78 per cento della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrà essere occupata, entro il 2030.

Il Governo evidenzia inoltre che l'aumento del PIL, stimato del 2,9 per cento nel 2022, dovrebbe portare ad una crescita dell'occupazione, che alla fine del 2022 si attesterebbe sui valori esistenti prima della pandemia con riferimento al numero sia degli occupati sia delle ore lavorate. Inoltre, il tasso di disoccupazione scenderebbe dal 9,5 per cento del 2021, all'8,7 nel 2022, per poi attestarsi all'8 per cento nel 2025.

La crescita della produttività si dimostrerebbe invece più contenuta, con una tendenza lievemente positiva per il quadriennio 2022-2025 che si accompagna ad una crescita moderata del costo del lavoro.

Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, il PNRR – oltre a destinare 600 milioni di euro al rafforzamento dei Centri per l'impiego – prevedeva il raggiungimento entro la fine del 2021 di due traguardi, la cui scadenza è stata rispettata dall'Italia con l'approvazione del programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) e del Piano nazionale nuove competenze.

Uno degli obiettivi del PNRR è anche l'aumento della partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Il Documento ricorda a tal fine, tra l'altro: che nel 2021 è stato

finanziato il Fondo Impresa Donna con 160 milioni di euro, per garantire il finanziamento di iniziative imprenditoriali; che è in corso la definizione di un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagna e incentiva le imprese ad adottare misure adeguate a ridurre il divario di genere.

Il Governo ricorda che tra gli obiettivi del PNRR vi è anche quello di impegnare in modo efficace il maggior numero possibile di giovani Neet attraverso: il Programma Garanzia Giovani rinforzata; il Piano *Neet Working* per l'emersione e l'orientamento dei giovani inattivi, con l'intento di ridurre il numero di giovani Neet (adottato con decreto ministeriale del 19 gennaio 2022); gli sportelli giovani nei Centri per l'impiego; il potenziamento del Servizio civile universale; il portale GIOVANI 2030, nonché i programmi europei gestiti dall'Agenzia nazionale per i giovani e il Piano nazionale pluriennale (2021-2027) sull'inclusione dei giovani con minori opportunità.

Il Governo ricorda che il PNRR prevede l'adozione, entro la fine del 2022, di un Piano nazionale volto a rafforzare la lotta al lavoro sommerso. Il Piano comprenderà una serie di azioni, in parte già avviate, come l'istituzione, con il decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 32, del Tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano. Il Documento, inoltre, sottolinea l'introduzione di requisiti più rigorosi per i datori di lavoro del settore delle costruzioni quali il rafforzamento del DURC di congruità e l'applicazione dei *bonus* previsti dalla normativa vigente solo a quelle imprese che utilizzano i contratti collettivi pertinenti.

Il Documento riporta anche gli effetti che la riforma delle politiche attive prevista dal PNRR potrebbe avere sul mercato del lavoro. In particolare, il Governo stima che: circa 1,5 milioni di persone inattive vengano coinvolte dal programma GOL – in via prudenziale, si ipotizza che solo una quota pari ad un terzo di queste entri a far parte gradualmente della forza lavoro tra la seconda metà del 2022 ed il 2026; la maggiore partecipazione femminile al lavoro potrebbe coinvolgere circa 25.750 donne nell'arco di tre anni, a partire dal

2024; anche le misure relative alla parità di genere incidano sulla partecipazione femminile al lavoro riducendo parte del divario, con un ingresso nel mondo del lavoro di oltre 220.000 donne in un periodo di dieci anni. Complessivamente, la riforma produrrebbe un aumento delle forze di lavoro (occupati e disoccupati) al termine dell'orizzonte di simulazione del 3,3 per cento.

Per quanto riguarda le tendenze dell'occupazione, il quadro macroeconomico tendenziale prevede una prosecuzione della crescita dell'occupazione nel quadriennio 2022-2025, che alla fine del 2022 si attesterebbe sui valori pre-pandemici. Inoltre, il tasso di disoccupazione scenderebbe dal 9,5 per cento del 2021, all'8,7 nel 2022 per poi attestarsi all'8,0 per cento a fine periodo.

Rispetto al suddetto scenario tendenziale determinato a legislazione vigente, lo scenario programmatico evidenzia un maggior numero di occupati e un minor tasso di disoccupazione rispetto al quadro tendenziale, che si attesta all'8,1 per cento nel 2023, per poi ridursi ulteriormente all'8,0 per cento nel 2024 e al 7,9 per cento nel 2025.

Per quanto riguarda le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano, il DEF 2022 esamina l'evoluzione della spesa pensionistica italiana in considerazione del suo significativo impatto sull'andamento del nostro debito pubblico nel breve e medio-lungo periodo, sottolineando l'importanza della cura delle politiche strutturali già avviate nei settori strategici, nonostante le difficoltà congiunturali.

Pertanto, anche in ossequio a quanto prescritto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sul programma di stabilità 2021 dell'Italia, resa il 18 giugno 2021, si afferma, preliminarmente e in linea generale che, « nel pieno rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici, della sostenibilità del debito e dell'impianto contributivo del sistema, occorrerà trovare soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita ed un rafforzamento della previdenza complementare. Occorrerà, altresì,

approfondire le prospettive pensionistiche delle giovani generazioni ».

La costruzione del quadro tendenziale di medio-lungo periodo poggia, innanzitutto, sulle proiezioni ufficiali che evidenziano un rapido invecchiamento della popolazione, cui conseguono maggiori costi per la finanza pubblica legati ai sistemi pensionistici e alle tendenze relative alle spese per l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine. Una conferma di questo scenario si rinviene già nei dati di consuntivo relativi alla spesa per prestazioni sociali in denaro registrata nell'anno 2021, sostanzialmente invariata nel suo complesso, rispetto all'anno precedente, ma che, con specifico riferimento alla spesa pensionistica, registra un aumento del 2 per cento.

Su questo quadro incide anche la manovra di finanza pubblica per il 2022 che, in ambito previdenziale, vede la introduzione, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022, della possibilità di accesso al pensionamento anticipato con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva (la cosiddetta « Quota 102 »). Inoltre, essa proroga, per l'anno 2022, i regimi del trattamento pensionistico anticipato (le cosiddette « Opzione donna » e « APE sociale ») con estensione ad altre categorie professionali e prevede, infine, risorse per favorire, su base convenzionale, l'uscita anticipata dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Peraltro, in linea con il carattere sperimentale dell'istituto, il canale di pensionamento anticipato denominato Quota 100, introdotto dal decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, non è stato rinnovato, nonostante le previsioni risentano ancora degli effetti di questa misura.

Restano fermi l'estensione, a partire dal 2012, del regime contributivo a tutti i lavoratori (compresi quindi quelli che, sulla base della precedente legislazione avrebbero percepito una pensione calcolata secondo il regime retributivo) nonché i due canali ordinari di accesso al pensionamento: il pensionamento di vecchiaia, cui si

accede con almeno 20 anni di contributi versati e un requisito di età predefinito dalla legge che, per il biennio 2021-2022 e per il biennio 2023-2024 è pari a 67 anni; il pensionamento anticipato, consentito indipendentemente dall'età e dalla data di prima assunzione, con un periodo di contribuzione lavorativa elevato, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

In base agli elementi normativi sopra rappresentati e alla loro evoluzione nel tempo, la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL è stata effettuata a partire da una ricostruzione preliminare della popolazione residente per classi di età al 1° gennaio 2022, applicata ai parametri demografici sottostanti allo scenario Eurostat 2019.

Il quadro tendenziale che ne scaturisce evidenzia che, negli anni dal 2019 al 2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL registra un significativo aumento, fino a raggiungere il 17 per cento nel 2020 (rispetto al 15,2 fatto segnare nel 2018), cui segue un rimbalzo nei due anni seguenti, alla fine dei quali tale rapporto è previsto tornare ad attestarsi su un livello pari al 15,7 per cento. L'aumento dell'incidenza della spesa in rapporto al prodotto rispetto al 2018 è spiegato sia dalla contrazione del PIL conseguente all'emergenza sanitaria sia dal maggior ricorso al pensionamento anticipato. Le misure introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, favorendo una più rapida uscita dal mercato del lavoro, hanno infatti comportato un aumento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati.

Le previsioni per gli anni 2023-2025 scontano effetti derivanti dall'indicizzazione delle prestazioni significativamente più elevate rispetto a quelle considerati nella NADEF 2021, imputabili al notevole incremento del tasso di inflazione registrato già a partire dalla fine del 2021. Nel 2025, la spesa in rapporto al PIL è prevista attestarsi su valori pari a circa il 16,1 per cento.

Nel decennio seguente, la crescita del rapporto tra spesa per pensioni e PIL raggiunge il picco del 17,4 per cento del 2036,

stabilizzandosi fino al 2040, decrescendo al 13,7 entro il 2060 e al 13,3 entro il 2070.

Con specifico riferimento allo scostamento per il quale si richiede l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, si premette che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica definito con la NADEF 2021 prevedeva una progressiva riduzione dell'indebitamento netto dal -5,6 per cento del PIL nel 2022 al -3,9 per cento nel 2023 e al -3,3 per cento nel 2024. In termini strutturali, il saldo era stato previsto in -5,4 per cento del PIL nel 2022, -4,4 per cento nel 2023 e -3,8 per cento nel 2024.

Con la Relazione che accompagna il DEF 2022, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'OMT. Gli obiettivi programmatici nominali di indebitamento netto indicati nella NADEF sono confermati per gli anni dal 2022 al 2024 ed è fissato al -2,8 per cento il saldo nel 2025. In termini strutturali l'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche si attesterebbe al -5,9 per cento del PIL nel 2022, al -4,5 per cento nel 2023, al -4 per cento nel 2024 e al -3,6 per cento nel 2025.

Il rapporto debito/PIL – che nella NADEF era fissato, al lordo dei sostegni, al 149,4 per cento per il 2022, al 147,6 per cento nel 2023 e al 146,1 per cento nel 2024 – è fissato per il 2022 al 147 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 145,2 per cento nel 2023, al 143,4 per cento nel 2024 e al 141,4 nel 2025.

Con un provvedimento di prossima adozione, saranno introdotte misure per ristoredere le amministrazioni centrali dello Stato delle risorse utilizzate a copertura dei precedenti interventi d'urgenza, disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, anche in favore degli Enti territoriali, assicurare la necessaria liquidità alle imprese e rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini, adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, per continuare a sostenere la risposta del sistema

sanitario e i settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze.

All'attuazione di questi interventi, sono destinati gli spazi finanziari per i quali si chiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento, comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2026 l'autorizzazione all'indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

Il valore programmatico del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza e di cassa è corrispondentemente rideterminato, in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate con il prossimo decreto-legge.

La ripresa del percorso di convergenza verso l'OMT sarà perseguita secondo il profilo indicato nella Relazione e le modalità illustrate nel DEF 2022.

Per quanto riguarda l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bi-

lancio 2023-2025 rilevano, per le materie di interesse della Commissione: il disegno di legge per l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il disegno di legge di adeguamento delle pensioni di invalidità.

Può inoltre presentare profili di interesse il provvedimento recante delega al Governo per il coordinamento e il graduale aggiornamento della fascia anagrafica di riferimento delle politiche giovanili nonché misure per la promozione dell'autonomia e dell'emancipazione dei giovani.

Avendo terminato l'illustrazione del Documento di economia e finanza 2022, poiché nessuno intende intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	76

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 15.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che alle ore 12 di venerdì 8 aprile 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverto che ne sono state presentate 391 (*vedi allegato*).

Per quanto concerne le proposte emendative presentate fa presente che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità è stabilito dall'articolo 96-*bis*,

comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, la presidenza ritiene che debbano considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Sapia 2.01, che introduce nel testo tre nuovi articoli recanti una disciplina dettagliata concernente l'inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi;

Provenza 2.02, in quanto diretto a potenziare l'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori attraverso l'assunzione di personale;

Mandelli 3.11, poiché reca una disciplina in materia di prescrizione e dispensazione degli antivirali specifici per il trattamento di pazienti con COVID-19;

Panizzut 3.02, in quanto contiene disposizioni riguardanti i criteri di gestione del Fondo a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico;

Trizzino 4.15, in quanto prevede e disciplina l'elaborazione, da parte del Ministero della salute, di un programma triennale per l'attuazione dell'uniforme erogazione dei livelli di assistenza;

Giovanni Russo 6.07, in quanto demanda a una circolare del Ministro della giustizia l'adozione delle linee guida per assicurare la rapida ripresa della funzionalità degli uffici giudiziari;

Varchi 6.08, in quanto prevede disposizioni per garantire idonee misure di prevenzione nello svolgimento delle attività all'interno degli uffici giudiziari;

Versace 8.01, in quanto introduce, in via sperimentale, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie;

Bellucci 8.010, che prevede un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021;

Emiliozzi 9.2, in quanto interviene sull'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, recante misure per lo svolgimento di determinati anni scolastici con riferimento a territori colpiti da eventi sismici;

gli identici Villani 9.01, Noja 9.04, Novelli 9.05, Carnevali 9.06, Bologna 9.08, Ferro 9.09 e Sutto 9.010, che intervengono sulla disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consentendone lo svolgimento attraverso la modalità « a distanza », ad esclusione di determinati casi;

Fassina 9.07, in quanto reca una serie di modifiche all'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, recante misure volte alla semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente con riferimento all'anno scolastico 2021/2022;

Bellucci 9.012 e 9.013, in quanto prevedono la deducibilità delle spese sostenute dalle imprese per il potenziamento dei sistemi di teleassistenza e telemedicina;

Noja 10.21, in quanto estende al periodo 2022-2024 la possibilità per l'INAIL di valutare la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale;

gli identici Provenza 10.14, Ianaro 10.33, Rostan 10.5, Tiramani 10.58, Bologna 10.45, Misiti 10.18, Noja 10.22 e Bagnasco 10.32, che al fine di fronteggiare gli incrementi di bisogni terapeutici dovuti alle riduzioni delle attività diagnostiche registrate a causa della pandemia, prevedono, in via sperimentale, la possibile estensione da 36 a 60 mesi della permanenza del requisito di innovatività dei farmaci;

Provenza 10.16, che prevede l'individuazione di specifiche modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie per gli incarichi convenzionali, al fine di garantire idonea copertura nelle zone carenti di personale medico;

gli identici Gemmato 10.50, D'Eramo 10.63 e Bagnasco 10.30, volti a prorogare fino al 31 dicembre 2024 la sospensione di alcuni termini in materia di sanità riferiti ai Comuni del cratere sismico dell'Aquila;

Orfini 10.01, in quanto reca alcune modifiche puntuali all'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, in materia di procedure di reclutamento del personale docente;

Orfini 10.02, volto a modificare l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del

2016, in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del 2016;

Carnevali 10.05, volto a introdurre disposizioni dirette a facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri;

Ianaro 10.06, in quanto prevede l'adozione di una determina da parte dell'AIFA per la somministrazione domiciliare dei farmaci per terapia enzimatica sostitutiva;

Schirò 10.07, in quanto reca disposizioni tese a disciplinare l'utilizzo del termine « ortopedia » da parte degli esercizi commerciali;

Siani 10.08 e Gripa 14.01, in quanto recano disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza;

Carnevali 10.010, volto a inserire le prestazioni in telemedicina relative alla donazione del sangue nell'elenco delle prestazioni sanitarie erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Braga 11.7, in quanto prevede l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 174 del 2016, recante il Codice di giustizia contabile, ai conti correnti bancari aperti dal Dipartimento della protezione civile, finalizzati alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica;

Ferri 12.16, in quanto reca norme per l'inquadramento dei medici che hanno svolto attività di emergenza territoriale in regime di convenzione nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica;

Grillo 12.3, in quanto volto a modificare alcune disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a

tempo indeterminato nell'ambito del servizio di emergenza-urgenza 118;

Grillo 12.5, in quanto reca modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 368 del 1999, volte a consentire ai chirurghi abilitati entro una certa data l'esercizio dell'attività professionale in qualità di medico di medicina generale;

Villani 12.01 e 12.02, volti ad autorizzare le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere a bandire procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale;

Villani 12.03, in quanto, al fine di implementare il sistema di emergenza sanitaria 118, prevede il collocamento nel ruolo socio-sanitario del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge la professione dell'autista soccorritore;

Villani 12.04, in quanto prevede e disciplina il riconoscimento di incentivi per lo svolgimento delle prestazioni mediche nelle zone interne o disagiate;

Bologna 12.05, in quanto prevede misure di sostegno, anche domiciliare, per i soggetti affetti da patologie rare;

Bucalo 12.06, in quanto modifica l'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, autorizzando gli enti del Servizio sanitario nazionale ad assumere a tempo indeterminato anche il personale del ruolo tecnico e amministrativo oltre che del ruolo socio-sanitario;

Viscomi 13.03, in quanto reca modifiche alla legge n. 81 del 2017, in tema di obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Viscomi 13.04, in quanto reca disposizioni in materia di mandato di patrocinio

telematico in favore degli istituti di patronato;

Viscomi 13.05, in quanto reca modifiche ad alcune disposizioni della legge n. 1338 del 1962, concernenti la possibilità di richiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati qualora essi non siano sufficienti per il diritto ad avere una pensione autonoma;

Nappi 13.06, volto a modificare alcune disposizioni della legge n. 91 del 1999, in materia di obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto;

Ianaro 13.07, volto a introdurre disposizioni concernenti la messa a regime della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale;

Bellucci 14.03, volto a introdurre una procedura al fine di dare attuazione alle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore, riguardante il regime fiscale degli enti del Terzo settore.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità testé pronunciato può essere fissato alle ore 18 di oggi e che l'esito degli eventuali ricorsi sarà reso noto nel corso della seduta che avrà luogo domani, mercoledì 13 aprile.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 15.20.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla V Commissione (Bilancio) il parere di propria competenza sul Documento di economia e finanza (DEF) il quale, con l'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. L'aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica); per tale scostamento è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera. In termini, invece, di indebitamento netto complessivo, il Documento di economia e finanza in esame conferma i valori previsti dal precedente quadro programmatico, definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2021 e dal Documento programmatico di bilancio per il 2022. La conferma di questi ultimi valori determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto il quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati (e ora oggetto di conferma).

In merito all'impiego di tali margini – pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, a 0,2 punti per il 2023 ed a 0,1 punto per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – il Documento in esame e la suddetta annessa Relazione indicano che, con un decreto-legge di prossima emanazione, saranno adottate misure per: ripristinare le dotazioni di alcuni fondi (rispetto alle riduzioni degli stessi già operate ai fini della copertura finanziaria di precedenti interventi d'urgenza); disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; assicurare la necessaria liquidità alle imprese e sostenere quelle più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia, anche rifinanziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; rafforzare le politiche di

accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici rispetto alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, al fine di continuare a sostenere sia la risposta del sistema sanitario alle attuali emergenze sia i settori maggiormente colpiti dalle stesse.

Più in particolare, il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 3,1 per cento nell'anno in corso, al 2,4 per cento nel 2023, al 1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025 (si ricorda che il suddetto precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari al 4,7 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 5,6 per cento per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023, al 3,3 per cento per il 2024 ed al 2,8 per cento per il 2025 (con conferma, come accennato, dei valori del precedente quadro programmatico, relativo fino al 2024); un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni pari al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,5 per cento per il 2023, al 4,0 per cento per il 2024 ed al 3,6 per cento per il 2025 (il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva un valore pari al 5,4 per cento per l'anno in corso, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024); un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento per l'anno in corso, all'8,1 per cento per il 2023, all'8,0 per cento per il 2024 ed al 7,9 per cento per il 2025 (il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,1 per cento per l'anno in corso, all'8,4 per cento per il 2023 ed al 7,7 per cento per il 2024).

Passando alle competenze proprie della XII Commissione, a partire dal settore della salute, per quanto riguarda il quadro programmatico il Documento indica un percorso di normalizzazione della finanza pubblica dopo gli effetti della crisi pandemica da Covid-19, con un ridimensionamento dell'impatto sui conti pubblici delle misure eccezionali approvate per fronteggiare la

crisi sanitaria, oltre che quella economico-sociale. Dall'altro lato, tuttavia, viene ipotizzato uno scenario di rischio per effetto di variabili esogene tra cui, insieme al rialzo dei prezzi, la possibilità di una recrudescenza della pandemia da Coronavirus.

Considerato che la pandemia ha acuito alcune criticità, tra le quali i tempi di attesa e l'integrazione dei servizi socio-sanitari, si evidenzia – con particolare riguardo all'obiettivo di ridurre le disparità territoriali nell'erogazione dei servizi sanitari – che è in corso di approvazione il Programma nazionale «Equità e salute» per migliorare l'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari nelle Regioni del Mezzogiorno soprattutto con riferimento alle persone più vulnerabili. Invita i colleghi a porre attenzione, in particolare, su quest'ultimo documento.

Il Programma nazionale di riforma a questo riguardo indica quattro priorità di intervento: *a)* contrasto alla povertà sanitaria che prevede sia un migliore e più tempestivo accesso ai servizi, sia l'erogazione gratuita di farmaci e disposizioni medici extra LEA; *b)* la salute mentale; *c)* la salute di genere, indicando percorsi di assistenza attenti alle differenze di genere; *d)* maggiore copertura degli *screening* oncologici.

Fa presente che gli interventi previsti sono in linea con gli indirizzi tracciati nel PNRR Missione 6 Salute, con priorità di destinazione riguardanti le reti di prossimità, anche riferite alle farmacie, le strutture intermedie e la telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, oltre che l'innovazione mediante l'ammodernamento dei macchinari, la ricerca sanitaria e la digitalizzazione del SSN con il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico.

Altro riferimento alle spese programmatiche di carattere sanitario incluse nel DEF riguarda i vincoli della spesa farmaceutica, il cui tetto è stato incrementato dalla legge di Bilancio 2022 con riferimento agli acquisti diretti al livello dell'8 per cento nel 2022, 8,15 per cento nel 2023 e 8,30 per cento a decorrere dal 2024.

La spesa sanitaria prevista per il 2022 è pari a 131.710 milioni di euro, con un tasso

di crescita del 3 per cento rispetto all'anno precedente. Nel triennio 2023-2025, la spesa sanitaria è prevista decrescere a un tasso medio annuo dello 0,6 per cento; il contenimento è determinato principalmente per il venir meno degli arretrati per il rinnovo del triennio 2019-2021 dei contratti del personale non dirigente degli enti del SSN, parzialmente compensati dai maggiori oneri per il rinnovo dei contratti dirigenziali, oltre che per la definitiva cessazione dei costi legati alla struttura commissariale per l'emergenza.

A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo include tra i provvedimenti collegati la delega, attualmente all'esame della nostra Commissione, per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che rappresenta una riforma obiettivo da attuare entro la fine del 2022, nell'ambito della Missione 6, Componente 2 del PNRR.

Il documento indica inoltre il disegno di legge recante Misure per l'attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento dell'assistenza territoriale. Con riferimento a quest'ultimo aspetto il DEF sottolinea l'importanza di questo strumento di programmazione delle risorse da destinare al SSN, anche per assicurare che le Regioni assolvano al loro compito di garantire l'equilibrio nel settore sanitario, tramite l'integrale copertura di eventuali disavanzi.

Per quanto concerne le politiche sociali lo scenario programmatico delineato dal DEF prospetta politiche di bilancio moderatamente espansive per gli anni a seguire, in misura pari allo 0,2 per cento del PIL nel 2023 e allo 0,1 per cento nel 2024, in continuità con quelle destinate, per la frazione d'interesse, alla riforma dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'IRAP, a quella degli ammortizzatori sociali, alla copertura delle garanzie sul credito e all'ampliamento delle risorse destinate al Reddito di cittadinanza, nuovamente finanziato con la legge di bilancio per il 2022 fino al 2029. Con riferimento al Reddito di emergenza, invece, si ricorda il rifinanziamento da ultimo operato dal decreto-legge n. 73 del 2021 per ulteriori quattro quote,

relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Riguardo ai gruppi vulnerabili e svantaggiati, quali disabili e anziani, il PNR ricorda l'avvenuta approvazione della legge delega per la disabilità che avrà ulteriori effetti negli anni di programmazione della manovra, in quanto finanziata con 800 milioni di euro nel triennio 2021-2023 dal nuovo Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.

Ulteriori effetti nel triennio sopra indicato avrà il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, nell'ambito del nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, che stabilisce utilizzi del Fondo nazionale Povertà, ripartito per ambiti territoriali, con risorse complessivamente pari a 619 milioni annui, destinati anche al potenziamento del servizio sociale professionale.

Il Piano fa riferimento anche all'attuazione del PNRR (Missione 5 Inclusione) evidenziando il vincolo di spesa del 40 per cento nelle Regioni del Mezzogiorno, dove più si concentrano zone di disagio sociale. Al riguardo si sottolinea il potenziamento del *social housing* con beni confiscati alla criminalità organizzata, la rigenerazione urbana per il contrasto al disagio abitativo e alla povertà educativa, oltre il rafforzamento dei servizi per l'infanzia con l'ampliamento del numero degli asili nido.

La prospettiva programmatica è quella di dare attuazione al principio costituzionale di uniformità territoriale dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti sociali ed economici, anche attraverso la progressiva determinazione dei costi e fabbisogni standard degli enti locali.

Tra i provvedimenti collegati di specifico interesse delle politiche sociali rientra la delega per il coordinamento e il graduale aggiornamento della fascia anagrafica di riferimento delle politiche giovanili e misure per la promozione dell'autonomia e dell'emancipazione dei giovani.

Il documento richiama, inoltre, il disegno di legge relativo al Sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti che rappresenta un obiettivo inter-

medio nell'ambito della Missione 5 Salute (Componente 1) del PNRR da raggiungere entro il primo trimestre 2023. Si tratta di una legge di Riforma per il rafforzamento dei servizi sanitari locali e dell'assistenza domiciliare, in parallelo con quanto previsto dalla Missione Inclusione sociale, con specifico riferimento agli investimenti finalizzati alla deistituzionalizzazione, alla riconversione delle case di riposo e al potenziamento dei servizi domiciliari per le dimissioni ospedaliere protette.

Elena CARNEVALI (PD) ringrazia in primo luogo il relatore per l'approfondito lavoro svolto, che ha il merito di porre efficacemente la Commissione di fronte al quadro previsionale del Governo per i prossimi mesi, consentendole così di affrontare lo scenario che si prospetta con la dovuta consapevolezza. Nel merito, ritiene di dover svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, le dinamiche di aumento dei prezzi in generale, in particolare dei costi delle materie prime, nonché le spese di accoglienza per i profughi, pongono effettivamente di fronte alla necessità di procedere ad uno scostamento di bilancio; in particolare, per quanto riguarda le materie di competenza dalla Commissione, impongono di accendere i fari sulla necessità di adeguare il Fondo sanitario nazionale. Vero è che l'aumento previsto per l'esercizio in corso è già un elemento di estrema rilevanza, e di novità rispetto al passato, così come è una ottima notizia lo stanziamento di oltre 600 milioni di euro indirizzati alle regioni del Mezzogiorno, grazie Programma nazionale « Equità e salute »; tuttavia, l'inflazione cavalcante rende, in generale, difficilmente raggiungibili gli obiettivi che il Governo si è prefissato in termini di rapporto tra investimenti e spese in ambito sanitario e prodotto interno lordo.

In secondo luogo, è da rimarcare l'assenza nel DEF di ogni riferimento al rinnovo dei contratti del personale sanitario non dirigenziale, necessità che invece, dopo gli anni della pandemia, si staglia come assolutamente urgente.

In terzo luogo, reputa necessario evidenziare come, nel quadro post-pandemico, sarebbe il caso di tornare alla vir-

tuosa prassi di anni passati in cui i risparmi che si ottenevano nell'ambito del Fondo sanitario nazionale venivano riallocati all'interno di esso.

Ancora, è a suo avviso da rimarcare la necessità di giungere, finalmente, ad un accordo con le regioni in materia di effettiva attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che si configura ormai come già vecchio ancor prima di essere stato implementato.

Infine, ricordando l'esempio virtuoso dell'ultima legge di bilancio, nella quale le forze politiche sono riuscite a far inserire un finanziamento di 100 milioni ulteriori sul fondo per la non autosufficienza, e considerando come il DEF ponga obiettivi che poi risultano vincolanti per la prossima legge di bilancio, propone alla Commissione di concentrare i propri sforzi, di stanziare cifre analoghe per il predetto fondo.

Concludendo, ribadisce l'esigenza che le istituzioni, in un quadro inflazionistico in cui è evidente che la precedenza va data all'adozione di misure di sostegno diretto per le imprese e le famiglie, non debbano perdere di vista i bisogni più puramente sociali.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), ricorda il contesto di grave crisi nella quale versano l'economia e la società italiane, nella quale a suo avviso si stagli un vero e proprio nuovo pericolo, quello della « povertà energetica ». Gli ultimi rapporti evidenziano come questa condizione, nella quale le famiglie non hanno la possibilità di soddisfare bisogni primari come il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, l'utilizzo di elettrodomestici, ma anche l'accesso a servizi di natura educativa e strutturale, coinvolga oltre 4 milioni di famiglie, concentrate particolarmente nel Mezzogiorno (dove il problema riguarda una quota oscillante tra il 24 ed il 36 per cento delle famiglie) e i nuclei numerosi, cioè con più di un figlio (tra i quali tali quote giungono persino a raddoppiarsi). Di fronte a questo quadro, il nostro Paese si configura come del tutto impreparato. È necessario che siano tro-

vate soluzioni, sia a livello nazionale – favorendo una maggiore autonomia energetica così come soluzioni pragmatiche in materia di approvvigionamenti – che a livello europeo, dove il Governo deve fare di tutto per ottenere risultati più rapidi che in passato e che, soprattutto, non vedano penalizzato il nostro Paese che, come noto, è uno dei più fragili sotto questi profili. Il rischio sociale di vedere compressi diritti fondamentali, come quello della salute nel senso di benessere complessivo dell'individuo, è molto alto, ed è ulteriormente aggravato dalle spinte inflazionistiche.

Di fronte al quadro appena descritto, esprime una notevole preoccupazione da parte del proprio gruppo per il ritardo con cui si sta muovendo il Governo, e per una strategia comunicativa che considera come allarmista. La dichiarazione con la quale il Presidente del Consiglio Draghi ha recentemente posto i cittadini di fronte alla scelta tra la pace e i costi energetici è, a suo avviso, assolutamente sconsiderata, perché in questo momento il Paese ha bisogno di essere rassicurato da un Esecutivo autorevole, che meriti il ruolo di guida della Nazione che esercita, e che sia in grado di

assumere decisioni e di dare certezze, non di contribuire a diffondere il panico. Bisogna stare attenti a non chiudere i cittadini nell'angolo buio della disperazione, situazione che coinvolge sempre più fasce sociali – allarmanti sono i dati che parlano di un aumento dei suicidi – e che al contrario il Governo ha tutti gli emendamenti per contrastare. È necessario rispondere alla sfida della povertà energetica rassicurando il paese e fornendo certezza sulla tenuta dei servizi sociali e sulla certezza della cura.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, nel ringraziare le colleghe per gli interventi ricchi di spunti, preannuncia che farà il possibile per tenerne conto nella stesura del parere che proporrà alla Commissione.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.6. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 e preservare fino al 31 dicembre 2022 la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinarietà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanza del Capo del Dipartimento per la protezione civile, sono definite le misure derogatorie, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili e con efficacia limitata fino a sei mesi.

1.1. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile

durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, *con le seguenti:* e preservare

1.2. Nappi, Villani, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

Al comma 1, primo periodo, e ovunque esse ricorrano nell'articolo 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 aprile.

1.7. Caretta, Ciaburro, Gemmato, Ferro, Bellucci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da adottare: *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,.

1.8. Butti, Dori, Paolo Russo, Ceccanti, Corneli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: su richiesta motivata *fino alla fine del periodo con le seguenti:* recano le misure, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi disponibili e con efficacia limitata fino a sei mesi.

1.3. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al primo periodo con le seguenti: all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1.4. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la capienza consentita a bordo delle autovetture adibite a servizi di noleggio con conducente, è pari a quella massima di riempimento.

1.5. Spina, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2.6.** Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Baldino.

* **2.10.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una adeguata capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il Ministero della salute, al fine

dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale anche del supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare.

2. Il Ministero della salute provvede entro il 30 maggio 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

3. Al Segretariato generale è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27.

2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 maggio 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore dell'Unità. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili,

le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 maggio 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° giugno 2022, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.

2.13. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è temporaneamente istituita *aggiungere le seguenti:* presso il Ministero della salute.

2.2. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è temporaneamente istituita *aggiungere le seguenti:* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.3. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 31 maggio.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 *con le seguenti:* 31 maggio 2022 *e al terzo periodo del medesimo comma, sostituire le parole:* 1° gennaio 2023 *con le seguenti:* 1° giugno 2022.

2.11. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: , ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, *con la seguente:* che.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.4. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinate alla remunerazione del personale impiegato, in via straordinaria, per l'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e non impiegate alla data del 31 marzo 2022, tenuto conto dell'elevata copertura vaccinale raggiunta in tutte le fasce di età e del progressivo rientro alla ordinarietà per il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria, sono trasferite al Fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per incrementare la corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale

sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

2.5. Barzotti, Baldino.

Sopprimere i commi da 3 a 8.

* **2.12.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

* **2.7.** Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Baldino.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.15. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«*e-quater*) la somministrazione presso le farmacie da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani di vaccini anti SARS-CoV-2, di vaccini antinfluenzali, nonché l'effettuazione di *test* diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuarsi in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere ricomprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della farmacia stessa. »

2.8. Mandelli, Sacconi Jotti, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«*e-quater*) la somministrazione presso le farmacie da parte di farmacisti oppor-

tunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto superiore di sanità di vaccini anti SARS-CoV-2, di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, nonché l'effettuazione di *test* diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuarsi in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere ricomprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della farmacia stessa. »

* **2.9.** Lorenzin, Siani, De Filippo, Carnovali, Ianaro, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.

* **2.14.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

* **2.16.** Stumpo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, a esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio sanitario

nazionale, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali e al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione e accertamento del reale e indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi

medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM).

3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 2-ter.

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai

sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Art. 2-*quater*.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.

2.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Potenziamento attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di riprendere le attività di contrasto alle patologie oncologiche e promuovere nella fase *post*-pandemica campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato personale, nei

limiti del completamento della copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a valere e nel limite delle risorse di bilancio proprie dell'ente, che presentano la necessaria disponibilità, per fronteggiare indifferibili esigenze di operatività di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo dell'attività istituzionale.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.02. Provenza.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.9.** Raduzzi.

* **3.4.** Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 aprile.

3.12. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, sostituire le parole da: il Ministro della salute fino alla fine dell'articolo con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e di concerto con i Ministri competenti per materia e d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, possono essere adottate linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali o per disciplinare gli spostamenti da e per l'estero, nonché prevedere misure di profilassi sanitaria in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: del potere di ordinanza del Ministro della salute.

3.5. Nappi, Villani, D'Arrando, Loreface, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misi, Provenza, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: il Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,.

3.15. Dori, Butti, Paolo Russo, Ceccanti, Corneli.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con le seguenti: e d'intesa e *dopo le parole:* province autonome, *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

3.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con la *con le seguenti:* o sentita la.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentiti con *le seguenti:* di concerto con.

3.7. Nappi, Villani, D'Arrando, Loreface, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misi, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con *le seguenti:* e d'intesa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentiti con *le seguenti:* di concerto con.

3.8. Dieni, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con *le seguenti:* e d'intesa.

3.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alla lettera a), dopo le parole: province autonome, *aggiungere le seguenti:* previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: per materia, *aggiungere le seguenti:* previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3.16. Claudio Borghi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: delle province autonome, *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese,.

3.13. Caiata, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

3.6. Nappi, Villani, D'Arrando, Loreface, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misi, Provenza, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sentiti i Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

3.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: per materia

aggiungere le seguenti: e previa comunicazione alle Camere.

3.14. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della salute definisce, di concerto con l'AIFA e le regioni e le province autonome, il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali specifici per il trattamento di pazienti con COVID-19, consentendo la prescrizione da parte dei medici di medicina generale e la dispensazione da parte delle farmacie di comunità con modalità previste da specifici accordi tra il Ministero della salute, il direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia di cui all'articolo 2 e le associazioni maggiormente rappresentative, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.11. Mandelli, Sacconi, Jotti, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come sostituito dal comma 1, sono adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

3.10. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)

1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle

finanze e il Ministro per l'università e la ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che dette risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134 e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e le buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate del SSN, selezionati attraverso procedure di evidenza pubbliche;

b) per una quota pari al 50 per cento da ripartire tra le Regioni per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 15 per cento per iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento universitari e master universitari in analisi applicata del comportamento e autismo indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e socio-sanitario, incluso il personale di cui al punto 2;

d) per una quota pari al 20 per cento ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neurosviluppo tramite la sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia, dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'in-

fanzia e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatalogie;

2) progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di "Quality of Life" assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa ».

2. L'articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

« 402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 181, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della suddetta legge ».

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa.

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa.

3.02. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo

FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000.

2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

3.01. Sapia, Colletti, Massimo Enrico Baroni.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, dopo le parole: risultate positive aggiungere le seguenti: e sintomatiche.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.*

4.7. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

4.10. Ianaro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, sostituire le parole: al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-*quater*, commi 4 e 5 *con le seguenti:* con esclusione delle abitazioni private in presenza dei soli conviventi e delle ipotesi di cui all'articolo 10-*quater*, comma 4, lettere a) e b).

4.8. Noja, Baldini.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, dopo le parole: rilevazione di SARS-CoV-2, *aggiungere le seguenti:* a carico del Servizio sanitario nazionale,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, eseguono un *test* antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione di SARS-CoV-2 al terzo e al sesto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la massima semplificazione delle procedure ed evitando in ogni caso l'introduzione di obblighi, misure o

termini dilatori non previsti espressamente dal presente articolo. Sono abrogate le circolari in materia di isolamento e autosorveglianza pubblicate dal Ministero della salute in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.11. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* Con circolare del Ministero della salute *aggiungere le seguenti:* , da emanare entro il 31 marzo 2022,;

b) *sostituire le parole:* . In quest'ultimo caso, la trasmissione *con le seguenti:* e alla trasmissione, da parte dei sanitari o delle strutture che hanno effettuato il *test*,.

4.2. Nappi, Villani, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misi, Baldino.

Al comma 1, capoverso comma Art. 10-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Con circolare del Ministero della salute *aggiungere le seguenti:* , da emanare entro il 1° maggio 2022,.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: In quest'ultimo caso, la trasmissione, *aggiungere le seguenti:* da parte dei sanitari o delle strutture che hanno effettuato il *test*,.

4.6. Dieni, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la massima semplificazione delle procedure ed evitando in ogni caso l'introduzione di obblighi, misure o termini dilatori non previsti espressamente dal presente articolo. Sono abrogate le circolari in materia di isolamento e autosorveglianza pubblicate dal Ministero della salute in data antecedente

l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.12. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Gli operatori sanitari che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 devono eseguire un *test* antigenico o molecolare al terzo e al quinto giorno successivo al contatto e all'eventuale comparsa dei sintomi.

4.14. Siani, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Ianaro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, in attuazione ai requisiti di autorizzazione per lo svolgimento delle cure domiciliari e di accreditamento per lo svolgimento delle stesse cure in sede di Conferenza Stato-Regioni del 4 agosto 2021, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2022, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione dell'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno

2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

1-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni in ambito domiciliare e residenziale e *in hospice*, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.

1-quater. All'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4.15. Trizzino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di contenere la spesa per la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 nonché la spesa per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, le misure, le disposizioni e gli accordi in vigore fino al 31 marzo 2022 inerenti tali prodotti sono prorogati fino al

31 dicembre 2022, entro un limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnati al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4.3. Grippa, Baldino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 232-ter è aggiunto il seguente:

« Art. 232-quater.

(Divieto di abbandono di dispositivi di protezione individuale).

1. Al fine di garantire la tutela del territorio e preservare il decoro urbano è vietato l'abbandono di mascherine e guanti monouso. »;

b) al comma 1-bis dell'articolo 255, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso in cui l'abbandono interessi le disposizioni di cui all'articolo 232-quater, si ap-

plica una sanzione amministrativa da euro cento a euro seicento. ».

4.5. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2022, ai fini del tracciamento dei contagi da COVID-19 dell'intera popolazione su territorio nazionale, è autorizzata l'esecuzione dei test antigenici rapidi o molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, esclusivamente per i soggetti che mostrino i sintomi dello stesso virus.

4.4. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Baldino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ai commi 1, 1-bis e 1-ter le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

3. Le autorizzazioni di spesa cui si riferiscono i commi 1 e 2 sono autorizzate in favore del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla

pandemia di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnati al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4.01. Loreface, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5.1.** Sodano.

* **5.5.** Raduzzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Inoltre, fino al 31 dicembre 2022,

è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere ».

5.16. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022 per i casi previsti dalla lettera a) e fino al 30 aprile per i casi previsti dalle lettere b) e c).

5.9. Carnevali.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 31 maggio 2022, limitatamente alle lettere a) e b).

5.10. Bologna.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.

5.20. Ianaro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sopprimere le parole: di tipo FFP2.

Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 10-quater, comma 4, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dodici anni.

5.6. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, lettera a), numero 7), sopprimere la parola: primaria,.

5.12. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017 e in quelle socio-assistenziali nonché nelle strutture ospedaliere;

Conseguentemente, all'articolo 7:

a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) per l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali nonché nelle strutture ospedaliere;

b) sopprimere il comma 2.

5.4. Sportiello, Dieni, Villani, Nappi, D'Arando, Loreface, Mammi, Penna, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sopprimere i commi 2 e 5.

5.14. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino al 30 aprile 2022 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli hospice e nei reparti di degenza ospedaliera, sull'intero territorio nazionale,

è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

5.17. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sopprimere il comma 3.

5.15. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-quater », comma 3, sostituire le parole: ad eccezione del momento del ballo con le seguenti: incluso il momento del ballo.

5.11. Bologna.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i bambini di età inferiore ai sei anni con le seguenti: i minori iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

5.3. Sarli, Ehm, Suriano, Benedetti.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria.

5.13. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia.

5.2. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti per il contenimento dei prezzi di mascherine e test antigenici)

1. Il Ministro della salute, per l'attuazione e il coordinamento delle misure di

contenimento e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, definisce un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di mascherine facciali di cui all'ordinanza 26 aprile 2020, n. 11, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2020, n. 108, nonché la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti e comunque non superiori a quelli praticati alla data del 31 marzo 2022. Il Protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e 18 anni.

2. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni. L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata, fino al 31 dicembre 2022, anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.

5.01. Noja, Baldini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.18.** Raduzzi.

* **6.27.** Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Eliminazione del green pass base)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-*bis* è abrogato.

6.25. Caretta, Ciaburro, Gemmato, Ferro, Bellucci.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 15 aprile 2022.

6.28. Mollicone.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022

* **6.20.** Raduzzi, Sapia.

* **6.26.** Ciaburro, Caretta.

* **6.29.** Mollicone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: « di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass base, »

6.11. Loreface, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: « di sei mesi » sono sostituite con la seguente: « illimitata ».

6.21. Raduzzi, Sapia.

Sopprimere il comma 2.

6.19. Raduzzi, Sapia.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, lettera f), *sopprimere le parole:* , che si svolgono all'aperto.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, *sopprimere la lettera g).*

6.12. Martinciglio, Iorio, Papiro, Baldino.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, *dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

f-bis) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

f-ter) convegni e congressi;

f-quater) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, *sopprimere le lettere a), b) e c).*

6.14. Dieni, Baldino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al medesimo termine di cui di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, come prorogato dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le professioni infermieristiche esercenti l'attività libero professionale, possono eseguire *test* antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,

n. 87; gli stessi sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla piattaforma nazionale *digital green certificate*, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

6.15. Mammi, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

6.16. Mammi, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

Sopprimere il comma 3.

6.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

6.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sopprimere il comma 4.

6.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 5, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: Dal 1° al 30 aprile 2022 con le seguenti: Dal 1° aprile al 31 maggio 2022.

6.22. Bologna.

Al comma 5, lettera a), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti con le seguenti: , di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti e di quelli impiegati da e per le isole minori.

6.17. Ficara.

Sopprimere il comma 6.

6.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole: « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 »;

b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai relativi oneri, pari a euro 120.000.000, si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

6.24. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole: « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 »;

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad accezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

6.13. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, capoverso articolo 4-*sexies*, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « medesimo Ministero » sono inserite le seguenti: « ed inviati alle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 ».

6.23. Bologna.

Sopprimere il comma 7.

6.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sopprimere il comma 8.

6.8. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

6.9. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi a campione in ambito lavorativo)

1. Fino al 15 giugno 2022, al fine di contrastare la diffusione dell'infezione da COVID-19 e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, le aziende del settore privato e gli enti pubblici organizzano al proprio interno punti dedicati all'effettuazione di *test* gratuiti antigenici a campione per il personale, privo della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/ 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei *test* rapidi antigenici, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i criteri e le modalità per la successiva assegnazione alle Università.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.01. Segneri, Serritella, Gabriele Lorenzoni, Faro, Bruno, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Corneli, Dieni, Zolezzi, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Costo contenuto per la somministrazione dei test antigeni rapidi in base all'ISEE)

1. Fino al 15 giugno 2022, termine di cessazione dell'obbligo vaccinale, la somministrazione dei *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvedono all'aggiornamento del Protocollo d'intesa.

3. Dal 15 febbraio 2022 fino alla data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo pari alla metà della spesa sostenuta per l'effettuazione dei *test* antigenici rapidi, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti

con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei *test* antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.03. Invidia, Segneri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test su campione salivare in ambito lavorativo)

1. Fino al 15 giugno 2022, al fine di contrastare la diffusione dell'infezione da COVID-19 e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, le aziende del settore privato e gli enti pubblici, le istituzioni scolastiche educative e formative e le università, organizzano al proprio interno punti dedicati all'effettuazione di *test* gratuiti salivari per il personale, privo della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/ 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la gratuità dei *test* salivari, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i criteri e le modalità per la successiva assegnazione alle Università.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.04. Invidia, Segneri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Calmieramento costi per la somministrazione di test antigenici e molecolari)

1. Fino al 15 giugno 2022 la somministrazione dei *test* antigenici rapidi e dei *test* molecolari, ai soggetti di età superiore ai 18 anni, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto, rispetto a quello previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.02. Invidia, Segneri, Baldino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. L'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, di cui all'articolo 2, comma 1, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 giugno 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono tenute ad assicurare, sino al 30 giugno 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

3. L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata, fino al 30 giugno 2022, anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con

il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

6.06. Stumpo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate linee guida nazionali per il celere ripristino della piena funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.

6.07. Giovanni Russo, Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon

livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6.08. Varchi, Maschio, Ferro, Bellucci, Gemmato.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7.5.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

* **7.12.** Raduzzi.

* **7.17.** Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Eliminazione del green pass rafforzato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis.1 è abrogato.

7.15. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde rafforzata gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire l'alea con il seguente: 1. Dal

1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, nonché ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del *test* antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso ai seguenti servizi e attività:

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del *test* antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso. ».

7.19. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

7.13. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, alea, sostituire le parole: da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato con le seguenti: da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

7.14. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), f) e g).

7.16. Ciaburro, Caretta, Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali nonché nelle strutture ospedaliere.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7.7. Sportiello, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 3, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « diciotto ».

7.4. Termini, Sarli.

Sopprimere il comma 2.

7.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19 » sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'ultimo periodo è soppresso.

7.8. Loreface, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: « 1-*bis.* A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, di guarigione o di effettuazione di *test* di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e *c-bis*) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 »;

b) il comma 1-*ter* è soppresso;

c) al comma 1-*sexies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui al comma 1-*bis* ».

7.11. Serritella, Faro, Bruno, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Ferraresi, Corneli, Flati, Dieni, Zolezzi, Di Lauro, Baldino.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) il comma 1-*bis* è soppresso;

a-bis) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: « 1-*ter.* L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo del *test* antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso ».

7.6. Ehm, Sarli, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. L'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, a decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito previa certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies sono soppressi.

7.20. Claudio Borghi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

« 1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, è consentito, altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso ».

7.18. De Martini.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

« 1-sexies.1. Qualora le strutture di cui ai commi 1 e 1-sexies ritengano, per comprovati motivi epidemiologici, di non dover garantire l'accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti, sono tenuti a richiedere tempestivamente l'intervento dell'Assessorato regionale alla salute per avere l'autorizzazione a sospendere o

limitare il diritto alla continuità delle visite ».

7.9. D'Arrando, Dieni, Loreface, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il protocollo di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie, si applica in maniera permanente, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per pazienti affetti da COVID-19 ovvero da qualsiasi altra patologia infettiva che comporta l'isolamento del paziente.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sopprimere la parola: 2-ter.

7.10. Loreface, Dieni, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: « c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che attesti l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 ».

7.01. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) effettuazione di un *test* salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario. ».

7.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario ».

7.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.07. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.05. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai

sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.08. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1 ».

7.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: « prima dose di vaccino » sono sostituite dalle parole: « prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi ».

7.09. Claudio Borghi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « ciclo vaccinale primario » sono sostituite dalle seguenti: « ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose, ».

7.010. Claudio Borghi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8.1.** Sapia, Massimo Enrico Baroni.

* **8.8.** Sodano.

* **8.10.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

* **8.67.** Giannone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Abolizione dell'obbligo vaccinale)

1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

8.57. Mollicone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Superamento dell'obbligo vaccinale)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2022, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati.

8.55. Caretta, Ciaburro.

Sopprimere il comma 1.

8.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

(Disposizioni relative agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

sono tenuti a sottoporsi ad un *test* antigenico rapido o molecolare con cadenza non superiore a 7 giorni. ».

8.73. Claudio Borghi.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) al comma 1, le parole: « La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati » sono soppresse;

c) al comma 1-bis, le parole: « La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi » sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: « determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale » sono sostituite dalle seguenti: « determina la sanzione ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore »;

e) il comma 5 è soppresso;

f) il comma 6 è soppresso.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 2, sopprimere le parole:* La vacci-

nazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1;

b) al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro » sono soppresse;

2) all'ultimo periodo, le parole: « 15 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

8.15. Serritella, Faro, Bruno, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Ferraresi, Corneli, Flati, Dieni, Zolezzi, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) al comma 1:

1) le parole: « Al fine di tutelare la salute pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica »;

2) dopo le parole: « SARS-CoV-2 » sono inserite le seguenti: « che non possono dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria, »;

3) al secondo periodo, dopo le parole: « La vaccinazione » sono inserite le seguenti: « o la guarigione »;

a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un *test* dell'immunità di memoria, la vaccinazione è omessa. »;

a-ter) al comma 3:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un *test* dell'immunità di memoria, gli ordini di-

spongono l'immediato reintegro nelle loro mansioni degli esercenti eventualmente sospesi. »;

2) al terzo periodo, dopo le parole: « dell'obbligo vaccinale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'avvenuta guarigione ».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente dispone la cessazione della sospensione. »;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 6:

1) dopo le parole: « adempimento dell'obbligo vaccinale » sono inserite le seguenti: « o la dimostrazione dell'avvenuta guarigione, anche attraverso un *test* dell'immunità di memoria, »;

2) le parole: « alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Dal 10 ottobre 2021 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Ministero della salute » sono inserite le seguenti: « , né a coloro che possano dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un *test* dell'immunità di memoria »;

al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La vaccinazione o la guarigione, dimostrata anche attraverso un *test* dell'im-

munità di memoria, costituiscono requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti di cui al comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. »;

*al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un *test* per l'immunità di memoria.;*

al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo si applica solo nel caso non sia possibile dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un *test* per l'immunità di memoria.;

b) al comma 2, dopo le parole: La vaccinazione aggiungere le seguenti: o la guarigione;

c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'obbligo vaccinale aggiungere le seguenti: o dell'avvenuta guarigione;

d) al comma 4, dopo le parole: all'obbligo vaccinale, aggiungere le seguenti: o avendo dimostrato l'avvenuta guarigione.;

8.24. Zolezzi, Bruno, Serritella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.

8.16. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera b), numero 1), *sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022;*

b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022.

8.14. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

* **8.17.** Sapia, Massimo Enrico Baroni.

* **8.33.** Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti 1° maggio 2022.

Conseguentemente:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 dicembre 2022 con le seguenti: il 1° maggio 2022;

b) alla lettera c), sostituire le parole: al 31 dicembre 2022 con le seguenti: al 1° maggio 2022.

8.29. Dieni.

Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono al medesimo comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 15 giugno 2022.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 15 giugno 2022;

b) al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2022, ovunque ricorrono, con le seguenti: 15 giugno 2022.

8.59. De Martini.

Al comma 1, lettera a), e ovunque esse ricorrono ai commi 1, 2 e 3, sostituire le

parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.

8.27. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli esercenti le professioni sanitarie non sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione durante il periodo di congedo obbligatorio parentale, di congedo straordinario per assistenza familiare, di aspettativa ».

8.42. Mandelli, Sacconi Jotti, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. L'obbligo vaccinale di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1° marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ».

8.36. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati che non hanno contratto infezione da SARS-CoV-2. »;

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interes-

sato, dispone la cessazione definitiva della sospensione. ».

8.54. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 1-bis è soppresso.

8.74. Claudio Borghi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sopprimere lettera c);

b) al comma 3, sopprimere la lettera d).

8.34. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1), lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione ».

8.35. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: « certificazione verde COVID-19. » sono aggiunte le seguenti: « L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista dalle circolari del Ministero della salute ».

8.43. Mandelli, Sacconi Jotti, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.37. Raduzzi, Sapia.

Sopprimere il comma 2.

8.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022.

Conseguentemente:

a) al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022;

b) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

8.12. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.

Al comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 2022 con le seguenti: al 1° maggio 2022.

8.30. Dieni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il personale scolastico affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

8.21. Casa.

Sopprimere il comma 3.

8.4. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: e fino al 1° maggio 2022.

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

a) sopprimere la lettera c);

b) alla lettera d), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 1° maggio 2022.

8.31. Dieni.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera c), dopo le parole: « ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni » sono inserite le seguenti: « e di quello che non è a diretto contatto con il pubblico e i pazienti ».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che non è a diretto contatto con il pubblico e i pazienti, ferma restando l'esclusione per il personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni.

8.58. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'erogazione delle prestazioni di carattere sanitario che prevedano contatti interpersonali ai sensi del comma 1.

8.9. Massimo Enrico Baroni, Sarli, Sapia.

Sopprimere il comma 4.

* **8.5.** Sapia, Massimo Enrico Baroni.

* **8.68.** Giannone.

Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.1.

8.70. Giannone.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, alinea, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

Conseguentemente, al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, alinea, sostituire le parole: al 15 giugno 2022 con le seguenti: al 30 aprile 2022.

8.13. Ehm, Suriano, Sarli, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, alinea, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

8.38. Raduzzi, Sapia.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, alla rubrica, sopprimere le parole: della scuola e, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.2;

b) al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1, sostituire le parole: i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater con le seguenti: i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater e il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

c) sopprimere il comma 7.

8.56. Lucaselli, Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.1:

a) al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al;

b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

8.48. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'obbligo vaccinale di cui al precedente comma 1 si applica fino al 30 aprile 2022 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2.

8.47. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, dopo le parole: L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste aggiungere le seguenti: per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1° marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri

stabiliti con le circolari del Ministero della salute e.

8.39. Raduzzi, Sapia.

Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.2.

* **8.51.** Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

* **8.81.** Ciaburro, Caretta.

* **8.71.** Giannone.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, sostituire le parole: Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, con le seguenti: Fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

8.65. Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Lorenzin, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al

medesimo comma 1. L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3;

b) al comma 3, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre giorni e le parole: venti giorni con le seguenti sette giorni;

c) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 30 giugno 2022;

d) sopprimere i commi 5 e 6.

8.41. Toccafondi, Noja.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti 30 aprile.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al comma 2, sopprimere il primo periodo;

b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.49. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

8.83. Ciaburro, Caretta.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

2. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

8.75. Claudio Borghi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.2:

a) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° maggio 2022, al reintegro del personale docente ed educativo precedentemente sospeso. I contratti a tempo determinato dei docenti sostituiti si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

8.18. Gabriele Lorenzoni, Bella, Bruno, Corneli, Dieni, Di Lauro, Emiliozzi, Faro, Ferraresi, Iorio, Martinciglio, Papiro, Terzoni, Segneri, Serritella, Zolezzi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il mancato rispetto delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

8.66. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere i commi 3 e 4.

8.72. Giannone.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, sopprimere le parole: o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto e sopprimere le parole: , ovvero la presentazione della ri-

chiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.2, al comma 3:

a) sopprimere il terzo periodo;

b) al quarto periodo, sopprimere le parole: e terzo.

8.26. Vacca.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e ai dirigenti scolastici.

8.20. Casa.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, dopo le parole: impone al dirigente scolastico aggiungere le seguenti: fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL,.

8.25. Casa.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: attività di supporto alla istituzione scolastica con le seguenti: diverse attività rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

8.22. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: attività di supporto alla istituzione scolastica con le seguenti: diverse attività

rientranti tra le proprie mansioni ovvero di consentire al docente, ove possibile, di svolgere l'attività didattica nella modalità della didattica digitale integrata, unitamente al docente o al personale educativo assunto per la sua sostituzione.

8.23. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti.

* **8.28.** Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

* **8.50.** Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine le parole: trovando applicazione, per quanto compatibile, il regime dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.64. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: trovando applicazione, per quanto compatibile, il regime dei docenti dichiarati tem-

poraneamente inidonei alle proprie funzioni.

8.62. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere il comma 4.

8.82. Ciaburro, Caretta.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **8.19.** Casa.

* **8.52.** Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

* **8.46.** Fassina, Fratoianni, De Lorenzo, Stumpo.

* **8.63.** Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 5, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.44. Aprea, Bagnasco, Versace, Sacconi, Jotti, Casciello, Novelli, Palmieri, Bond, Brambilla.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

8.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15 giugno 2022 » sono sostituite con le parole: « alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 »;

b) le parole: « e 4-*ter*, » sono sostituite dalle seguenti: « , 4-*ter*, 4-*ter*.1 e 4-*ter*.2 ».

8.76. Claudio Borghi.

Sopprimere il comma 6.

8.40. Raduzzi, Sapia.

Al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Sino al 30 aprile 2022 restano fermi gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-*sexies*, per i soggetti di cui agli articoli 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-*quater*.

2. Per accedere ai luoghi di lavoro non sarà più necessario esibire certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-*ter*.1, 9-*ter*.2, 9-*quinquies*, 9-*sexies*, 9-*septies*, 9-*octies*, e 9-*novies* del decreto-legge n. 52 del 2021.

8.32. Dieni.

Al comma 6, capoverso, Art. 4-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-*sexies*, i soggetti di cui agli articoli 4-*ter*.1, 4-*quater*, il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-*ter*.1, 9-*ter*.2, 9-*quinquies*, 9-*sexies*, 9-*septies*, 9-*octies*, e 9-*novies* del decreto-legge n. 52 del 2021.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

8.53. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di dare seguito a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, gli oneri relativi all'esecuzione di *test* antigenici e molecolari sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

8.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Dopo l'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

« Art. 4-septies.

(Riscatto dei periodi di sospensione e prosecuzione volontaria del versamento dei contributi)

1. I periodi di sospensione dall'attività lavorativa conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 possono essere riscattati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

2. Per gli stessi periodi, i lavoratori sospesi possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 ».

8.60. Covolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, le parole « per la stagione 2021-2022 », sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023 ».

8.45. Versace, Novelli, Bond, Bagnasco, Brambilla.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale medico e sanitario di cui le prestazioni lavorative prevedano la cura e l'assistenza di animali.

8.11. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente

messa in commercio del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « autorità sanitaria italiana, » sono aggiunte le seguenti: « o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-Cov-2 ».

8.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.

8.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni relative ai soggetti guariti da COVID-19)

1. L'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applica ai soggetti che attestino l'avvenuta guarigione da COVID-19.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: « ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione » sono sostituite dalle seguenti: « ha validità a far data dall'avvenuta guarigione »;

b) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: « , che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione » sono abrogate.

8.011. Claudio Borghi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-Cov-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente

comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle

infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.

8.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2

lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'ac-

quisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione: un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferi-

mento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

5. Avverso il giudizio della Commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.

8.05. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)

1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale alle malattie infettive e implementare i servizi di prossimità alla popolazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.

2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.01. Versace, Novelli, Bond, Bagnasco, Brambilla.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle spe-

cifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° aprile 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.

8.010. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sopprimere le parole: nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età.

* **9.10.** Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

* **9.16.** Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 1, capoverso Art. 3, commi 2 e 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* sei anni *con le seguenti:* dodici anni;

b) *sopprimere le parole:* di tipo FFP2.

9.6. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e di tipo chirurgico da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con un'autocertificazione.

3-bis. Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con un'autocertificazione.

9.11. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , accompagnata da specifica certificazione me-

dica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

*** 9.4.** Nappi, Villani, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

*** 9.8.** Bologna.

Al comma 1, capoverso « Art. 3 », comma 4, primo periodo, sostituire le parole: accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata con le seguenti: accompagnata da referto di tampone antigenico eseguito nelle 24 ore precedenti attestante lo stato di positività al virus SARS-CoV-2.

9.9. Bologna.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

9.13. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati con le seguenti: alla presentazione del certificato medico rilasciato dal pediatra o dal medico di medicina generale.

9.3. Villani, Dieni, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli oneri relativi all'esecuzione dei *test* antigenici rapidi o molecolari. Il risultato del *test*, che dovrà essere negativo per la riammissione in classe, costituisce documento di autocertificazione.

9.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, sostituire l'alea con il seguente: Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: .

Conseguentemente, alla lettera a), sopprimere le parole: per i bambini sino a sei anni di età,.

9.12. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, lettera a), sostituire le parole: i bambini sino a sei anni di età *con le seguenti:* i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia.

9.5. Gabriele Lorenzoni, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, lettera a), sostituire le parole: i bambini sino a sei anni di età *con le seguenti:* gli alunni che frequentano istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione.

9.15. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica.

9.14. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole da: « Per l'anno scolastico » fino a: « 2021/2022 » sono soppresse.

9.2. Emiliozzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Nelle more dell'adozione dell'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. La formazione in materia di salute e sicurezza in modalità a distanza attraverso la videoconferenza in modalità sincrona resta esclusa per tutte le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica dalla legge e dagli Accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- * **9.01.** Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.
- * **9.04.** Noja, Baldini.
- * **9.05.** Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
- * **9.06.** Carnevali.
- * **9.08.** Bologna.
- * **9.09.** Ferro, Bellucci, Gemmato.
- * **9.010.** Sutto, Foscolo, Patelli, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure volte alla semplificazione delle procedure di reclutamento nel sistema scolastico e formativo correlate alla gestione della pandemia da COVID-19)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « , con le integrazioni di cui al comma 7 » sono soppresse;

b) il comma 7 è soppresso;

c) al comma 8, primo periodo, le parole: « e di giudizio positivo della prova disciplinare » sono soppresse e l'ultimo periodo, dalle parole: « Il giudizio negativo » fino a: « a tempo indeterminato del contratto. » è soppresso;

d) al comma 9, le parole: « , la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della

commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate » sono soppresse;

e) al comma 9-bis, le parole: « Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori » sono sostituite dalle seguenti: « I candidati che partecipano alla procedura per la scuola secondaria di primo o secondo grado e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato »;

f) al comma 10, lettera *d)*, dopo le parole: « formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, » sono aggiunte le seguenti: « nel caso del concorso della secondaria ».

9.07. Fassina, Fratoianni, De Lorenzo, Stumpo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata nelle scuole)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

9.02. Mammì, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata nelle strutture sociosanitarie residenziali)

1. Le strutture sociosanitarie residenziali adottano, entro il 31 dicembre 2022, sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo per il finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 263 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9.03. Mammì, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.012. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.013. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.78. Giannone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione del numero 5 dell'allegato A, le cui disposizioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

10.36. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Ianaro, Lepri, Pini.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « , e comunque entro il termine dello stato di emergenza » sono soppresse.

10.57. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Conseguentemente, al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3.

10.39. Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Ianaro.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 5 le parole: « e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, », sono sostituite dalle seguenti: « , di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022 »;

b) all'articolo 126, comma 6, lettera b), le parole: « a 115 milioni di euro per l'anno 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « a 615 milioni di euro per l'anno 2022 ».

10.41. Timbro, Stumpo.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10.55. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, allegato A, sopprimere il numero 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 appartenenti al personale del comparto sanità, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito è data la possibilità di esercitare la propria attività professionale nelle tipologie di esercizio previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con quella di operatore delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

2. Nell'esercizio delle attività svolte a norma del comma 1 non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'attività libero professionale di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal vertice dell'amministrazione di appartenenza al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

10.37. De Filippo.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

10.61. Gastaldi.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 2020, n. 40.

10.49. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con mo-

dificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2022, gli oneri a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 180,8 milioni di euro per l'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30,8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.4. Vizzini.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 luglio 2022.

10.44. Bologna.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta eccezione per l'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, previsto nell'allegato B, per cui si prevede una proroga fino al 31 agosto 2022.

10.48. Bologna.

Al comma 2, allegato B, numero 2, sopprimere le parole: , commi 3 e 4,.

10.53. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 30 giugno 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5-ter. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « e per il primo trimestre dell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e per il primo e secondo trimestre dell'anno 2022 ».

10.43. Stumpo.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Equiparazione del periodo trascorso in quarantena dai lavoratori dipendenti del settore privato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e sua non computabilità ai fini del periodo di comporta.

10.9. D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

10.34. Carnevali, Mura, Di Giorgi, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, De Filippo, Ianaro, Gribaudo, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Carla Cantone, Viscomi, Laccarra.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili.

10.51. Ferro, Bellucci, Gemmato, De Toma.

Al comma 2, all'allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 26, comma 5, le parole: « e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « , di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022 »;

2) all'articolo 126, comma 6, lettera b), le parole: « 115 milioni di euro per l'anno 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « 215 milioni di euro per l'anno 2022 »

10.42. Timbro, Stumpo.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione che ne comprova la fragilità e che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.

10.10. D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

10.11. D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili.

10.77. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili.

10.29. Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Congedi parentali.

10.52. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10.56. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Le tutele di cui al precedente periodo si applicano in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi

medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori che pur non rientranti nelle medesime categorie sono destinatari delle tutele di cui al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 70 milioni di euro per l'anno 2022.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10.67. Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e *2-bis*, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 85,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10.66. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza

degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2-ter. Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

10.69. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma *2-bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 68,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10.65. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e *2-bis*, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 30 giugno 2022, e a decorrere dal 1° aprile 2022 per le disposizioni di cui al comma 2.

2-ter. A copertura delle misure di cui al comma *2-bis*, si provvede, nei limiti di 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10.27. Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato.

2-ter. Il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.

10.68. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e *2-bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022. Per il medesimo periodo gli oneri a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati

dallo Stato nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 6,4 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.15. Invidia, Segneri, Baldino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 luglio 2022.

10.2. Angiola, Trizzino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2022.

10.1. Angiola, Trizzino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

10.13. Alaimo, Giarrizzo, Baldino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 ».

10.3. Angiola, Trizzino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18.

10.28. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* *con le seguenti:* la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*.

10.54. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.

10.21. Noja, Baldini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022.

10.76. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 5, dopo le parole: dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: nonché le strutture temporanee ad uso didattico già attivate dalle istituzioni universitarie e dalle università non statali legalmente riconosciute, e quelle attivate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,.

* **10.12.** Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

* **10.26.** Baldini, Frate.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati

in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la grave carenza di medici di medicina generale che si riscontra sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome possono aumentare, fino a un massimo di 1.000 assistiti, le limitazioni al massimale definite ai sensi del comma 2, con il supporto della figura del tutore di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il cui periodo minimo di anzianità è ridotto a cinque anni. ».

10.64. Boldi, Panizzut, Di Muro, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire il rientro nell'ordinario e fronteggiare gli incrementi di bisogni terapeutici dovuti alle riduzioni delle attività diagnostiche registrate a causa della pandemia da COVID-19, all'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 è inserito il seguente: « 403-bis. Per il biennio 2022-2023, in via sperimentale, il termine di cui al comma 403 della presente legge può essere esteso fino a 60 mesi. Per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia italiana del farmaco ha la facoltà di valutare l'applicazione delle disposizioni ivi previste, anche su istanza delle aziende titolari di autorizzazione al-

l'immissione in commercio per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data del 31 maggio 2022 o in fase di riconoscimento nel biennio 2022-2023. ».

* **10.14.** Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Loreface, Baldino.

* **10.33.** Ianaro, De Filippo.

* **10.5.** Rostan.

* **10.58.** Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto.

* **10.45.** Bologna.

* **10.18.** Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Loreface, Baldino.

* **10.22.** Noja, Baldini.

* **10.32.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzate ad assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale previa definizione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici omogenei, e previa stipulazione di un accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *m-quater*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono individuate specifiche modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie per gli incarichi convenzionali al fine di garantire idonea copertura nelle zone carenti di personale medico.

10.16. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle misure e procedure semplificate

adottate nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, e di renderne stabili gli effetti positivi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determinazione, individua le misure adottate per la gestione del periodo emergenziale suscettibili di essere estese anche a seguito della cessazione dello stesso.

10.38. Ianaro, De Filippo, Siani, Carnovali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022. All'onere derivante dal presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.6. D'Arrando, Dieni, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022. All'onere derivante dal presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.7. D'Arrando, Dieni, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

10.40. Ianaro, Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19 » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « purché impegnate nell'emergenza da COVID-19 » sono soppresse.

10.60. Paolin, Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Tali disposizioni si applicano anche nel periodo dal 31 marzo 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.23. Noja, Colaninno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Tali disposizioni si applicano anche nel periodo dal 31 marzo 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.24. Noja, Colaninno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Tali disposizioni si applicano anche nel periodo dal 31 marzo 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.25. Noja, Colaninno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 26, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 31 agosto 2022.

10.46. Bologna.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla

legge 16 settembre 2021, n. 126, è prorogato al 31 dicembre 2023.

* **10.31.** Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

* **10.35.** Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: « , fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , fino al 31 dicembre 2023 ».

10.17. Nappi, Villani, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 30 aprile 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

* **10.50.** Gemmato, Bellucci, Ferro.

* **10.63.** D'Eramo, Bellachioma, Zennaro.

* **10.30.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2023.

10.62. Gastaldi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

10.8. D'Arrando, Dieni, Segneri, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

10.59. Paolin, Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « fino al 31 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 agosto 2022 ».

10.47. Bologna.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Ulteriori misure in materia di procedure di reclutamento del personale docente)

1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Ove il numero dei candidati con il punteggio minimo di 70 punti sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna classe di concorso, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascuna classe di concorso. Sono in ogni caso ammessi i candidati che hanno con-

seguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione. ».

10.01. Orfini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 »;

b) ovunque ricorrano, le parole: « e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 »;

c) al comma 2, le parole: « ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2,85 milioni nell'anno 2022 ed euro 2,5 milioni nell'anno 2023 »;

d) al comma 5, alla lettera *b-quinquies*), le parole: « quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a euro 1,9 milioni nel 2020, a euro 2,85 milioni nel 2022 e a euro 2,5 milioni nel 2023 ».

10.02. Orfini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Tutela dei lavoratori con fragilità e riconosciuta inidoneità per rischio COVID-19 correlato)

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 30 giugno 2022.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati inidonei dal medico competente in relazione al rischio di contagio da COVID-19 e nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2022.

10.03. Tasso.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)

1. La formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del

Servizio Comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

10.05. Carnevali.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Somministrazione domiciliare dei farmaci)

1. Al fine di garantire la continuità terapeutica e la sicurezza all'accesso alle cure dei pazienti con malattia rara, l'Agenzia italiana del farmaco, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, predispone una nuova determina recante « Raccomandazioni a carattere eccezionale per la somministrazione domiciliare dei farmaci per terapia enzimatica sostitutiva – ERT » che prevede la possibilità della somministrazione domiciliare, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022.

10.06. Ianaro, De Filippo, Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Utilizzo del termine Ortopedia in senso atecnico a parte di esercizi commerciali)

1. L'utilizzo del termine « Ortopedia » in senso atecnico, da parte di una struttura commerciale preposta alla immissione in servizio e/o commercio di dispositivi medici ortopedici, siano essi su misura o adattabili, che necessitano di individuazione, valutazione, personalizzazione e applicazione da parte di personale abilitato, presuppone la necessaria presenza nella struttura stessa del personale tecnico ortopedico abilitato.

10.07. Schirò.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989 e di adottare tutte le misure necessarie per fare fronte agli effetti che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 produce sui bambini e ragazzi, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: « 1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Ufficio dell'Autorità garante", posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio. »;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le ventitré unità, di cui due di livello dirigenziale non generale e una di livello dirigenziale generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. L'Ufficio dell'Autorità garante può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi.

2. Al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. ».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al completamento delle procedure di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, il personale dipendente proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante continua a prestare servizio in posizione di comando obbligatorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al periodo precedente, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli

dell'Ufficio dell'Autorità garante, previa istanza da presentare entro sessanta giorni successivi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.08. Siani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Al fine di ridurre il contagio per gli operatori e per gli assistiti nell'ambito dello svolgimento delle attività relative alla donazione del sangue, alla luce delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie connesse alla telemedicina in senso generale, ivi compresi teleconsulto e televisita, le prestazioni in telemedicina relative alla donazione del sangue sono inserite nell'elenco delle prestazioni sanitarie erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

10.010. Carnevali.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 set-

tembre 2021, n. 126 sostituire le parole: « 31 dicembre 2022 » con le seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

10.04. Noja, Colaninno.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

3. Il comma 2, articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è soppresso.

4. Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti del pubblico impiego e del privato affetti da immunodepressione prima-

ria o secondaria, esiti di patologia oncologica, patologie in trattamento con terapie salvavita, come da attestazione del medico di medicina generale o del medico specialista del Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore, ivi inclusi:

a) i lavoratori mutilati ed invalidi civili o per cause di guerra, di lavoro, di servizio che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, nonché i ciechi e i sordomuti, come attestato da relativa certificazione, ed

b) i lavoratori giudicati inidonei dal medico competente, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

10.011. Tasso.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro agile per genitori con figli con disabilità e caregivers)

1. Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino alla data del 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che

l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

10.012. Tasso.

ART. 11.

Sopprimerlo.

* **11.1.** Sapia, Massimo Enrico Baroni.

* **11.8.** Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono abrogati.

11.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, premettere le parole: Entro e non oltre il 1° maggio 2022,.

11.4. Dieni.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

11.6. Raduzzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: duecento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1:

a) *al secondo periodo, sostituire la parola: terza con la seguente: trecentesima;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: da uno a dieci giorni con le seguenti: da una a due ore;*

c) *al terzo periodo, sostituire la parola: seconda con la seguente: duecentesima.*

11.5. Raduzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis.* Ai conti correnti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla Parte III, articoli 137 e seguenti, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. »

11.7. Braga.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia fino al 30 giugno 2022 ».

12.10. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Loreface, Baldino.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

12.14. Siani, De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Ianaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e migliorare la qualità del servizio nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extra ospedaliera, nei limiti della disponibilità finanziaria e in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, sono autorizzate a bandire, negli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate a inquadrare nel ruolo sanitario, a domanda e previa una prova di valutazione svolta da una apposita commissione presieduta dal Direttore del medesimo SET-118 e con le stesse modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi, i medici che hanno svolto attività di emergenza territoriale in regime di convenzione ai sensi dell'accordo collettivo nazionale della Medicina Generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno otto anni di anzianità di servizio, svolto anche in forma non continuativa, alla data di pubblicazione del presente prov-

vedimento o, comunque, alla data di scadenza della domanda per la partecipazione al bando di concorso.

12.16. Ferri, Noja.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » e le parole: « a tempo determinato » sono soppresse.

12.3. Grillo, Dieni, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti anche con il supporto della figura del *tutor* di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. ».

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, primo periodo, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

12.13. Carnevali, Siani, De Filippo, Iannaro, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I medici che abbiano l'incarico convenzionale di esercitare le funzioni di medico di medicina generale e che non risultino già in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o del diritto acquisito all'esercizio di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a domanda, sono iscritti in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di formazione specifica in medicina generale, a tempo pieno o, a scelta del professionista, a tempo parziale, nella sede di corso più vicina a quella di svolgimento dell'attività convenzionale. È fatta salva la possibilità del professionista di chiedere alla regione di riferimento, con motivazione, altra sede di corso, anche di regione diversa. I medici di cui al presente comma non sono soggetti ad alcuna incompatibilità tra attività professionale e formazione o alle limitazioni previste dagli accordi collettivi nazionali a tal riguardo. Le ore di attività professionale svolte nell'ambito degli incarichi di medicina generale di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sono considerate attività sostitutive delle ore di attività pratica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

12.4. Grillo, Dieni, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è sostituito dal seguente: « Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego ovvero un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con le esigenze di servizio, ottiene a domanda una

riduzione dell'orario di incarico utile a garantire la frequenza delle attività formative, ovvero ottiene a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, posizione di aspettativa senza assegni o sospensione totale o parziale dell'attività convenzionale. Il periodo di aspettativa o di sospensione dell'attività convenzionale è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non sussiste alcuna incompatibilità tra la frequenza ai corsi di formazione specialistica o di formazione specifica in medicina generale e le attività professionali previste da contratti e accordi collettivi di lavoro riguardanti il personale medico dipendente e convenzionato con il servizio sanitario nazionale. ».

12.2. Grillo, Dieni, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è sostituito dal seguente: « Durante la formazione a tempo pieno il medico in formazione specialistica può esercitare attività professionale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, purché l'organizzazione della stessa non pregiudichi la corretta e puntuale partecipazione e frequenza delle attività previste dal percorso formativo. Nell'ambito delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione al medico in formazione specialistica è assicurata la facoltà di esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, il medico può optare per lo svolgimento della formazione a tempo parziale, in questo caso il consiglio didattico della scuola assicura che la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno. »

12.1. Grillo, Dieni, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo

17 agosto 1999, n. 368, Il comma 1 è sostituito dal seguente: « Per la durata della formazione a tempo pieno del medico è prevista la possibilità per lo specializzando di esercitare attività professionale e intellettuale all'interno e all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo il rispetto degli obblighi formativi e dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica che deve essere pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. »

12.6. Tuzi, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È prevista la possibilità per il medico, per tutta la durata della formazione in medicina generale a tempo pieno, di esercitare attività professionale e intellettuale all'interno e all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo il rispetto degli obblighi formativi e dell'impegno orario richiesto per la formazione in medicina generale.

12.7. Tuzi, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente:

« 6. Il ricorso a prestazioni di lavoro aggiuntive oltre quanto previsto contrattualmente per la formazione in medicina generale è previsto in casi di straordinaria necessità in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave ed immediato. Le ore di straordinario sono convertite in giorni di riposo. »

12.9. Tuzi, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il ricorso a prestazioni di lavoro aggiuntive oltre quanto previsto nel contratto di specializzazione è previsto in casi di straordinaria necessità in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato. Le ore di straordinario sono convertite in giorni di riposo. »

12.8. Tuzi, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: « entro il 31 dicembre 1994 » sono aggiunte le seguenti: « nonché i medici che abbiano esercitato per almeno 36 mesi complessivi le funzioni previste dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ».

12.5. Grillo, Dieni, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), primo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « iscritti all'ultimo e al penultimo » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal primo ».

12.12. Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Calabria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2023 ».

12.15. Bologna.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure in materia di emergenza territoriale)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle unità mediche, di migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operino nel Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno cinque anni di anzianità di servizio.

12.01. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure in materia di emergenza territoriale)

1. Le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e migliorare la qualità del servizio nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, nei limiti della disponibilità finanziaria e in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, sono autorizzate a bandire, negli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate a inquadrare nel ruolo sanitario i medici che hanno svolto attività di emergenza territoriale in

regime di convenzione a norma dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno otto anni di anzianità di servizio, svolto anche in forma non continuativa, alla data di pubblicazione della presente legge o, comunque, alla data di scadenza della domanda per la partecipazione al bando di concorso pubblicato dall'azienda.

12.02. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Implementazione del Sistema di emergenza sanitaria 118)

1. Al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di migliorare la qualità del servizio nell'ambito del sistema di emergenza urgenza e di implementare l'attività del Sistema di emergenza sanitaria 118 attraverso una qualificata dotazione a bordo dei mezzi di soccorso di personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge la professione dell'autista soccorritore è collocato nel ruolo sociosanitario istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12.03. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Incentivi per lo svolgimento delle prestazioni mediche nelle zone interne o disagiate)

1. Al fine di favorire l'impiego, nelle zone interne o disagiate, comprese le isole

minori, di medici specialistici e della medicina territoriale, e di garantire lo svolgimento dell'attività assistenziale, ai predetti medici è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022-2024 relativa al comparto sanità, una specifica indennità e un punteggio aggiuntivo, per ciascun anno di servizio prestato nelle predette zone o isole, ai fini della valutazione come titolo di carriera nel concorso per il primo livello dirigenziale medico di cui al capo I del titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.04. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure di sostegno anche domiciliare per i soggetti affetti da patologie rare)

1. Le prestazioni individuali domiciliari e le misure compensative di sostegno anche domiciliare, di cui agli articoli 47 e 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27 si applicano ai soggetti affetti da patologie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175, sino al 31 dicembre 2022.

12.05. Bologna.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « ruolo sociosanitario, » sono inserite le seguenti: « nonché il personale del ruolo tecnico e amministrativo ».

12.06. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 13.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: indirizzi forniti dal Ministero della salute, aggiungere le seguenti: nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da virus SARS-CoV-2,.

13.21. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'Istituto superiore di sanità gestisce aggiungere le seguenti: , con il supporto tecnico, operativo e organizzativo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,.

13.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e secondo le modalità indicate fino alla fine del periodo, con le seguenti: , e secondo le modalità indicate al predetto

Istituto dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di adottare le necessarie e opportune misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti, che diano garanzia funzionale, operativa e di inviolabilità dell’architettura informatica della piattaforma dati evitando così l’esfiltrazione degli stessi.

13.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Istituto superiore di sanità *aggiungere le seguenti:* , secondo le modalità operative e tecniche indicate dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , secondo le modalità da quest’ultimo stabilite.

13.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche ai fini della pubblicazione garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile.

13.18. Braga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e pubblicati sui siti istituzionali dell’Istituto superiore di sanità e di ciascuna regione e provincia autonoma.

13.14. Nappi, Dieni, Villani, D’Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 2, dopo le parole: , quest’ultimo trasmette *aggiungere le seguenti:* , secondo le modalità operative e tecniche indicate dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

13.4. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, dopo le parole: , i dati individuali *aggiungere le seguenti:* pseudo-

nimizzati, così come previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016,.

13.5. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 3, dopo le parole: trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , in forma pseudonimizzata e secondo le modalità operative e tecniche indicate dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

13.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 4, dopo le parole: a fini di archiviazione *aggiungere le seguenti:* , in modalità disaccoppiata,

13.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sopprimere il comma 5.

13.17. Raduzzi, Sapia.

Al comma 5, dopo le parole: , possono essere condivisi, *aggiungere le seguenti:* in forma aggregata secondo le modalità operative e tecniche indicate dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

13.8. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto superiore di sanità.

13.15. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D’Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 6, dopo le parole: e la sicurezza del dato, *aggiungere le seguenti:* secondo le modalità operative e tecniche indicate dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

13.9. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Titolare del trattamento dei

dati è l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

13.10. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano *aggiungere le seguenti:*, in qualità di titolari dei dati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,.

13.11. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: con cadenza giornaliera.

13.19. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: specifica circolare *aggiungere le seguenti:* da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circolare ministeriale dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni operative e tecniche fornite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, atte ad evitare l'effiltrazione dei dati raccolti ai fini statistici ed epidemiologici.

13.12. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: i quali assumono la qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

13.13. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 8, sostituire le parole: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente *con le seguenti:* con le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

13.20. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure riguardanti la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis), primo periodo, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1-ter), primo periodo, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sui Fondi di riserva e speciali, nell'ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, stabiliti, per l'anno finanziario 2022, dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

13.02. Ehm, Sarli, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81)

1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decorrenza dal 1° luglio 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati vengono resi disponibili all'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'Amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal suddetto decreto si applica la sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

13.03. Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Carla Cantone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di mandato di patrocinio telematico in favore degli istituti di patronato)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « , fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale » sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

13.04. Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Carla Cantone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di riscatto dei periodi per i quali non sono stati versati i contributi previdenziali)

1. All'articolo articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Fermi restando i termini prescrizionali per il risarcimento del danno, la richiesta di cui al presente comma può essere azionata fino alla prima liquidazione della relativa pensione. »;

b) dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

« La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma quinto esplica effetto anche in relazione alle richieste pendenti ».

13.05. Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Carla Cantone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)

1. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18.

(Disposizioni in materia di obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)

1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono

essere diversi da quelli che accertano la morte.

2. Il personale sanitario e amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore e al ricevente.

3. I centri regionali di riferimento, quale soggetto terzo responsabile della mediazione tra donatore e ricevente, nella fase successiva al trapianto da soggetto deceduto, decorso un adeguato intervallo di tempo, previo accordo del coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale del soggetto deceduto con il soggetto ricevente e sottoscrizione di entrambe le parti dell'accordo del modulo del consenso informato, in deroga alla disposizione di cui al comma 2, mettono in contatto i predetti soggetti con il soggetto ricevente secondo la procedura definita dall'Istituto superiore di Sanità, assicurando la riservatezza delle identità personali e dei dati clinici del donatore e del ricevente nei confronti di terzi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di *privacy*.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, i centri regionali di riferimento si dotano di personale sanitario ed amministrativo qualificato ed idoneo.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, privatamente o pubblicamente, anche mediante l'utilizzo dei canali di informazione e dei *social network*, ponga in essere condotte in violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pari da euro 10.000 a euro 50.000. »

13.06. Nappi, Villani, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Messa a regime della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di

farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, individua i criteri e le modalità per rendere definitivo quanto previsto, nel corso della fase emergenziale da COVID-19, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020 recante « Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica » e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante « Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali ».

13.07. Ianaro, Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere la parola: 2-ter.

14.2. Loreface, Dieni, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 sono soppressi a decorrere dal 1° maggio 2022.

14.1. Maschio, Varchi, Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Istituzione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989 e di adottare tutte le misure necessarie per fare fronte agli effetti che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sui bambini e ragazzi, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Ufficio dell'Autorità garante", posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio. »;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le ventitré unità, di cui due di livello dirigenziale non generale e una di livello dirigenziale generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

2. Al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. ».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al completamento delle procedure di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, il personale dipendente proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante continua a prestare servizio in posizione di comando obbligatorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al periodo precedente, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, previa istanza da presentare entro sessanta giorni successivi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari ad euro 2.155.574,10 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.01. Grippa.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Attuazione del Titolo X del Codice del Terzo settore)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del Titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai fini dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

14.03. Bellucci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

* **14.02.** Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

* **14.04.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo 148

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 148
 Variazione nella composizione della Commissione 148
 Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 148

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Avverte che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Leonardo Tarantino. Saluta il collega Tarantino augurandogli buon lavoro presso la Commissione di destinazione.

Documento di economia e finanza 2022.

Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, informa che la Commissione di merito in-

tende concludere l'esame nella mattina di martedì 19 aprile.

Avverte quindi che la Commissione dovrà esprimersi nella seduta di domani, mercoledì 13 aprile. Chiede quindi alla relatrice, onorevole Gagnarli, di illustrare il provvedimento.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, precisa che, prima di illustrare gli aspetti di stretto interesse della Commissione Agricoltura, si sofferma brevemente sul quadro macroeconomico di riferimento.

In particolare, evidenzia che il documento in titolo illustra preliminarmente il quadro macroeconomico, sottolineando come, nel corso del 2021, l'economia italiana abbia fatto registrare una crescita del prodotto interno lordo, in termini reali, pari al 6,6 per cento, risultando la più elevata tra le grandi economie europee anche grazie anche alle politiche adottate dal Governo per sostenere famiglie e imprese e al successo della campagna di vaccinazione anti-Covid.

Al riguardo rileva, tuttavia, come nel corso degli ultimi mesi dell'anno le prospettive di crescita siano sensibilmente peggiorate, in ragione sia dell'aumento dei contagi da Covid-19 dovuto al diffondersi della variante Omicron, sia delle rilevanti spinte inflazionistiche determinate dall'incremento del prezzo del gas naturale, che ha provocato, a sua volta, un aumento delle tariffe elettriche e trainato al rialzo i corsi dei diritti di emissione (ETS).

A partire da febbraio di quest'anno, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, la tendenza al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, alimentari, dei metalli e delle altre materie prime si è ulteriormente accentuata, con l'inflazione al consumo che ha raggiunto livelli del 6,7 per cento. Per quanto concerne specificamente il settore alimentare, incrementi rilevanti si sono registrati per il grano, fortemente sensibile alle evoluzioni del conflitto per il ruolo dell'Ucraina come esportatore di tale materia prima, per il mais e per il cotone.

In tale contesto, si è determinato un progressivo deterioramento del quadro economico e delle previsioni di crescita, attualmente meno favorevoli di quanto risul-

tassero dalla Nota di aggiornamento al DEF pubblicata nel mese di settembre: la previsione tendenziale di crescita del PIL per quest'anno scende dal 4,7 per cento dello scenario programmatico della NADEF al 2,9 per cento, rimanendo comunque caratterizzata da notevoli rischi al ribasso connessi alla possibilità di interruzione dei flussi di gas dalla Russia.

La revisione al ribasso della previsione per il 2022 è dovuta principalmente al peggioramento delle variabili esogene della previsione. Risultano infatti riviste al ribasso le previsioni di crescita del commercio mondiale e delle importazioni dei Paesi più rilevanti quali mercati di esportazione dell'Italia.

Segnala, altresì, che la nuova previsione macroeconomica si caratterizza anche per un tasso di inflazione assai più elevato di quanto previsto a settembre scorso nella NADEF. Il deflatore dei consumi delle famiglie, che nel 2021 è cresciuto dell'1,7 per cento, è previsto aumentare del 5,8 per cento nel 2022, contro una previsione dell'1,6 per cento nella NADEF. La previsione di crescita del deflatore del PIL, anch'essa dell'1,6 per cento nella NADEF, sale al 3,0 per cento. Ciò porta la nuova previsione di crescita del PIL nominale al 6,0 per cento, solo leggermente più bassa del 6,4 per cento previsto nella NADEF.

A questo riguardo, nel documento si richiama l'attenzione sugli interventi messi in atto dal Governo, che sta operando per una risposta ampia e strutturale alla crisi energetica, sia con azioni a livello nazionale, che con l'attiva partecipazione alla formulazione delle politiche europee.

In particolare, nel documento si sottolinea l'impegno dell'Esecutivo a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e a ridurre rapidamente la dipendenza dalle fonti fossili di energia attraverso misure dirette a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nell'ottica della transizione ecologica delineata dal PNRR, una crescita economica più elevata e sostenibile.

Con riferimento alle linee di tendenza della finanza pubblica, il documento evidenzia che partendo dai positivi risultati di

finanza pubblica conseguiti nel 2021, la previsione dell'indebitamento netto a legislazione vigente per il 2022 è rivista al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NADEF, dal 5,6 per cento al 5,1 per cento del PIL.

In tale contesto il Governo, a seguito della riduzione della previsione di indebitamento netto tendenziale ha deciso di confermare l'obiettivo relativo al rapporto tra deficit e PIL (5,6 per cento del PIL) e di utilizzare il restante margine pari a circa 0,5 punti percentuali per finanziare un nuovo provvedimento alla fine del mese di aprile. Il nuovo decreto-legge ripristinerà anzitutto i fondi di bilancio temporaneamente defianziati a parziale copertura del decreto-legge n. 17/2022, pari a 4,5 miliardi in termini di impatto sul conto della PA. Le restanti risorse saranno destinate ai seguenti ordini di interventi: l'incremento dei fondi per le garanzie sul credito; l'aumento delle risorse necessarie a coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche; ulteriori interventi per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia; ulteriori misure che si rendano necessarie per assistere i profughi ucraini e per alleviare l'impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane; continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario alla pandemia e i settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica.

A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, caratterizzata da un approccio espansivo con una graduale discesa del deficit, una significativa riduzione del rapporto debito/Pil, il Governo dichiara fra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio anche il disegno di legge delega per la riforma del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole).

Ciò premesso, per quanto concerne le azioni e le linee di tendenza riferite all'anno 2022, nel documento si evidenzia che la manovra di finanza pubblica è orientata a sostenere la ripresa economica nella fase di uscita dall'emergenza pandemica, prevedendo interventi con un orizzonte di medio e lungo termine che integrano le

risorse previste con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tramite il potenziamento degli investimenti pubblici e privati. A queste misure si aggiungono quelle per la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, quelle per la tutela dell'occupazione, per il sociale e per il finanziamento della sanità, dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel complesso, la manovra comporta un aumento dell'indebitamento netto di circa 23,2 miliardi nel 2022, 29,6 miliardi nel 2023, 25,6 miliardi nel 2024 e 30,6 miliardi nel 2025.

A sostegno delle imprese viene incrementato il fondo di garanzia per le PMI e sono previste nuove risorse per gli operatori del settore agricolo. Sono finanziati gli interventi per il sostegno alla transizione industriale del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici ed è rafforzato il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

In continuità con analoghi interventi già intrapresi nel corso dell'anno 2021, per il primo trimestre 2022, al fine di contenere gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale sono state previste risorse per l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, la riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche e l'abbattimento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. È stata inoltre stabilita la riduzione dell'Iva al 5 per cento per il gas naturale per tutte le utenze e vengono rideterminate le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e le compensazioni per la fornitura di gas naturale riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute. Al fine del contenimento dei prezzi dei carburanti sono ridotte le aliquote di accisa su benzina e gasolio per un periodo di trenta giorni. Vengono altresì intraprese una serie di misure a favore del settore dell'autotrasporto, tra le quali vi è l'istituzione di un fondo le cui risorse sono finalizzate a mitigare gli

effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, e a beneficio delle imprese esercenti attività agricola e della pesca attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti nel primo trimestre del 2022.

Per quanto concerne l'attuazione del Programma Nazionale di Riforma e, correlativamente, delle linee di investimento declinate nel PNRR, il documento segnala che sono previste azioni specifiche per il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, per il miglioramento della gestione delle risorse idriche e delle relative infrastrutture, per promuovere l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile.

Relativamente all'agricoltura sostenibile, il Governo prevede azioni mirate all'innovazione e alla competitività del sistema agricolo con un approccio di sostenibilità, garantendo la diversificazione energetica tramite una maggiore e più rapida diffusione degli impianti ad energia rinnovabile.

In questo ambito ricorda che sono state adottate misure per lo sviluppo delle agroenergie, con particolare riferimento all'agrisolare, che consente di incrementare la capacità di generazione di energia elettrica fotovoltaica, senza consumo di suolo, utilizzando i tetti degli edifici agricoli e agroindustriali. Il PNRR ha destinato 1,5 miliardi al Parco Agrisolare e numerose risorse anche all'agrivoltaico (1,1 miliardi), al biogas e al biometano (1,98 miliardi). Compito del settore è anche costruire un sistema alimentare sostenibile dando impulso alle coltivazioni rispettose dell'ambiente. A tal fine, una parte delle risorse del fondo complementare al PNRR a favore dei contratti di filiera (1,2 miliardi di euro) sono riservate alle coltivazioni biologiche. Inoltre, il Piano Strategico Nazionale assicura un ulteriore impulso al settore biologico, con l'obiettivo di convertirvi almeno il 25 per cento delle superfici agricole e prevedendo risorse complessive per 2,5 miliardi. L'attività di promozione e tutela della biodiversità degli ecosistemi nonché di contrasto al dissesto idrogeologico si esplica, in questo settore, attraverso l'attuazione della Strategia Fo-

restale Nazionale, un nuovo strumento che si pone l'obiettivo di rafforzare e salvaguardare il patrimonio forestale, quale eccellenza italiana, sia in termini di produzione, sia di implementazione dell'economia circolare e della sostenibilità. A tale scopo, il Governo, con la legge di bilancio per il 2022, ha stanziato risorse pari a 420 milioni fino al 2032. In linea prospettica, il Governo ritiene che il processo di transizione ecologica debba contare sul più ampio volume possibile di risorse disponibili, al fine di massimizzare l'impatto degli investimenti e accelerare il processo di trasformazione a livello nazionale e locale. Ai fondi del PNRR si affiancheranno quindi i fondi della coesione europea e nazionale e i fondi di bilancio ordinario gestiti dalla PA centrale e dagli enti territoriali. Contemporaneamente, verrà promossa l'attivazione di ulteriori investimenti da parte degli operatori privati, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

Per diffondere una maggiore consapevolezza delle criticità ambientali e degli scenari di cambiamento climatico e le relative conseguenze, tramite il PNRR, saranno sviluppate azioni di comunicazione ed educazione finalizzate all'adozione di stili di vita e consumi più sostenibili a livello di individui, famiglie e comunità.

Sempre nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il DEF richiama l'attenzione sullo specifico percorso dell'Italia verso la realizzazione dell'Agenda 2030, che contempla, tra gli altri l'obiettivo di sconfiggere la fame e garantire l'accesso a un'alimentazione sana e nutriente.

In tale contesto, il Governo è già intervenuto con diversi provvedimenti volti sia a supportare le famiglie in indigenza alimentare – incrementando ad esempio il Fondo Nazionale per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti – sia a sostenere le aziende agricole. Altri interventi sono finalizzati a sostenere il reddito degli operatori del settore agricolo e potenziare la competitività delle imprese, migliorare la sostenibilità ambientale del settore limitando le esternalità negative e favorendo l'economia circolare. È inoltre in fase di approvazione

la proposta di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agro-alimentari locali.

Per quanto concerne, infine, i Fondi europei, nel documento si segnala che L'Unione Europea ha approvato il Regolamento (UE) 2020/2220 («Regolamento di estensione della programmazione corrente e di transizione verso in periodo di programmazione 2023-2027») con il quale ha appunto disposto l'estensione, anche per le annualità finanziarie 2021 e 2022, della normativa vigente per lo sviluppo rurale nell'ambito della PAC. Tale regolamento, modificando il regolamento (UE) 2013/1305 sullo sviluppo rurale, ha dotato di risorse aggiuntive il relativo fondo FEASR. L'importo assegnato all'Italia allo sviluppo rurale per le annualità 2021 e 2022 è pari a 2.998,5 milioni di euro (risorse ordinarie). Il biennio 2021-22 è stato caratterizzato dagli effetti procurati dalla pandemia da Covid-19 per affrontare i quali, in conformità al Regolamento (UE) 2020/2094 che istituisce uno strumento europeo per la ripresa post-pandemia («Regolamento EURI»), il regolamento di estensione e transizione introduce l'articolo 58-*bis* del regolamento sviluppo rurale, mettendo a disposizione delle misure del FEASR dell'Italia risorse aggiuntive per gli anni 2021 e 2022 pari a 910,58 milioni di euro (risorse aggiuntive di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2020/2220). Nel contempo, ulteriori risorse aggiuntive per il biennio in esame, pari a 12 milioni di euro, sono state assegnate allo sviluppo rurale dalla riduzione dei pagamenti diretti italiani (c.d. «*capping*»).

Evidenzia che ammontano, inoltre, ad oltre 3,4 miliardi di euro i finanziamenti erogati nell'esercizio 2021 in favore del

settore agricolo attraverso i Programmi di sviluppo rurale, cofinanziati dall'Unione europea grazie al FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Si tratta di interventi destinati al sostegno di investimenti ed impegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale ed ecologica del settore agricolo, in linea con le più recenti indicazioni europee e internazionali in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale. A fine 2021 l'avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta risulta pari a 55,45 per cento a cui è necessario aggiungere gli importi versati a titolo di prefinanziamento pari al 3,0 per cento del budget totale di ciascun PSR. Da inizio programmazione ad oggi sono stati spesi complessivamente 15.471.639.899,85 euro pari a 7.669.441.968,38 euro di quota FEASR.

Relativamente al FEAMP (Fondo europeo per la pesca), per il periodo di programmazione 2021-2027, sono state assegnate risorse comunitarie complessive per circa 518 milioni e una quota di cofinanziamento nazionale di circa 469 milioni, per un ammontare complessivo di 987 milioni di euro.

In conclusione, in vista della predisposizione della proposta di parere che la Commissione è chiamata ad approvare nella seduta di domani, invita i colleghi interessati a farle pervenire, anche per le vie brevi, le osservazioni e le sollecitazioni che ritengono opportuno inserire.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	153
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione dell'Amministratore delegato di Rai Way S.p.a.	153
Sui lavori della Commissione	154
Sulla pubblicazione dei quesiti	154
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (da n. 460/2157 al n. 461/2159)</i>)	155

Martedì 12 aprile 2022. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Interviene l'amministratore delegato di Rai Way S.p.a., ingegner Aldo Mancino, accompagnato dalla dottoressa Loredana Maria Carrera, Head of staff CEO e program management officer di Rai Way.

La seduta comincia alle 20.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, mentre limitatamente all'audizione sarà trasmessa anche la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore delegato di Rai Way S.p.a.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni avente ad oggetto quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo scorso, circa la possibilità che la RAI possa ridurre la propria partecipazione nella controllata Rai Way S.p.A. fino al limite del 30 per cento del capitale.

Il ciclo di audizioni è iniziato il 17 marzo scorso con l'intervento del Ministro dello sviluppo economico e sarebbe dovuto proseguire il 29 marzo con l'audizione dei vertici di Rai Way S.p.A.; purtroppo la

seduta è stata sconvocata per problemi di salute di uno degli auditi e nel frattempo il Presidente di Rai Way ha rassegnato le proprie dimissioni.

Nella seduta del 13 aprile la Commissione ha approvato l'atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a.

Saluta e ringrazia l'ingegner Aldo Mancino, amministratore delegato di Rai Way, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

L'ingegner Mancino, rispondendo all'invito della Commissione, ha precisato che potrà illustrare quanto di sua competenza, fornendo gli elementi informativi nel rispetto dei principi relativi a comunicazioni delle società con azioni quotate in borsa.

L'amministratore delegato Mancino è accompagnato dalla dottoressa Loredana Maria Carrera, *Head of staff CEO e program management officer di Rai Way*.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola all'amministratore delegato di Rai Way Mancino per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, i deputati ANZALDI (IV), CARELLI (CI) e MOLLICONE (FDI), il senatore GASPARRI (FIBPUDC), la senatrice FEDELI (PD), il senatore DI NICOLA (M5S), la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco), il senatore BERGESIO (L-

SP-PSd'Az) e la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI).

Interviene in replica l'amministratore delegato di Rai Way, Aldo MANCINO.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica di aver ricevuto dall'Amministratore delegato risposta alla richiesta formulata il 14 marzo concernente le iniziative che l'Azienda intende assumere alla luce dell'adozione dell'atto di indirizzo « sul mantenimento di uno spazio informativo notturno dei telegiornali regionali » e della pronuncia del Giudice del lavoro di Roma del 12 marzo.

Informa inoltre che con lettera del 5 aprile l'Amministratore delegato ha comunicato che la Direzione Internal Audit ha concluso senza riscontri l'istruttoria concernente l'acquisizione di filmati nei confronti di Sigfrido Ranucci. Mentre per quanto concerne la questione dei messaggi scambiati con componenti della Commissione a seguito dell'accertamento della violazione del Codice etico, l'Azienda ha proceduto a un formale richiamo.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 460/2157 al n. 461/2159 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 21.45.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DA N. 460/2157 AL N. 461/2159)**

ROMANO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

il 24 febbraio 2022 le forze armate della Federazione Russa hanno invaso l'Ucraina in palese violazione della Carta delle Nazioni Unite e in conclamata realizzazione del crimine internazionale di aggressione;

i media di tutta l'Unione europea, degli Stati Uniti e di larghissima parte della comunità internazionale hanno descritto l'aggressione militare russa ai danni dell'Ucraina per come essa è nella realtà: invasione aerea e di terra non provocata da alcuna minaccia proveniente dal territorio dello Stato sovrano e indipendente dell'Ucraina; bombardamenti massicci sulla popolazione civile; violazione dei corridoi umanitari apparentemente concordati tra le parti; distruzione indiscriminata di edifici civili, ospedali e scuole che in nessun caso avevano caratteristiche di obiettivi militari; assedio di città e paesi con la privazione delle più elementari norme di assistenza medica e alimentare; estese violazioni dei diritti umani fondamentali e vasto ricorso alla pratica del crimine di guerra;

nella Federazione Russa, al contrario, i media controllati dal regime di Putin riportano l'aggressione ai danni dell'Ucraina come una «operazione militare speciale» volta a difendere le autoproclamate repubbliche secessionistiche del Donbass e di Lugansk, nascondendo all'opinione pubblica russa le vaste distruzioni che l'azione delle forze armate russe sta portando a larga parte del territorio ucraino, le vittime civili, la coraggiosa resistenza all'invasione messa in campo dalle forze armate e dalla popolazione dell'Ucraina, lo stesso numero dei soldati russi caduti nel corso delle operazioni

militari. Questo palese nascondimento della realtà avviene anche sulla spinta di una legge, voluta dal regime di Putin, che punisce con la detenzione fino a quindici anni chiunque usi le parole «guerra» o «aggressione» in riferimento all'invasione russa dell'Ucraina;

ciò dimostra quanto la mediazione giornalistica ed editoriale nel racconto dei fatti sia decisiva per la corretta, completa e obiettiva informazione e la formazione di un'opinione pubblica consapevole e quindi per la democrazia;

in base a quanto previsto dal «Contratto di servizio 2018-2022», «la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale» (articolo 6, «Informazione»);

rilevato che:

il fenomeno della disinformazione rappresenta un pericolo reale per qualunque democrazia e assume particolare rilevanza in situazioni di conflitti bellici come quello in corso in Ucraina, anche sulla base della conclamata e prolungata attività di supporto e finanziamento che nel corso degli anni il regime di Putin ha prestato a numerosi canali *social* e *news* affinché sostenessero la sua narrazione politica, geopolitica e culturale: un'attività abbondantemente descritta dalle indagini avviate da alcuni parlamenti nazionali eu-

ropei (nel Regno Unito, in Spagna e in Francia) e dallo stesso Parlamento europeo;

il principio della responsabilità a cui è vocazionalmente tenuto il Servizio Pubblico Radiotelevisivo deve esercitarsi soprattutto in frangenti drammatici come quello che l'Europa e l'Italia stanno vivendo in queste settimane, come conseguenza dell'aggressione del regime di Putin all'Ucraina e agli spaventosi costi umani ed economici che ne derivano, differenziando le ragioni dell'aggredito dai torti dell'aggressore e distinguendosi dalla televisione commerciale anche nell'esercizio della libertà editoriale e nella partecipazione al cosiddetto «mercato degli opinionisti». In questa differenziazione, fondata anche sull'esercizio del principio di responsabilità, risiede il presupposto stesso dell'esistenza del Servizio Pubblico Radiotelevisivo e del suo finanziamento da parte dei cittadini;

si chiede di sapere:

se corrisponde al vero quanto riportato da alcuni organi di stampa secondo i quali la Rai avrebbe sottoscritto un contratto per una serie di apparizioni alla trasmissione Cartabianca con Alessandro Orsini, assunto a notorietà grazie alla sua partecipazione a numerose trasmissioni in tv commerciali nel corso delle quali ha rilanciato le tesi del regime di Putin in merito alle supposte «responsabilità» dell'Ucraina, dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica nell'aver «provocato» l'invasione russa, ha stigmatizzato la resistenza ucraina auspicando una sua rapida resa e la piena accettazione delle pretese della Federazione Russa, ha condannato lo sforzo diplomatico, umanitario e di assistenza all'Ucraina messo in campo dall'Unione europea e dall'Italia;

se corrisponde al vero che sarebbe previsto un compenso di 2000 euro a puntata e in base a quale criterio sarebbe stata approvata tale somma, trattandosi nel caso di Alessandro Orsini di una «prima utilizzazione» per le trasmissioni Rai;

se e come la conduttrice di Carta Bianca ha rispettato i criteri di deontologia professionale previsti dal Contratto di Servizio 2018-2022.

(460/2157)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In premessa si ritiene opportuno sottolineare che il racconto della guerra sta facendo risaltare, con ancor più forza, il ruolo ma anche la responsabilità del Servizio Pubblico nella rappresentazione della complessità, dell'articolazione e della diversità delle opinioni nel dibattito che si è aperto nella società civile e politica.

Compito del Servizio Pubblico è assicurare spazi per la manifestazione del pensiero, il libero confronto, il pluralismo, la verifica della veridicità delle fonti. Ma in questa fase c'è una responsabilità in più, a fronte delle atrocità che si stanno compiendo ai danni di bambini, donne, uomini, famiglie: saper soppesare anche le parole, pur nella comprensibile foga dell'esposizione delle proprie posizioni, perché il linguaggio è sostanza.

I talk sono, mai come in questa fase, specchio e vetrina di questa complessità ed è in questa sede che più forte devono essere l'attenzione e il rigore a cui tutti i protagonisti si devono richiamare.

Nel merito dell'interrogazione si precisa che inizialmente era previsto un accordo a titolo oneroso tra il Prof. Alessandro Orsini e Rai 3, cui il Direttore della Rete, d'intesa con l'Amministratore Delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito.

Si precisa infine che la responsabilità editoriale è del Direttore di Rai 3, che con riferimento all'intervento del Prof. Orsini nella puntata dello scorso martedì 5 aprile, ha definito «alcune affermazioni riprovevoli, assolutamente inconfondibili».

PAXIA. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — Premesso che:

da quanto si apprende da fonti giornalistiche:

il Prof. Alessandro Orsini, colpevole di aver espresso le proprie idee sul conflitto Russo-Ucraino, ancorché insindacabili, quelle opinioni, gli sono costate la cancellazione del contratto con il programma Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer avente ad oggetto la presenza del professore in veste di opinionista per un numero di sei puntate;

la direzione di Rai 3 non ha gradito le esternazioni o per meglio dire le pressioni politiche sulle esternazioni di Orsini, riguardo al conflitto bellico, per cui si è ritenuto di poterlo escludere dal programma in quanto personaggio presumibilmente scomodo rispetto alle opinioni di parte di una politica in cui ancora una volta la Rai risulta essere attanagliata;

il dissenso però e da più parti non si è fatto attendere nei confronti di un servizio pubblico che ha escluso una voce certamente rappresentativa di una parte della popolazione italiana, mortificando di fatto il dibattito e mistificando la realtà laddove l'occultamento del pluralismo informativo è stato giustificato perché lesivo del comune sentire di fronte alla guerra che tutti noi direttamente o indirettamente stiamo vivendo;

la rescissione di un contratto che poteva essere garanzia di libertà, di democrazia e di pluralismo piuttosto che l'ennesima dimostrazione che la politica e le sue pericolose incursioni danneggiano la libertà di pensiero, di confronto e di opinione, fa scalpore certamente per quello che è ma forse anche di più per quello che nasconde, una volontà di omologare il pensiero, di orientarlo indirettamente semplicemente rendendo il punto di vista unico e pertanto sconfessabile;

il presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, invece, parla delle risorse econo-

miche della rete pubblica ritenendo che la Rai abbia al suo interno già le competenze per raccontare in maniera completa e approfondita il conflitto internazionale e che dunque il ricorso a personale esterno debba essere limitato a contributi tecnici e specializzati di alto valore tenendo in considerazione anche la situazione finanziaria del servizio pubblico, non florida;

tutto ciò risulta dissonante rispetto a contratti a nove zeri che la Rai stipula con svariati conduttori e soprattutto getta discredito sulla figura del prof. Orsini docente di sociologia di spicco di una delle più rinomate Università italiane —:

quale nuova visione di intenti la Rai intenda mostrare al suo pubblico nell'ottica di una prospettiva aperta e democratica dei fatti di cronaca e di tutti gli argomenti oggetto di dibattito affinché il confronto risulti sempre costruttivo e mai uniformativo al fine di non appiattire le differenze e le peculiarità di opinioni, comportamenti, modi di vita e di costumi e che tale nuova visione parta anche dal ripristino del medesimo contratto rescisso senza giusta causa ancorché senza motivo ai danni del prof. Orsini colpevole soltanto di aver espresso la sua verità scevra da condizionamenti e non distorta dal potere e dall'interesse.

(461/2159)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In premessa si ritiene opportuno sottolineare che il racconto della guerra sta facendo risaltare, con ancor più forza, il ruolo ma anche la responsabilità del Servizio Pubblico nella rappresentazione della complessità, dell'articolazione e della diversità delle opinioni nel dibattito che si è aperto nella società civile e politica.

Compito del Servizio Pubblico è assicurare spazi per la manifestazione del pensiero, il libero confronto, il pluralismo, la verifica della veridicità delle fonti. Ma in questa fase c'è una responsabilità in più, a

fronte delle atrocità che si stanno compiendo ai danni di bambini, donne, uomini, famiglie: saper soppesare anche le parole, pur nella comprensibile foga dell'esposizione delle proprie posizioni, perché il linguaggio è sostanza.

I talk sono, mai come in questa fase, specchio e vetrina di questa complessità ed è in questa sede che più forte devono essere l'attenzione e il rigore a cui tutti i protagonisti si devono richiamare.

Nel merito dell'interrogazione si precisa che inizialmente era previsto un accordo a titolo oneroso tra il Prof. Alessandro Orsini e Rai 3, cui il Direttore della Rete, d'intesa con l'Amministratore Delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito.

Si precisa infine che la responsabilità editoriale è del Direttore di Rai 3, che con riferimento all'intervento del Prof. Orsini nella puntata dello scorso martedì 5 aprile, ha definito «alcune affermazioni riprovevoli, assolutamente incontestabili».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	159
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo	159
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	161
Esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia	160
COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	160

Martedì 12 aprile 2022. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 15.42.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame della proposta di relazione.

Ricorda che nella giornata del 30 marzo è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che il fascicolo degli emendamenti è stato stampato e distribuito. Rileva che l'emendamento 10.1 a firma dei relatori sen. Grasso e on. Ascari si può dare senz'altro per accolto, poiché si tratta solo di introdurre nel testo della relazione alcuni rilievi ricostruttivi sull'audizione del consigliere Ardità che ha avuto

luogo il 15 marzo 2022. Con riferimento alle altre proposte emendative avanzate dall'on. Ferro, trattandosi di proposizioni discorsive e non di puntuali norme giuridiche, rileva che da un'eventuale approvazione delle medesime deriverebbe l'esigenza di apportare alcune modifiche di coordinamento. Autorizza quindi gli Uffici a provvedere in tal senso.

Sull'emendamento 14.5, si svolge un dibattito nel quale intervengono i deputati PAOLINI (Lega) e FERRO (FDI).

La seduta, sospesa alle 15.57, è ripresa alle 16.12.

I correlatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) e ASCARI (M5S) si dichiarano disponibili ad accogliere l'emendamento in un testo modificato.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 14.5 (Testo modificato), nella riformulazione proposta dai relatori. L'emendamento è approvato (*all'unanimità*).

Sul complesso degli altri emendamenti presentati si svolge un dibattito nel quale intervengono i deputati PAOLINI (Lega) e MIGLIORE (IV) nonché i senatori Marco PELLEGRINI (M5S) e LANNUTTI (Misto-IdV).

I correlatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) e ASCARI (M5S) rilevano che il contenuto delle proposte emendative è già stato in parte accolto nell'ultima formulazione del testo della proposta di relazione.

L'onorevole FERRO (FDI) ritira quindi gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.6.

Il correlatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) riepiloga sinteticamente alcune modifiche e integrazioni formali al testo della proposta di relazione, operate in accordo con la correlatrice Ascari, anche in considerazione delle istanze rappresentate dalle proposte emendative del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 14.5 (Testo modificato), previa autorizzazione agli Uffici di operare le necessarie modifiche di coordinamento formale.

La proposta di relazione risulta approvata (*all'unanimità*).

Esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia, il cui testo è stato reso disponibile già nel corso delle precedenti sedute.

Apprezzate le circostanze, propone di rinviare la discussione ad una prossima seduta, da convocare nella giornata di domani alle ore 19, in aggiunta a quella già convocata per le ore 14 e dedicata all'audizione del Prefetto di Napoli (*Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 16.29.

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA

Martedì 12 aprile 2022. – Coordinatrice: ASCARI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 19.18 alle 21.12.

ALLEGATO

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo.

EMENDAMENTO

ART. 14.

Nella parte conclusiva del paragrafo 14, a pagina 42, secondo alinea, sostituire le parole: valuti di operare con la parola: operi.

14.5. *(Testo modificato)* Ferro, Iannone, Ciriani.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del prof. Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico	162
Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	162

Martedì 12 aprile 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del prof. Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato procede all'audizione del prof. Agostino MIOZZO già coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori MARGORNO (IV-PSI) e i deputati VITO (FI),

Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il prof. MIOZZO ha quindi svolto l'intervento di replica.

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito sulle quali intervengono i senatori FAZZONE (FIBP-UDC), ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

La seduta termina alle 16.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 163

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, dell'ingegner Antonio Valentin, già capo dell'ispettorato di Livorno del Registro italiano navale (*Svolgimento e conclusione*) 163

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea ROMANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, dell'ingegner Antonio Valentin, già capo dell'ispettorato di Livorno del Registro italiano navale.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, *presidente*, dà preliminarmente lettura di alcune precisazioni

pervenute dall'ingegner Drago riguardo a due risposte da lui fornite nell'audizione del 15 marzo scorso. Informa, inoltre, la Commissione della lettera pervenuta dall'Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov.

Introduce, quindi, l'audizione dell'ingegner Antonio Valentin, già capo dell'ispettorato di Livorno del Registro italiano navale, cui pone quesiti.

Antonio VALENTIN, *già capo dell'ispettorato di Livorno del Registro italiano navale*, risponde ai quesiti posti.

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ingegner Valentin per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico delle audizioni è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle tematiche relative all'accoglienza dei profughi ucraini	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI:

Sugli esiti della missione svolta a Parigi in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (24-25 febbraio 2022)	7
ALLEGATO 1 (<i>Relazione di sintesi</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Dichiarazione congiunta dei copresidenti</i>)	10

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, dell'Associazione Mobilitazione Generale Avvocati e dell'Associazione dei giuristi siciliani, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato 12

Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandra Stella, avvocato civilista, di Silverio Sica, avvocato penalista, e di Michele Dionigi, professore di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « Aldo Moro » di Bari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato 12

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (*Seguito esame e rinvio*) 13

ALLEGATO 1 (*Subemendamento presentato dai relatori*) 26

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative e subemendative approvate*) 27

ALLEGATO 3 (*Proposte di riformulazione*) 28

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di attivisti e difensori dei diritti umani in Egitto (*Svolgimento e conclusione*) 30

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

ERRATA CORRIGE 41

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e Petizione n. 84) di rappresentanti di: ANAC, General SOA, Rete professioni tecniche, Alleanza delle cooperative italiane, UPI, Utilitalia, Union SOA, Autostrade per l'Italia, ANCE 42

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio. Atto n. 376 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	44
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL sulla situazione di TIM e sui suoi riflessi sulla realizzazione dell'infrastruttura nazionale di rete in fibra	47
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. (Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 109 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	52
-----------------------------	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio	61
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
---	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
---	----

<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	76
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
---	----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo	148
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Variazione nella composizione della Commissione	148
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	148

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	153
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione dell'Amministratore delegato di Rai Way S.p.a.	153
Sui lavori della Commissione	154
Sulla pubblicazione dei quesiti	154
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (da n. 460/2157 al n. 461/2159))</i>	155

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	159
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo	159
<i>ALLEGATO (Emendamento)</i>	161
Esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia	160
COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	160

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del prof. Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico	162
Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	162

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	163
-----------------------------------	-----

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, dell'ingegner Antonio Valentin, già capo dell'ispettorato di Livorno del Registro italiano navale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0181790